

CCCXXXIV.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vicepresidente BLASERNA

Sommario. — *Proposta del senatore Arcoleo per il coordinamento del regolamento interno per la riforma del Regolamento dell'alta Corte di giustizia (pag. 11978) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste » (N. 1131) (pag. 11979); « Istituzione di un giardino coloniale a Palermo » (N. 1122) (pag. 11980); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 e autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e della facoltà accordata dal Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » (N. 1123) (pag. 11981); « Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica » (N. 1056) (pag. 11985); « Convenzione con la Società edilizia Monte Echia (Napoli) per la sistemazione dell'appendice franata di Pizzofalcone » (N. 1110) (pag. 11988); « Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda termale demaniale di S. Cesarea in provincia di Lecce » (N. 1109) (pag. 11998); « Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli » (N. 1115) (pag. 12011); « Approvazione del piano regolatore della parte alta di Valle di Sant'Ugo a Genova » (N. 1095) (pag. 12011); « Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio » (N. 1087) (pag. 12012); « Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti » (N. 1105) (pag. 12012) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Riordinamento della Regia Avvocatura erariale » (N. 1106) — Sull'art. 1 parlano i senatori Petrella (pag. 12016, 12017), Tami ff. di relatore (pag. 12018) e il ministro del tesoro (pag. 12017) — Senza discussione si approvano i successivi articoli e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai » (N. 1145) fa osservazioni il senatore Tamassia (pag. 12022) cui risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 12022). — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Annuncio di un'interpellanza del senatore Parpaglia (pag. 12023) — Nella discussione generale del disegno di legge: Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani » (N. 1064) parlano i senatori Garavetti (pag. 12033, 12036), Cadolini (pag. 12025, 12029, 12035), Parpaglia (pag. 12027), Veronese, relatore (pag. 12030, 12035) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 12033) — È approvato un ordine del giorno dei senatori Chironi e Garavetti, accettato dal Governo (pag. 12036) — Presentazione di una relazione — Si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto —*

Assume la presidenza il vicepresidente Blaserna — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa » (N. 1089) (pag. 12039); « Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari » (N. 1110) (pag. 12040); « Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle Aziende dei tabacchi e dei sali » (N. 1111) (pag. 12040) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano » (N. 1113) fanno osservazioni il senatore Frascara, relatore (pag. 12041) e il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 12041) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Cortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 18-28 dicembre 1908 » (N. 1108) (pag. 12042); « Modificazioni all'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675 concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli, ed aggiunta alla legge stessa » (N. 1112) (pag. 12042); « Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-1904 e 1904-905 » (N. 360) (pag. 12043); « Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 730) (pag. 12046); « Rendiconto consuntivo della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 » (Numero 1126) (pag. 12047); « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1127) (pag. 12049); « Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1128) (pag. 12052); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1129) (pag. 12055); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1130) « Proseguimento della ferrovia Eritrea da Cheren ad Agordat e lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche » (N. 1125) (pag. 12075); « Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli » (1121) (pag. 12076) — Presentazione di un documento — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e culti, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Monti ringrazia il Senato per le condoglianze ad essa inviate.

Proposta del senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola per significare al Senato che la Commissione del regolamento interno, preoccupandosi della necessità di coordinare e chiarire alcune disposizioni, aveva preso già una deliberazione in questo senso dandone a me incarico, come relatore. Però non essendosi potuta riunire nell'attuale scorcio di lavori, è opportuno che l'onorevolissimo nostro Presidente interPELLI il Senato se voglia concedere questa autorizzazione di coordinamento, affinché all'apertura della nuova legislatura possa il nuovo regolamento essere presentato in una forma più ordinata e logica,

senza che per altro ciò implichi mutamento di sostanza o contenuto. Rivolgo altra preghiera all'onorevole nostro Presidente.

Egli sa come l'attuale Codice di procedura penale abbia introdotto qualche modificazione, che non si trova in corrispondenza con alcune norme del nostro regolamento giudiziario. Onde urge provvedere ad un riesame di questo anche per altra ragione. Un triste episodio della nostra vita pubblica fece avvertire qualche lacuna che dovrebbe essere colmata.

Richiamo l'attenzione su questo argomento e confido che l'onor. Presidente farà in modo che nel regolamento giudiziario del Senato sia provveduto a tale deficienza colle proposte della Commissione che vorrà istituire. Sono sicuro che il Senato consentirà in questo proposito per migliorare l'esercizio della delicata funzione che gli spetta come Alta Corte di Giustizia.

PRESIDENTE. Riguardo al bisogno che ha il regolamento interno di qualche modificazione, già da molto tempo questo era manifesto, e debbo dire che tutti siamo d'accordo con l'onorevole Arcoleo e con gli altri colleghi della Commissione.

Però la Commissione del regolamento interno non è stata convocata per un riguardo particolare al momento politico, nel quale ci troviamo.

Pur nondimeno, se non si tratta che di qualche particolare, come ha già accennato l'onor. Arcoleo, se non si tratta che di coordinare il testo per poi presentarlo alla nuova legislatura, io credo che l'incarico possa essere molto facilmente esplicato. Anzi io credo che questo incarico possa essere utilmente affidato allo stesso onor. Arcoleo, che tale mandato aveva già avuto dalla Commissione.

Quanto alla riforma del regolamento dell'Alta Corte di giustizia, la sospensione dell'azione della Commissione, che io, per incarico del Senato, nominai, ebbe ragione dalla riforma della procedura penale che era in corso, essendo necessario che la riforma del regolamento dell'Alta Corte di giustizia per quanto si riferisce alla procedura generale, corrisponda alle nuove riforme. Ora che abbiamo il nuovo Codice di procedura penale, occorre completare la Commissione perchè possa mettersi all'opera. Propongo pertanto:

1° che sia data facoltà alla Commissione del regolamento interno, e per essa allo stesso senatore Arcoleo, di coordinare le disposizioni con le modificazioni già approvate dal Senato

2° che il mandato, precedentemente dato a me per la nomina di una Commissione incaricata di presentare al Senato le proposte per la riforma del Regolamento giudiziario, mi sia confermato, per completare la Commissione stessa e per invitarla, a momento opportuno, a iniziare i suoi lavori.

Domando al Senato se consente in questa proposta.

Chi approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste » (N. 1131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato n. 1131).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'annotazione (I) al quadro quarto tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, e modificata colla legge 25 giugno 1911, n. 575 è abrogata.

Le telefoniste che abbiano contratto matrimonio, conseguito lo stipendio di lire 1800, potranno essere esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Amministrazione dei telefoni o di quella postale e telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.

(Approvato).

Art. 2.

Con Regio decreto, sentito il consiglio superiore dei telefoni ed il Consiglio di Stato, verranno fissate in relazione all'abolizione di ogn

l'omite per il matrimonio, le nuove norme pei congedi e per le aspettative delle telefoniste, nonchè le norme per il passaggio ai servizi amministrativi di quelle di cui al capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 3.

Le telefoniste che all'attuazione della presente legge fossero già adibite agli uffici amministrativi della Direzione generale dei telefoni o dell'Amministrazione postale telegrafica in virtù della disposizione abrogata, continueranno in tale applicazione, semprechè abbiano i necessari requisiti di idoneità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un giardino coloniale a Palermo ». (N. 1122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un giardino coloniale a Palermo ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato n. 1122).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È istituito, in ente autonomo, presso l'Orto botanico della Regia Università di Palermo, un giardino coloniale e di acclimatazione avente per fine studi ed esperimenti sulle piante di origine esotica.

(Approvato).

Art. 2.

Al personale indispensabile pel funzionamento del giardino coloniale e di acclimatazione sarà provveduto secondo la tabella organica annessa alla presente legge.

Il direttore dell'Orto botanico sarà pure direttore del Giardino coloniale con l'assegno speciale determinato dalla stessa tabella.

A cominciare dall'esercizio 1913-14:

1° Saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione lire 9800 per gli stipendi e lire 8000 per spese d'impianto e mantenimento del Giardino.

2° Saranno eseguite diminuzioni di stanziamento nei bilanci:

a) del Ministero degli affari esteri, capitolo 65, per lire 3000;

b) del Ministero della pubblica istruzione, capitolo 169, per lire 4000;

c) del Ministero di agricoltura, capitolo 38, per lire 2000.

Le conseguenti variazioni nei bilanci dei rispettivi Ministeri saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

Rispetto alla tassa di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione del Giardino coloniale sono sottoposti alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti da qualsiasi imposta o tassa tutti i passaggi di proprietà a favore dell'Istituto ed i proventi ordinari e straordinari dell'Istituto stesso.

(Approvato).

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie e di agricoltura saranno disciplinate le funzioni amministrative, contabili, scientifiche e tecniche dell'Istituto.

(Approvato).

TABELLA.

Ruolo del personale
per il Giardino coloniale di Palermo.

Assegno al direttore	L. 1,500
Un agronomo coloniale, col titolo di vice direttore	» 4,500
Un segretario contabile ed economo »	2,000
Un capo coltivatore	» 1,800
Totale	L. 9,800

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13, autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e della facoltà accordata dal Governo con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12** ». (N. 1123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13, autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12** ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 1,450,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali e idrauliche, provinciali e comunali, di cui all'art. 1, lettera b, del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1371, ed

all'art. 2, lettera a, della legge 12 luglio 1912, n. 772; detta somma sarà ripartita per lire 1,350,000 a favore della provincia di Sondrio e per lire 100,000 a favore di quella di Como con estensione per quest'ultima, alle opere danneggiate dalle alluvioni del 1912;

b) lire 1,050,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per sussidi ai privati e ad istituti pubblici di beneficenza, di cui all'art. 7 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'articolo 2, lettera c, della legge 12 luglio 1912, n. 772; detta somma sarà ripartita per lire 950,000 a favore della provincia di Sondrio e per lire 100,000 a favore di quella di Como, con estensione per quest'ultima ai danni delle alluvioni del 1912;

c) lire 1,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile del 1906 e dei successivi nubifragi ed alluvioni, nonché per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua nella bonifica di Somma e Vesuvio e nella falda meridionale del Vesuvio fra gli alvei Farina e Campitelli, di cui all'art. 2, lettera c, della legge 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente verranno stanziare in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

L'assegnazione pel fondo di riserva di cui alla tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, resta di conseguenza ridotta di lire 1,000,000 in ciascuno degli esercizi 1913-14 e 1914-15 e di lire 1,500,000 nell'esercizio 1915-1916.

(Approvato).

Art. 4.

Le economie risultanti sul fondo assegnato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 390, per sussidi alle provincie danneggiate dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, potranno su proposta del ministro dei lavori pubblici, e con decreto del ministro del tesoro, destinarsi per concessioni di ulteriori rimborsi o sussidi, nella misura stabilita nel secondo comma dell'art. 1 della legge stessa ai comuni indicati nelle tabelle annessevi.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542 si applicano anche quando si tratti di difendere le spiagge del mare presso gli abitati dagl'inghiaiamenti dei torrenti, restando modificata corrispondentemente la dizione del n. 30 della relativa tabella.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 2,100,000 per la costruzione del secondo binario e per la esecuzione di alcune opere complementari della ferrovia Fornovo-Borgo S. Donnino, riscattata in base all'art. 7 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

La suddetta spesa sarà imputata al capitolo

n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 7.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, è prorogato di un decennio.

(Approvato).

Art. 8.

La facoltà accordata al Governo Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogata fino al 31 dicembre 1913.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

a) Titolo I. — *Spesa ordinaria.*

Spese generali.

Cap. n. 6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio . . . L.	1,000
» 16. Genio civile - Personale di ruolo - Spese di traslocazione »	3,000
» 22. Genio civile - Spese diverse »	1,500
» 25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri »	7,500
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria . . L.	13,000

b) Titolo II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali.

Cap. n. 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) L.	5,000
» 101. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 »	23,000
» 105. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) »	4,100
Totale delle maggiori assegnazioni . . L.	45,100

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

a) Titolo I. — *Spesa ordinaria.*

Spese generali.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	8,500
» 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,000
» 13. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . »	14,500
» 17. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse . . »	7,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria L.	32,000

b) Titolo II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali.

Cap. n. 100. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	2,000
» 104. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse »	1,100
» 107. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 »	10,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . L.	45,100

TABELLA B.

Ripartizione fra i vari esercizi della spesa autorizzata colla presente legge.

	Stanziamenti per gli esercizi finanziari			
	1913-14	1914-15	1915-16	
	Capitolo Somma	Somma	Somma	
Spesa di cui alla lettera <i>a</i> dell'articolo 2	247	500,000 (1)	450,000	500,000
Spesa di cui alla lettera <i>b</i> dell'articolo 2	*241	500,000	300,000	250,000
Spesa di cui alla lettera <i>c</i> dell'art. 2	248	»	250,000	750,000
		1,000,000	1,000,000	1,500,000

(1) In aggiunta allo stanziamento di lire 250,000 proposto col disegno di legge n. 1231 « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica » (N. 1056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1056*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art 1.

I ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione della sanità pubblica per i servizi zoiatrici sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il maggiore onere, derivante dallo aumento degli stipendi dei veterinari provinciali, va per intero a carico dello Stato.

Resta consolidato nella misura di lire 120,750 il debito delle provincie per la metà degli stipendi finora goduti dai veterani provinciali.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione dei ruoli organici per i servizi zoiatrici approvati con la presente legge, si farà fronte con i proventi di visita sanitaria e delle ammende previsti dall'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

A tale uopo viene ridotta del corrispondente ammontare la quota di tali proventi destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie, giusta l'art. 4 della legge 26 giugno 1902, numero 272.

(Approvato).

Art. 3.

Per la vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, è istituita un'apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica al Ministero dell'interno in conformità alla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

La spesa complessiva di lire 22,600 per la nuova sezione di laboratorio, di cui all'articolo precedente, graverà sul fondo delle lire 50,000, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 16 della legge 11 luglio 1904, n. 388.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1913.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle variazioni di ruoli e di bilancio necessarie per la sua esecuzione.

(Approvato).

TABELLA N. 1.

Organico per i servizi veterinari governativi.

Numero	IMPIEGO	Classe	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
1	Direttore capo di Divisione	"	1	(1) 8,000	8,000
2	Capo Sezione	"	1	5,000	5,000
3	Segretari (veterinari 3 e agrari 2) (2)	1ª	2	3,500	7,000
		2ª	1	3,000	3,000
		3ª	1	2,500	2,500
		4ª	1	2,000	2,000
4	Coadiutore di laboratorio	"	1	5,000	5,000
5	Assistente di laboratorio	"	1	3,000	3,000
6	Ispettore generale veterinario	"	2	7,000	14,000
7	Ispettore centrale veterinario.	"	1	6,000	6,000
	Spesa per l'Amministrazione centrale		12		55,500
8	Veterinari provinciali	1ª	12	5,000	60,000
		2ª	30	4,500	135,000
		3ª	20	4,000	80,000
		4ª	7	3,500	24,500
	Spesa per i veterinari provinciali		69		299,500
9	Veterinari di confine e di porto	1ª	20	3,500	70,000
		2ª	15	3,000	45,000
		3ª	7	2,500	17,500
	Spesa per i veterinari di confine e di porto.		42		132,500

(1) o lire 7000, secondo l'anzianità dell'altro capo divisione tecnico.

(2) Facendo ruolo coi segretari medici,

TABELLA N. 2.

Organico per una nuova Sezione del Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità,
per la vigilanza sui vini.

Numero	IMPIEGO	Classe	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
1	Coadiutore capo	»	1	6,000	6,000
2	Coadiutore	»	1	5,000	5,000
3	Assistente	»	2	3,000	6,000
4	Archivista	»	1	3,000	3,000
5	Inservienti	»	2	1,300	2,600
					22,600

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Convenzione colla Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone** » (N. 1100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione colla Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a dare esecuzione al compromesso che si allega alla presente, mediante il quale una società rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia assume l'obbligo di assicurare in modo definitivo, e tale da riuscire di gradimento al comune di Napoli ed ai proprietari delle case segnate coi civici numeri 28 e 31 della via S. Lucia, la pendice del monte Echia o Pizzofalcone franata nella notte del 28 gennaio 1868, rilevando l'Amministrazione militare dall'ob-

bligo che per effetto di giudicati ha verso i detti proprietari: in compenso ricevendo le aree che, a sistemazione ultimata, potranno rendersi disponibili, nonchè i fabbricati « padiglione alle rampe » e parte dell'ex ufficio topografico.

(Approvato).

Art. 2.

La cessione delle aree e dei fabbricati demaniali di cui sopra, e che attualmente sono in uso all'Amministrazione militare, si effettuerà a norma delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, e mediante pagamento da parte della Società alla Amministrazione militare medesima della somma di lire duecentomila a titolo di plusvalenza, e di lire cinquantaduemilacinquecento a titolo di rimborso di spese per alcuni lavori che la detta Amministrazione nel suo interesse si è riservato di fare per proprio conto.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere di assicurazione e di sistemazione contemplate nel compromesso di cui all'art. 1 sarà espropriato, con l'osservanza delle norme prescritte dalle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, il fabbricato tra la quinta e la settima rampa di Pizzofalcone identificato al nuovo catasto col numero mappale 293 (n. 2954 del vecchio urbano), con l'imponibile di lire 504, di vani terranei quattro, al primo piano quattro, al secondo quattro e al terzo due.

(Approvato).

Schema di compromesso che sarà redatto in regolare atto pubblico dopo la legge che dovrà appositamente essere approvata e promulgata.

TRA

Il marchese Giuseppe del Pezzo, e per esso la Società anonima edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, professor Gaetano Cannada-Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia

CON

L'Amministrazione militare, rappresentata dal direttore del Genio militare di Napoli, Colletti cav. Domenico.

Avente per oggetto: La concessione delle aree di suoli costituenti la sommità e le pendici franate del monte Echia prospicienti sulle vie Santa Lucia e Chiatamone in Napoli, e di alcuni fabbricati ivi di proprietà demaniale militare.

PREMESSO

In seguito all'improvviso franamento di una falda del Monte Echia in Napoli, compresa fra la strada Santa Lucia e quella del Chiatamone, avvenuto nella notte del 28 gennaio 1868, seppellendo le case sottoposte ed addossate al detto monte, si ebbero a deplorare molte vittime umane.

Immediatamente vennero iniziate dalle autorità civili e militari le opere di salvataggio per arrestare la frana ed impedire danni alle case limitrofe rimaste immuni dal disastro.

Tali lavori, consistenti nella costruzione di un grosso muro a sostegno della pendice franata, rinforzato da tre solidi contrafforti, furono eseguiti a cura e spese del municipio di Napoli.

L'Amministrazione militare a sua volta eseguì la demolizione di quella parte del soprastante padiglione, ex ufficio topografico, la cui statica era seriamente compromessa, per l'avvenuta frana.

In seguito a tale disastroso avvenimento, vennero iniziati fin dal 1868, da diversi danneggiati, dei giudizi contro l'Amministrazione militare ed il comune di Napoli, il quale poi rimase escluso da qualsiasi responsabilità civile, perchè giudiziariamente venne in seguito dichiarato di spettare al Demanio e per esso all'Amministrazione militare, la proprietà del

predetto monte, per il che fu rimborsata al prefato municipio la spesa da esso sostenuta per la esecuzione delle predette opere provvisorie di sostegno.

Ed allo stesso municipio restò l'Amministrazione militare obbligata a corrispondere l'annua prestazione di lire 1300 in compenso della occupazione di suolo comunale per le opere provvisorie di sostegno.

Di tali giudizi alcuni sono espletati, altri transatti, ma sono ancora pendenti: una ad istanza degli eredi Del Vecchio avanti la Corte di appello di Napoli, sezione terza; altro ad istanza degli eredi Landi avanti il tribunale di Napoli, sezione prima; ed un terzo con i proprietari dei fabbricati nn. 28 e 31 solo per la quistione circa l'interesse per cui è pendente ricorso per Cassazione.

Quest'ultimo giudizio è quello iniziato con l'istanza 21 febbraio 1868 reiterata a 14 marzo 1868 al tribunale di Napoli, dei signori duca di Caianello Pasquale del Pezzo, duca di Castellaneta Francesco De Mari, principe Pasquale De Luna, quale coniuge della signora Beatrice Caracciolo, marchese Vito Nunziante e marchese di Salcito Giacomo Visetti, proprietari di casamenti esistenti alla via Santa Lucia numeri 28 e 31.

Dopo varie istruzioni e sentenze, cotesto ultimo giudizio ha avuto compimento con la sentenza della Corte di appello di Napoli, Sezione I, del 20-24 aprile 1903, pronunciata in grado di rinvio in base alla decisione della Cassazione di Napoli, 8-24 aprile 1878, che aveva parzialmente annullata la sentenza della Corte di appello, Sezione IV, del 5 marzo 1877.

La detta sentenza del 20-24 aprile 1903 fu mantenuta dalla Corte di cassazione di Napoli con la decisione 4 agosto 1908, meno per il capo relativo al decorrimento degli interessi sulle somme attribuite, che fu rinviata alla Sezione II della Corte di appello che, con sentenza 30 luglio-6 agosto 1909 si pronunciò dichiarandoli compensativi. E questa sentenza fu confermata in Cassazione.

Dai giudicati sopra ricordati in ordine a questo terzo ed ultimo giudizio risulta indiscutibile:

a) che la proprietà del Monte Echia si appartiene esclusivamente al Demanio dello Stato e segnatamente all'Amministrazione militare

rappresentata dalla direzione del Genio militare di Napoli, senza che il Comune vi avesse alcun diritto dominicale, ragione per cui sin da principio, venne respinta in prima istanza ed in appello, ogni domanda di danno contro esso Comune, e, come si è detto, l'Amministrazione militare ha dovuto rimborsargli le spese per la esecuzione delle provvisorie opere di sostegno;

b) che la causa e la colpa dei danni, anziché del solo Demanio, ovvero dei soli proprietari, risultò imputabile ad entrambe le parti contendenti, e con prevalenza dei proprietari dei fabbricati ai numeri 28 e 31 e perciò le conseguenze vennero proporzionalmente messe a carico dell'una e dell'altra e segnatamente:

1° *in ordine alle pigioni*, limitatamente a 5 anni, attesa l'inerzia dei proprietari che dal 1878 per 25 anni avevano abbandonata la lite, per due terze parti furono messe a carico dei proprietari stessi, ritenuta la loro prevalente responsabilità ed un terzo a carico del Demanio;

2° *in ordine ai lavori ed alle opere a farsi*, ritenne la Corte d'appello di Napoli, nella su ricordata sentenza del 1903, che le opere progettate dai periti giudiziari di cui chiedevano i proprietari la esecuzione per la completa e definitiva sistemazione del Monte Echia, non fossero più dirette a rimuovere un pericolo che allora più non esisteva, ma a migliorare le condizioni topografiche nelle quali, al seguito di essa si troverà indubbiamente la rispettiva proprietà, e che quindi le opere a farsi, oltre che la comune responsabilità, avrebbero un comune vantaggio, perchè se ne avvantaggiano le due proprietà minacciate e minacciata, e che perciò, riuscendo indiscutibile che, nella spesa necessaria per le progettate opere debbano concorrervi proporzionalmente entrambe le parti contendenti, Demanio e proprietari, dichiarò la Corte che la spesa necessaria a tali opere fosse messa per un terzo a carico dei proprietari e due terzi a carico del Demanio, e che per quanto riguarda i proprietari limitatamente alle verticali dei loro edifici.

Giova qui riportare per intero il dispositivo della sentenza del 1903:

« Intesi i procuratori comparsi ed in contumacia dei signori coniugi Francesca del Pezzo e cav. Guglielmo Piscicelli, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliati alla via Gen-

naro Serra, n. 75, prof. Pasquale del Pezzo fu Gaetano, domiciliato Largo S. Severino, n. 2, Nicola del Pezzo fu Gennaro, Maria del Pezzo fu Gaetano, anche quale erede dello zio conte Carlo del Pezzo, domiciliato via Gennaro Serra, n. 75.

« Coniugi Beatrice del Pezzo fu Gaetano e marchese di Trepuzzi Vincenzo Carignano, questi per la sola autorizzazione maritale, domiciliati via Gennaro Serra, n. 75.

« Francesca del Pezzo fu Gaetano, Margherita del Pezzo fu Gaetano, domiciliati via Gennaro Serra, n. 75, coniugi Emma Imperiale e conte Carlo Mangoni, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliato Trinità Maggiore, n. 12.

« Coniugi Beatrice Imperiale e cavaliere Guglielmo de Clario, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliati Arena alla Sanità, palazzo de Clario. Tutti eredi della duchessa di Caianiello Beatrice Caracciolo di Torella e del duca di Caianiello Pasquale del Pezzo, pronunziando in grado di rinvio sull'appello proposto dalla Direzione del Genio militare con atto del 6 marzo 1876 dalla sentenza emessa dal tribunale di Napoli a 18 dicembre 1875, vi fa diritto per quanto di ragione, e questa parzialmente riformando, respinta ogni contraria eccezione ed istanza, dispone come appresso:

« Primo. — Ammette l'intervento in causa dei signori Camillo Mira e Raffaele Scafati, e dichiara inammissibile quello del signor Enrico Bonucci, Vincenzo Cuomo ed altri consorti in lite.

« Secondo. — Dichiarò rispettivamente riasunte, in conformità delle sopra trascritte conclusioni, le istanze originariamente proposte contro la suddetta Direzione con gli atti del dì 21 febbraio e 14 marzo 1868.

« Terzo. — Rivocando i capi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo della impugnata sentenza, dispone invece come appresso:

« Quarto. — Condanna la Direzione suddetta a pagare a titolo di rivalsa di danni, la terza parte delle pigioni perdute o diminuite dei casamenti esistenti alla via Santa Lucia nn. 28 e 31 dal 28 gennaio 1868 fino al 4 maggio 1874 con gli interessi legali del 5 per cento dall pubblicazione della presente, fino alla soddisfa-

zione, meno per la parte già liquidata e trattata con gli eredi del duca di Caianiello signor Pasquale del Pezzo, nelle seguenti proprozioni:

« a) Agli aventi causa della signora Teresa Caracciolo de Luna, lire duemilasettecentosessantanta e centesimi cinquanta;

« b) Agli aventi causa della signora Beatrice Caracciolo Bellucci, lire duemilasettecentotrentasette e centesimi venti;

« c) Agli aventi causa della signora Chiara Caracciolo Visetti di Salcito, lire cinquemilatrecentotrentasei e centesimi dieci;

« d) Agli aventi causa del signor Vito Nunziante, lire quattromilanovecentotantasei e centesimi cinquanta;

« e) Agli aventi causa della signora Beatrice Caracciolo di Caianiello, lire novecentotrentatré e centesimi dieci;

« f) Agli aventi causa del signor Francesco de Mari di Castellaneta, lire duemilanove e centesimi ottanta.

« Quinto. — Dichiarò la direzione suddetta tenuta alla rivalsa dei danni di cui sopra, e nella proporzione medesima, a favore della signora Beatrice Acquaviva Marino e dei suoi aventi causa, da liquidarsi in separata sede.

« Sesto. — Condanna la Direzione del Genio ad eseguire nel termine di mesi sei dalla notificazione della presente, le opere di assicurazione e sistemazione del Monte Echia, proposte con la relazione di perizia depositata a primo marzo 1869 con le modificazioni suggerite con la successiva perizia del 4 settembre 1871.

« In difetto, autorizza i proprietari dei mentovati casamenti a farle eseguire sotto la direzione del perito signor Ferdinando de Rosenheim.

« Settimo. — Dichiarò che nella spesa occorrente per le opere di cui sopra, nella zona corrispondente alla verticale degli edifici dei proprietari attori della base e cioè dal monte fino alla sommità di esso, dovranno concorrere per due terze parti la Direzione del Genio; e per una terza parte i proprietari suddetti.

« Ottavo. — Condanna la Direzione del Genio militare a metà delle spese dell'intero giudizio a favore dei proprietari di cui sopra, dichiarando compensata l'altra metà e quelle erogate dagli intervenuti signori Bonucci, Cuomo ed altri consorti in lite.

« Nono. — Delega il consigliere Flores per la tassazione delle spese suddette, e destina l'usciera di udienza signor Siorev per la notificazione della presente ai contumaci ».

Con atto del 20 ottobre 1909, per l'ufficiale giudiziario Vincenzo Malerba, fu notificata all'Amministrazione detta sentenza, di guisa che i sei mesi entro cui dovevano essere eseguiti i lavori di riparazione e sistemazione del monte Echia andavano a scadere al 20 aprile 1910.

Senonchè, vedendo che nelle perizie suindicate non fossero ben specificate le opere da eseguirsi, ma solo sommariamente accennate, per poterle eseguire l'Amministrazione militare ha dovuto attendere alla compilazione del relativo progetto particolareggiato, sia per ottemperare al disposto della surriferita sentenza e potere all'uopo appaltare le opere; sia per provocare dal comune l'approvazione ai fini della edilizia senza di che non sarebbe attuabile alcuna sistemazione. Ciò non potendo espletarsi entro il prescritto termine di sei mesi l'Amministrazione stessa con atto del 7 aprile 1910, invitò i proprietari dei detti fabbricati che avevano notificata la detta sentenza del 1903, per comparire avanti il notaro Giuseppe Quaranta in Napoli per il giorno 14 aprile 1910, per ivi consentire una congrua proroga al termine ora accennato e concordare quanto altro fosse occorso per la esecuzione delle opere prescritte dalla detta sentenza, il cui importo per un terzo era stato posto a loro carico.

Che in difetto di comparizione avanti il notaio di tutti o parte dei detti proprietari, di opposizione o mancato accordo, con lo stesso atto si citavano per comparire avanti la Corte di appello di Napoli, Sezione I, per sentire accogliere le domande in esso libellate.

Avanti il notaio non comparve che un solo degli interessati; il solo cardinale arcivescovo di Napoli, come risulta dal verbale redatto lo stesso giorno 14 aprile 1910 dal predetto notaio cosicchè fu iscritta la causa a ruolo della Corte d'appello al n. 4383-1009.

In questo giudizio incidentale; i signori Maria Stefanina d'Afflitto, Francesco, Rosalia, Giuseppe Nunziante d'Afflitto chiamarono il signor Lamont Young, quale acquirente dello intero terzo piano e compresi terranei, di tutti gli immobili di loro proprietà alla via Santa Lucia a Mare, n. 28, giusta istrumento 24 luglio 1909

agli atti di Notar Scotti di Uccio ed accollario di tutti gli oneri ed i vantaggi relativi alla esecuzione dei cennati lavori, e chiesero essere posti fuori causa, dovendo ritenersi solo interessato detto Young nella detta esecuzione, per quanto riflette tutti gli immobili col detto istrumento venduti.

E la Corte di appello, Sezione I con sentenza 26 agosto-9 settembre 1910, provvede così:

« 1° Dichiaro che il signor Lamont Young quale acquirente degli immobili di appartenenza di essi signori d'Afflitto e Nunziante alla via Santa Lucia, n. 28, sia l'unico interessato nei lavori di assicurazione e sistemazione del Monte Echia, al quale si riferisce il giudizio presente, per quanto tali lavori riflettono gli immobili stessi, e pone di conseguenza fuori causa i signori D'Afflitto e Nunziante D'Afflitto.

2° Proroga di sei mesi decorribili dalla uotificazione della presente, il termine assegnato alla Direzione del Genio militare con la sentenza di questa Corte 20-24 aprile 1903, per l'esecuzione dei lavori.

« 3° Concede alla predetta Direzione il termine di giorni 30 dalla notificazione della presente per depositare presso il notaio Quaranta il progetto dei ripetuti lavori della spesa per essi occorrente, ed assegna a tutte le altre parti in causa il termine di giorni trenta decorribili dalla data dell'avviso di tale deposito per esaminare ed approvare il progetto medesimo.

« 4° Riserva gli ulteriori provvedimenti anche sulle spese dichiarando ben vero dover restare a carico di D'Afflitto e Nunziante le spese da essi fatte per la chiamata in causa del signor Young.

« 5° Destina l'ufficiale giudiziario Laurenza per la notifica ai contumaci ».

Durante le more dei precedenti giudizi si pensò di sostituire al progetto dei periti, qualche altro progetto che meglio rispondesse per la sistemazione della suaccennata pendice franata e ciò tanto nei riguardi dell'Amministrazione militare che dei proprietari interessati.

Ed infatti col marchese Del Pezzo, negli anni tra il 1890 ed il 1894, si svolsero delle pratiche per la sistemazione dell'anzidetta pendice, secondo un progetto proposto da lui medesimo, sistemazione che avrebbe assunto in compenso

della cessione delle aree, che dalla sistemazione stessa sarebbero venute a risultare.

Proponeva il Del Pezzo di accollarsi l'onere di tacitare tutti i proprietari danneggiati ed il comune di Napoli, ma non essendo ancora definita alcuna delle vertenze sorte era difficilissima la valutazione delle rispettive indennità, in conseguenza non fu possibile in allora concludere la cessione.

Avendo ora il sunnominato marchese Del Pezzo rinnovata la predetta proposta sotto forma diversa e per conto ed interesse esclusivo della costituita Società edilizia Monte Echia Napoli, rappresentata dai signori Young, Cannada Bartoli e Chierchia, e poichè il comune di Napoli fu già completamente tacitato e con i danneggiati Bonucci, Durante ed altri, si addivenne ad una transazione sulle rispettive vertenze giudiziarie come per atto in forma pubblica amministrativa stipulato presso la prefettura di Napoli addì 12 settembre 1898, registrato in Napoli il 28 detto, n. 2832, fu accolta in massima dal Ministero della guerra la proposta presentata dal marchese Giuseppe Del Pezzo per la sistemazione della avanti detta pendice franata.

E dietro speciale autorizzazione contenuta nel dispaccio ministeriale (Direzione generale artiglieria e genio - Divisione amministrativa artiglieria e genio - Sezione 3ª) n. 7660-6744, del 17 maggio 1913, tra l'Amministrazione militare rappresentata...

Ed il Demanio dello Stato rappresentato...

Ed il signor marchese Giuseppe Del Pezzo, e per esso la Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada-Bartoli e commendatore Giuseppe Chierchia, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le parti approvano la precedente narrativa, e vogliono che la stessa formi parte integrante della presente convenzione. Il marchese Del Pezzo dichiara essere e restare estraneo al presente compromesso, che rimane conchiuso nello interesse esclusivo della Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada-Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia, nell'interesse di quale Società sarà stipulato il regolare contratto

definitivo, senza bisogno di ulteriore intervento del marchese Del Pezzo.

ART. II.

L'Amministrazione militare ed il Demanio dello Stato vendono, cedono e trasferiscono alla costituita Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia, la quale Società acquista e compra in buona fede, la libera ed esclusiva proprietà dei terreni tutti pianeggianti di fronte al fabbricato ex ufficio topografico ed al padiglione alle Rampe, nonché le pendici e relative scarpate, e muri di sostegno, sino al limite delle sottoposte vie S. Lucia e Chiatamone, nonché i fabbricati « padiglione alle Rampe » e parte dell'ex Ufficio topografico.

Il tutto secondo la tinta verde dell'unito piano d'insieme (allegato n. 1) che si dichiara far parte integrale del presente contratto, e ne indica il contenuto e circoscrive il confine.

I suddetti immobili fanno parte per i fabbricati della pratica 656 della sezione S. Ferdinando, intestata al Demanio dello Stato, numero di mappa 2283 pel padiglione delle rampe e n. 2284 per l'edificio ex ufficio topografico; il primo con la consistenza di terranei vani 10; il primo piano vani 9, secondo piano vani 13 e terzo piano vani 1, imponibile di lire 1150; l'altro con la consistenza totale di terranei vani 15; ammezzato vani 39; primo piano vani 45 secondo piano vani 18 e terzo piano vani 3, ed imponibile totale di lire 7125, mentre la pendice è riportata nel nuovo catasto terreni alla partita 295 egualmente intestata al Demanio dello Stato per una estensione di ettari 0,2835 d'incolto sterile senza imponibile. Confinano ad un lato con i fabbricati di via S. Lucia e colla svolta della strada S. Lucia a Chiatamone; dallo opposto lato con la rimanente proprietà demaniale dell'ufficio topografico, ed in esecuzione del presente contratto con la nuova strada di cui all'art. 5; dal terzo lato con la proprietà del Regio Albergo dei poveri, ed Orfanotrofio militare e le Rampe così dette di Pizzofalcone, e dal quarto lato verso la Egiziaca con le abitazioni del sottostante Pallonetto con l'estremo sud-est del padiglione del Ficaio, e con l'attuale strada dell'ufficio topografico.

Art. III.

Gli immobili sopradescritti sono venduti e trasmessi all'acquirente Società a corpo e non a misura nello stato e nella forma in cui si trovano attualmente, e come sono posseduti dal Demanio dello Stato, con tutte le accessioni, pertinenze e comunicazioni stradali attualmente esistenti, diritti e ragioni, ecc.

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque errore nella descrizione dei terreni venduti, o nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa, e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dall'acquirente Società di ben conoscere tutti i terreni come sopra trasferiti, ed a tale titolo accettati nel loro complesso e valore e in tutte le sue parti.

Art. IV.

L'Amministrazione venditrice non assume altra obbligazione o garanzia se non pel fatto della sofferta evizione.

Si conviene, all'uopo, tra le parti che, in caso di evizione totale, per la perdita sofferta dai compratori, quale conseguenza immediata e diretta della evizione, il compenso loro spettante sarà limitato: 1° al rimborso del prezzo, fissato fin da ora in lire 150 il metro quadrato sui metri quadrati 1000 di suoli a livello di via Santa Lucia e Chiatamone ed in lire 250 il metro quadrato sui rimanenti suoli superiori, anche su quelli ove attualmente esistono dei fabbricati, senza tenersi conto delle spese che potranno essere state fatte dai compratori per la demolizione dei fabbricati e trasformazione di tutti i cennati suoli, giacchè di tali spese eventuali si è tenuto conto nella determinazione del prezzo rimborsabile sopra stabilito; 2° al rimborso delle spese tutte occorse per la vendita; 3° al pagamento del valore materiale delle nuove costruzioni che saranno state eseguite sui suoli venduti, escluso però anche espressamente tutto ciò che si riferisce a spese di trasformazione e miglioramenti ed a maggior valore che i medesimi suoli possono aver acquistato per effetto di dette nuove costruzioni al momento dell'evizione; ed escluso sempre

ed interamente e nella più ampia e generale forma qualunque altro risarcimento per mancato lucro e guadagno, e per qualsiasi altro maggiore ed accessorio danno.

Tali rimborsi saranno determinati: in ordine alle spese occorse per la vendita, in forma di amichevole e bonario accordo; in ordine al prezzo dei suoli e delle costruzioni, da tre arbitri quali amichevoli compositori, da nominarsi uno dall'Amministrazione venditrice, l'altro dai compratori ed il terzo dal primo Presidente della Corte d'appello di Napoli, su istanza di una delle parti; i quali arbitri, ben vero, dovranno anche attenersi nel loro giudizio alle determinazioni, limitazioni ed esclusioni di cui ai numeri 1 e 3 del presente articolo.

In caso di evizione parziale i compratori avranno diritto al rimborso della quota proporzionale del prezzo come sopra stabilito, e delle spese occorse, nonchè della quota proporzionale del valore materiale delle nuove costruzioni con le conclusioni tutte convenute in caso di evizione totale, e sempre limitatamente alla parte evitta. Resta anche fermo in caso di evizione parziale la determinazione dei predetti rimborsi nel modo sopra stabilito per la evizione totale.

Ove però i compratori soffrissero l'evizione di una parte dei suoli venduti e questa fosse relativamente al tutto di tale entità in rapporto alla superficie, che non si sarebbe comprato il tutto senza la parte colpita dalla evizione, in questo caso avranno essi altresì il diritto ai rimborsi come sopra stabiliti nel caso di evizione totale.

Si conviene pure tra le parti che ove, malgrado l'evizione totale o parziale della cosa venduta, i compratori conservassero la medesima, pagando effettivamente in corrispettivo della evizione una somma minore di quella cui avrebbero diritto di ripetere, come sopra, dall'Amministrazione, la medesima, in questo caso avrà alla sua volta il diritto di pagare invece la detta minore somma.

Art. V.

L'acquirente Società con la trasmissione della proprietà come sopra subentra nei diritti e negli obblighi del Demanio esclusivamente nascenti

dalla surricordata sentenza 20-24 aprile 1903 della Corte d'appello di Napoli e limitatamente pure alla costruzione delle opere di assicurazione e sistemazione del Monte Echia come ai capi 6 e 7 del dispositivo di detta sentenza trascritto nella superiore narrativa, e segnatamente l'acquirente Società si obbliga:

a) di corrispondere all'Amministrazione della guerra, che è obbligata a pagare al comune di Napoli le lire 1300 annue in compenso dell'occupazione del suolo comunale per le opere provvisorie di sostegno degli immobili venduti che l'Amministrazione come sopra è obbligata a pagare al comune di Napoli, e sino a quando non sarà il suolo stesso liberato. Poichè, procedutosi a regolare conteggio fra il comune di Napoli e l'Amministrazione militare in base alla legge 2 luglio 1908, n. 396 ed alla nota di liquidazione scambiata tra le due Amministrazioni a senso del dispaccio del Ministero della guerra (Divis. Genio), n. 10680 in data 13 settembre 1908, vennero i pagamenti e le analoghe ritenute eseguite mercè due mandati, uno dell'8 agosto 1908, al n. 1, cap. 94, bil. della guerra e l'altro della stessa data n. 2 rimanendo in definitivo presso il Governo la somma di lire 120,000 per far fronte alla tassa di R. M. fino alla data del pagamento, e stabilendosi che, quando si sarà proceduto al conteggio definitivo, sarà disposto eziandio il pagamento delle lire 1300 annue che l'Amministrazione militare deve pagare al comune di Napoli per l'occupazione del suolo;

b) di contribuire per 2/3 parti alle spese per l'esecuzione delle opere di assicurazione e sistemazione del Monte Echia con tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai capi 6 e 7 della surriferita sentenza 20-24 aprile 1903.

E per tale esecuzione l'acquirente Società libera l'Amministrazione militare, nella più ampia e generale forma, da ogni e qualsiasi obbligazione relativa a tale esecuzione ritenendo, con la trasmissione della proprietà, trasferito ad essa acquirente attivamente e passivamente ogni diritto ed ogni obbligo nascente dalla surriferita sentenza per la esecuzione delle opere di assicurazione e sistemazione delle pendici del Monte Echia.

Ben vero però resta salvo all'acquirente il diritto di mettersi d'accordo con i proprietari e loro aventi causa, per assicurare e sistemare,

come meglio crederanno, le opere di assicurazione e sistemazione del Monte Echia;

c) È bene inteso che il pagamento dei danni ai proprietari in base ai capi 4 e 5 della sentenza stessa, resta a carico dell'Amministrazione militare, non dovendo per nulla contribuire l'acquirente Società la quale resta estranea agli altri giudizi tuttora pendenti.

Art. VI.

Sarà dall'Amministrazione militare, a sua cura e spese, tagliato l'attuale edificio ex Ufficio topografico e demolito il fabbricato attiguo, denominato Padiglione alle Rampe, secondo il tipo allegato e sarà lasciata su detto fronte, una zona di terreno della larghezza di metri dieci, compresa la grossezza del parapetto verso la via S. Lucia, che sarà sistemata a cura ed a spese della acquirente Società ad uso di strada, secondo le norme e condizioni stabilite nel seguente art. 9 per sostituire l'attuale comunicazione in giro al detto fabbricato, tra le rampe che dal Chiatamone conducono ai fabbricati militari (rampe di proprietà del Regio Albergo dei Poveri, sulle quali l'Amministrazione militare ed il Demanio esercitano il diritto di passaggio) e la via Egiziaca ed il piazzale davanti alle abitazioni di proprietà del Regio Albergo dei Poveri, del così detto Padiglione Ficaio (strada e piazzale su cui il detto Albergo dei Poveri eserciterà la servitù di passaggio limitatamente all'ingresso delle abitazioni stesse).

Art. VII.

Qualora l'acquirente Società acquistasse dal Regio Albergo dei Poveri le attuali rampe di Pizzofalcone, che dalla via Chiatamone conducono ai fabbricati militari di Pizzofalcone, di proprietà del Regio Albergo dei Poveri, e sulle quali il Demanio e l'Amministrazione militare esercitano la servitù di passaggio, e volesse come proprietaria modificare e trasformare quei suoli e quelle rampe, secondo la sistemazione delle pendici del Monte Echia, che crederà di attuare, l'Amministrazione militare ed il Demanio non vi si opporranno, purchè sia conservato l'attuale diritto di passaggio, ed i lavori saranno fatti a cura e spese dell'acquirente Società previ accordi da prendersi con l'Amministrazione militare la quale non vi si potrà mai opporre, sempre che non sarà superata

l'attuale pendenza del 100 per 1000 e la larghezza della strada non sia minore dell'attuale, cioè di metri tre, quando anche dovesse risultare qualche sottopassaggio, come conseguenza delle nuove costruzioni.

I sottopassaggi che possono eventualmente risultare dovranno avere una altezza di luce non minore di metri cinque.

Art. VIII.

Qualora poi l'acquirente Società dallo stesso Reale Albergo dei Poveri acquistasse o solo il casamento inferiore con ingresso dalla prima rampa, ovvero quello superiore con l'ingresso inferiore alla quinta rampa ed altri ingressi alla settima rampa, ovvero tutti questi casamenti, e quando sarà aperta la nuova via di cui all'art. 6 sul fronte del rimanente fabbricato ex Ufficio topografico, resta convenuto e stabilito che, da una parte, l'acquirente Società avrà il diritto di abolire le scale interne dei fabbricati, aventi uscite ed entrate nelle rampe in modo da escluderne da esse il passaggio, e che, d'altra parte, resterà di esclusiva proprietà dell'acquirente Società il tratto di strada tra il casamento superiore, compreso fra la 4^a e 7^a rampa e l'attuale padiglione alle rampe, segnato nell'unito piano d'insieme con le lettere A, B, C, e D. Sarà poi di comune accordo concretato fra l'Amministrazione militare e l'acquirente Società lo svolto fra la 7^a ed 8^a rampa.

E in tale tratto di strada, in conseguenza, l'Amministrazione militare ed il Demanio non avranno più diritto di passaggio, pervenendovi per altro all'ingresso della caserma, tanto dal Chiatamone per le rampe di Pizzofalcone, quanto dalla nuova strada davanti l'ex Ufficio topografico.

Art. IX.

La costruzione della nuova strada (che rimane di proprietà dell'Amministrazione militare) di riaccordo fra le rampe che dalla via Chiatamone conducono alla caserma Vittorio Emanuele di Pizzofalcone, e la via Egiziaca, avanti alla nuova facciata dell'ex Ufficio topografico, di cui è parola nel precedente art. 6, da eseguirsi a cura ed a spese dell'acquirente Società consiste:

nei lavori di scavo, nella costruzione del muro di sostegno, che potrà occorrere sul lato verso la via S. Lucia, dei marciapiedi larghi metri 1.75 formati da cordoni di pietrarsa e pietrini di cemento, con relative cunette, in pietrarsa di seconda specie, detti comunemente « di passo », fognatura secondo le prescrizioni municipali, pel raccordamento e smaltimento delle acque pluviali ed altri scarichi del fabbricato ex ufficio topografico e delle nuove costruzioni delle rampe sopraccennate e della strada stessa.

Ad opera finita, la nuova strada avrà una unica livelletta fra l'attuale piano del risvolto, fra l'ottava e decima rampa e la strada fra il fabbricato ex Ufficio topografico ed il padiglione Ficaio.

Saranno pure eseguiti, a cura e spese dell'acquirente Società, tutti quei lavori che saranno necessari, per il raccordo della nuova strada con le rampe attuali di proprietà del Demanio, in uso all'Amministrazione militare, ed il tratto di congiunzione colla via Egiziaca adiacente all'ingresso del fabbricato ex ufficio topografico, nonchè il riaccordo della fognatura con quella esistente, sotto quest'ultimo tratto di congiunzione colla via Egiziaca.

Tali lavori saranno preventivamente concretati di comune accordo con la locale Direzione del Genio militare.

Sulle attuali strade dell'Egiziaca e relativo piazzale, e rampe al Chiatamone, nonchè su detta nuova strada, l'acquirente Società godrà la servitù di passaggio con diritto di accedere ai suoli acquistati e con la facoltà di aprire vani per dar luce ed aria agli ambienti dei fabbricati che ivi costruirà.

Art. X.

L'Amministrazione militare dichiara con ogni garanzia di fatto e di diritto, a norma di legge, che le proprietà indicate nel presente contratto non sono state ad altri cedute o vendute od in altro modo distratte, nè sottoposte a vincolo ipotecario o gravezza di sorta, come canone, censo e simile che ne diminuiscano il valore, ed all'uopo si obbliga di esibire i certificati ipotecari d'iscrizione, trascrizione e pignoramenti completamente negativi, sino al giorno seguente alla data di trascrizione del presente contratto.

Art. XI.

Dichiara, inoltre, l'Amministrazione militare che, in base al contratto di permuta 26 febbraio 1909 ed agli elenchi A e B indicanti minutamente e specificatamente le località permutate con detto istromento, nonchè ai patti relativi alla servitù di passaggio sulle rampe di Pizzofalcone a favore dell'Amministrazione militare, per accedere al soprastante quartiere, ed a favore del Regio Albergo dei poveri sulla via che dall'Egiziaca conduce alle abitazioni permutate dei Ficaio, per accedere alle medesime; in base alle sentenze emesse, in prima istanza dalla VII Sezione del tribunale di Napoli il di 24 gennaio, 7 febbraio 1910 e dalla Corte d'appello 9-15 dicembre 1910 in esito ad una causa tra l'Albergo dei poveri e l'Impresa generale per le affissioni e pubblicità nella quale l'Amministrazione demaniale, chiamata ad intervento, e tenuto conto dell'esistenza di una cabina elettrica e di svariati appoggi per fidi conduttori collocati sul Monte Echia dalla Società napoletana di elettricità, senza permesso del Demanio e dell'Amministrazione del Genio militare, e per cui si asserisce che la Società abbia pagato un canone al Regio Albergo dei poveri, col quale si asserisce pure avere stabilito un'apposita convenzione non ancora stipulata; tutto esaminato e ponderato, sulla richiesta dell'acquirente Società, l'Amministrazione assume, dichiara e garantisce che nessun diritto di proprietà vanta l'Albergo dei poveri sui suoli e sulla pendice del Monte Echia, oggetto della presente vendita, che abusivamente l'Impresa di elettricità napoletana od altra compagnia ha collocata la cabina e gli appoggi sulla pendice stessa; e che abusivamente e senza verun diritto eziandio, l'Impresa generale di pubblicità ha attaccato tabelle di affissione sui muraglioni di sostegno della pendice del monte Echia e sulla pendice istessa, a cominciare dal casamento inferiore del Regio Albergo dei poveri a Chiatamone, alla prima rampa, fino al confine del casamento via Santa Lucia, n. 28.

Analogamente col diritto di proprietà l'Amministrazione trasferisce all'acquirente Società ogni qualsiasi diritto, ragione ed azione, per far riconoscere e far valere tutti codesti diritti sia contro l'Albergo dei poveri, la Società elet-

trica e l'Impresa generale per affissione e pubblicità sia contro chiunque altro, obbligandosi a prestare tutto il suo appoggio e concorso per farli riconoscere da chiunque, prestando all'acquirente società la conseguente garanzia di fatto e di diritto che la legge mette a carico dei venditori.

Art. XII.

L'acquirente Società pagherà all'Amministrazione militare per la vendita degli immobili di cui al presente contratto la somma di lire duecentomila (lire 200,000) e corrisponderà tale somma per lire centomila (lire 100,000) all'atto della stipulazione del contratto, e le altre lire centomila (lire 100,000) saranno pagate due anni dopo l'ultima consegna definitiva dei suoli del demolendo ex Ufficio topografico.

In caso d'inadempienza al pagamento nel termine suindicato della seconda rata di lire centomila (lire 100,000) il presente compromesso sarà dichiarato nullo *ipso iure* e le lire centomila (lire 100,000) corrisposte all'atto della stipula del contratto rimarranno incamerate a beneficio dell'Amministrazione militare.

Art. XIII.

L'acquirente Società dovrà inoltre corrispondere all'Impresa dei lavori da eseguirsi a cura dell'Amministrazione militare e specificati nel presente contratto colle modalità in appresso indicate fino alla concorrenza della somma di lire cinquantaduemilacinquecento (lire 52,500) all'uopo precalcolata.

Tali lavori consistono:

a) nella demolizione della parte del fabbricato ex Ufficio topografico e del padiglione alle Rampe specificata nell'art. 6 del presente contratto;

b) sbancamento del nucleo di roccia tufacea esistente sotto il fabbricato ex Ufficio topografico limitatamente però alla parte che rimane all'Amministrazione militare (mentre lo sbancamento del masso di roccia tufacea e tutti gli scavi per la sistemazione a strada della zona di terreno avanti la rimanente parte del fabbricato ora accennato, saranno eseguiti a cura ed a spese dell'acquirente Società);

c) ricostruzione e sistemazione dei locali del braccio sud-est della rimanente parte del fabbricato ex Ufficio topografico.

I lavori ora accennati verranno appaltati dall'Amministrazione militare e per essa dalla Direzione genio militare di Napoli, con le norme vigenti per l'appalto ed esecuzione dei lavori del Genio militare.

L'acquirente Società dovrà eseguire il pagamento delle lire *Cinquantaduemilacinquecento* (lire 52,500) senza interessi all'Impresa assuntrice dei detti lavori in rate, ciascuna delle quali sarà stabilita nel Capitolato d'appalto a misura che i lavori stessi progrediranno con la prescrizione dell'articolo 72 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 494, (serie 3ª) su certificati di acconto, rilasciati dalla Direzione del genio militare di Napoli.

L'emissione dei certificati di acconto sarà regolata in modo che l'ultimo, cioè il saldo o la parte di saldo da pagarsi dall'acquirente Società alla detta Impresa, debba essere pagato dopo la completa esecuzione e collaudazione dei lavori.

Per l'attuazione dell'obbligo suddetto, di corrispondere l'acquirente Società direttamente all'Impresa assuntrice dei lavori, nel modo come sopra, le lire *cinquantaduemilacinquecento* (lire 52,500), interverrà l'acquirente Società stessa, od il suo rappresentante legale, nella stipulazione del contratto di appalto, che dovrà intercedere tra l'Amministrazione militare e l'Impresa assuntrice dei lavori.

Art. XIV.

L'acquirente Società subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione militare tale e quale all'art. 5 del presente contratto, dal giorno in cui, promulgata la legge e stipulato il regolare contratto ed effettuato il pagamento della somma di lire 100,000 (centomila) di cui al precedente articolo 12, sarà immessa nel materiale possesso dei suoli liberi venduti, ed entro 12 mesi, dei rimanenti suoli nei quali attualmente sorgono la parte del fabbricato ex Ufficio topografico da cedersi, ed il padiglione alle Rampe, fabbricati da demolirsi, a cura dell'Amministrazione militare a senso dell'articolo 6 del presente contratto, tutto ciò si farà constatare mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio

La immissione del materiale possesso nei suoli liberi avanti accennati avverrà entro un mese dalla data del contratto definitivo che dovrà stipularsi in seguito alla promulgazione della legge che approverà il presente compromesso.

Col verbale di consegna dei suoli attualmente liberi, l'Amministrazione militare darà all'acquirente Società, come titolo di proprietà, una copia in forma legale dei seguenti documenti:

1° La sentenza della Corte di appello 20-24 aprile 1903;

2° La sentenza della Corte di Cassazione 4 agosto 1908, ricorso contro la sentenza precedente;

3° Rapporto di perizia depositato il 1° marzo 1869 e la successiva perizia 4 settembre 1871 a modificazione della precedente;

4° Sentenza della Corte di appello 26 agosto - 9 settembre 1910;

5° Istrumento 26 febbraio 1909 stipulato davanti l'Intendenza di finanza di Napoli ed il suo segretario, autorizzato a ricevere atti, tra l'Amministrazione militare ed il Regio Albergo dei poveri con le annesse piante e gli elenchi della proprietà reciprocamente permutata ed i relativi verbali di possesso;

6° Istrumento del 12 settembre 1908 stipulato dal cav. avv. Girardo Pistolese, consigliere di prefettura, pel Prefetto impedito ed il consigliere delegato assente e con l'intervento del segretario di prefettura, delegato alla stipulazione, tra l'Amministrazione militare ed i signori Enrico Bonucci, Vincenzo Cuomo, prof. Domenico Surdi ed altri.

7° Dispaccio Ministero della guerra (divisione Genio), n. 10680 del 13 settembre 1908, prescrivente il conteggio dell'aver al comune di Napoli e copia dei mandati 8 agosto 1908, n. 1 e 2, cap. 94, pel pagamento di lire 801,352.14 e più lire 21,491.97 spese e compensi pagati dall'Amministrazione demaniale al comune di Napoli.

Poichè l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la sistemazione della pendice franata del Monte Echia ha indiscutibile carattere di pubblica utilità, e poichè per l'esecuzione medesima occorre avere disponibili, oltre gli immobili ceduti dall'Amministrazione militare e quelli già acquistati dalla Semen, il fabbricato tra la quinta e la settima rampa di Pizzofal-

cone, identificato al nuovo catasto col numero mappale 293 (n. 2954 del vecchio urbano) col l'imponibile di lire 504, di vani terranei quattro, primo piano quattro, secondo piano quattro, terzo piano due, ed in totale quindi vani quattordici, l'Amministrazione militare provocherà la dichiarazione di pubblica utilità delle suaccennate opere agli effetti della espropriazione del detto fabbricato.

Art. XV.

Le spese, tutte, relative al presente compromesso, al contratto da stipularsi, ed ai verbali constatanti la immissione in possesso e cioè: tasse di registro e bollo, ipotecarie, diritti di segreteria, e simili, sono interamente a carico dell'acquirente Società. Per gli effetti del registro si dichiara che il valore tassabile come prezzo, accolti ed altri corrispettivi e per ogni qualsiasi contrattazione compresa nel presente contratto, resti fissato in lire 450,000.

Art. XVI.

Il presente compromesso vincola fin d'ora gli acquirenti e non sarà valevole per l'Amministrazione militare fino a che non avrà riportata la prescritta approvazione dell'Autorità superiore.

Napoli, 31 maggio 1913.

Firmati: GAETANO CANNADA-BARTOLI
LAMONT YOUNG
GIUSEPPE CHIERCHIA
Marchese GIUSEPPE DEL PEZZO
Colonnello DOMENICO COLETTI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce » (N. 1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1109).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 25 maggio 1913 fra l'Amministrazione del Demanio dello Stato e la Ditta Oronzo Sticchi e Figli di Maglie per la sistemazione delle « Grotte Termali demaniali di S. Cesarea » in provincia di Lecce, e per la proroga di 40 anni alla loro concessione in esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere da compiere giusta la convenzione di cui nell'articolo precedente, per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'Azienda Termale sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Qualora i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra vi siano terreni non iscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che, negli attuali comuni di Minervino e di Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

(Approvato).

Art. 3.

La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso pagamento del diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 4.

Le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano compreso il territorio denominato marina di Santa Cesarea sono distaccate rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle e costituite in un solo comune autonomo col nome di Santa Cesarea.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo di lire 25,000 concesso dall'Amministrazione del Demanio a favore del comune di Minervino di Lecce, per la sistemazione stradale nella marina di Santa Cesarea, è invece devoluto al comune di nuova istituzione, di cui al precedente articolo, per essere del pari erogato in opere stradali da approvarsi dall'Amministrazione demaniale suddetta.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Convenzione.

Regnando

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentotredici il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio in Roma, in una sala del Ministero dell'interno, avanti al Consigliere di Stato, Gran cordone avv. CAMILLO PEANO, fu Carlo in rappresentanza di S. E. il ministro delle finanze, giusta il decreto ministeriale di delegazione in data 20 maggio detto anno n. 7931, (all. A), assistito da me cav. D'ALESSANDRO GIOVANNI, residente in Roma, primo segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio, a mente dell'articolo 104 del Regolamento per la contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 2074 e in presenza dei signori onorevoli CODACCI-PISANELLI ALFREDO del fu Luigi nato a Firenze e dimorante in Roma, di anni 51 prof. nella Regia Università di Roma, deputato al Parlamento; SCAZZA cav. GIUSEPPE, fu Luigi di anni 41, e MOLLAME dott. EUGENIO, di Beniamino, di anni 34, rispettivamente capo sezione e segretario amministrativo nel Ministero delle finanze, testimoni a me noti ed idonei domiciliati in Roma, si sono costituiti il signor comm. LUIGI dott. BARILE, nato a Terlizzi e residente in questa città, direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il De-

manio dello Stato ed il signor STICCHI SAVERIO di Oronzo, nato a Maglie (Lecce) e domiciliato ivi quale rappresentante, la ditta ORONZO STICCHI e figli di Maglie, giusta procura 21 maggio 1913 autenticata dal notaio LUIGI MACRI fu Enrico, coadiutore del notaio PASQUALE MACRI fu Guglielmo, residente in Corsi. (All. B e C).

I nominati signori comparenti, nelle surriferite qualità hanno convenuto quanto appresso

Art. 1.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Demanio dello Stato concede in esercizio alla ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, per tutti gli usi termali e terapeutici e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione le tre Grotte Termali in Santa Cesarea, comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di *Grotta Grande*, *Grotta Gattulla* e *Grotta Fetida*.

Le sovraindicate tre Grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Demanio e con tutte le proprietà stabili di ragione erariale attinenti alle tre Grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle Grotte *Grande* e *Gattulla*, le strade di accesso ed i passaggi, e coi diritti e gli obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione.

Art. 2.

DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione fatta con l'atto 3 febbraio 1902 è prorogata, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite colla presente convenzione per altri 40 anni, a partire dal 1° maggio 1933, perciò sarà duratura fino al 30 aprile 1973.

Art. 3.

CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE.

In corrispettivo della concessione la Ditta dovrà pagare al Demanio:

a) sino al 30 aprile 1919, l'annuo canone fisso di lire 1500 (lire millecinquecento);

b) dal 1° maggio 1919 al termine della concessione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima secondo i criteri indicati qui di seguito.

I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, art. 20: per le assicurazioni, art. 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, art. 32); e dalle quote di ammortamento del successivo art. 10, costituiscono l'utile netto.

Tale utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale che, corredata dei documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovrà presentare al Demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le sue eventuali osservazioni non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sarà liquidata anno per anno sull'utile netto così stabilito, nella seguente misura:

sulle prime lire 20,000	il 10 %
da lire 20,001 a lire 40,000	il 20 %
da lire 40,001 a lire 60,000	il 30 %
da lire 60,001 a lire 100,000	il 40 %
oltre le lire 100,000	il 50 %

Art. 4.

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo fisso di cui al precedente articolo 3, lettera a) dovrà essere pagato ad anticipata anticipata, compiendone l'integrale versamento - improrogabilmente entro il 15 aprile di ciascun anno - nel modo e nel luogo che saranno designati dall'Amministrazione demaniale.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente art. 3, lettera b), sarà del pari versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarità del bilancio dell'azienda, avrà comunicata alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le

norme del testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5.

ECCEDENZE DELLE SPESE D'ESERCIZIO SUI PROVENTI.

Qualora uno o più bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sarà ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta dal Demanio sarà segnata a suo debito nel bilancio annuale.

Alla fine di ciascun decennio a partire dal 1° maggio 1919 e alla fine dell'ultimo quinquennio della concessione tale percentuale di perdita sarà dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di compartecipazione degli utili. In nessun caso il demanio dello Stato potrà essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avrà percepito per utili nel decennio; nè sarà concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto od in parte compensate con gli utili.

Art. 6.

CONSEGNE.

Entro tre mesi dalla approvazione della presente convenzione, si procederà alla consegna di tutto quanto è incluso nella concessione, comprendendovi anche quei beni dei quali la Ditta si trovi già nel possesso legale e materiale. All'uopo sarà compilato apposito verbale, corredato dai tipi dimostrativi delle opere esistenti.

Nel modo stesso si procederà alla consegna alla Ditta concessionaria delle nuove opere, forniture ed acquisti che saranno ulteriormente eseguiti per conto del Demanio nel corso del contratto.

Art. 7.

NUOVI LAVORI E FORNITURE.

La Ditta concessionaria oltre i lavori e le forniture già eseguiti in dipendenza del contratto di affitto 3 febbraio 1902, dovrà, sempre, a sue cure e spese e a suo rischio e pericolo, eseguire gli altri lavori e forniture, per l'importo complessivo presunto di lire 812,300 (dico lire ottocentododicimilatrecento) qui appresso specificati:

1° Costruzione di un nuovo stabilimento balneario sulla Grotta *Gattulla*, e sistemazione della Grotta stessa;

2° Costruzione dell'accesso alla Grotta *Felida* e sistemazione della Grotta stessa;

3° Costruzione di strada di accesso agli stabilimenti, di piazzali ed accessori;

4° Sistemazione dei due vecchi stabilimenti balneari esistenti sulle Grotte *Gattulla* e *Grande*.

I lavori e le forniture di cui sopra saranno eseguiti secondo i progetti di massima fatti compilare dalla Ditta concessionaria in data 22 maggio 1913 dall'ingegnere privato signor Pasquale Ruggieri di Lecce. Tali progetti saranno sottoposti a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio.

La revisione non dovrà recare una spesa maggiore di quella sopra indicata, nè alterare la natura delle opere; dovrà altresì assicurare l'approssimativa rispondenza dei prezzi col complessivo importo del *forfait*, tenendo all'uopo presenti i prezzi del progetto approvato col contratto 3 febbraio 1902, in rapporto al costo attuale della mano d'opera. Le risultanze della revisione per divenire definitive dovranno essere accettate dal Demanio e dalla Ditta concessionaria con apposita dschiarazione scritta.

Art. 8.

ACQUISTO TERRENI - INTESAZIONI CATASTALI.

Il Demanio provvederà a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente art. 7 e precisamente le proprietà private, rustiche e urbane, che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate a tratteggio rosso nel tipo dimostrativo che forma parte integrante della presente convenzione.

L'indennità di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate entro il limite di lire 37,700 (dico lire trentasettemilasettecento) dalla Ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sarà contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente art. 10 insieme alle somme erogate per i nuovi lavori.

I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto al nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo e quelle già eseguite in conformità del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Art. 9.

ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE « À FORFAIT ».

È condizione essenziale della convenzione che la esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 7 si intenda assunta dalla Ditta concessionaria *à forfait* per la somma che risulterà in seguito alla revisione dei progetti accettata dalle parti.

Epperò, qualunque possa essere il costo effettivo in più o in meno dei nuovi lavori e forniture, tanto la Ditta concessionaria quanto il Demanio non avranno diritto nè a rimborsi, nè a compensi.

Art. 10.

AMMORTAMENTO IMPORTO LAVORI E FORNITURE.

L'ammortamento della somma risultante dalla revisione di cui agli art. 7 e 9 pei nuovi lavori e forniture, e la somma residua di lire centodiecimila, già erogata dalla Ditta pei lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata all'attuazione della presente convenzione, sarà compiuto in quaranta annualità, a partire dall'anno di esercizio 1919, e verrà calcolato, con l'interesse composto a scalare del cinque per cento, in una somma annua fissa ed eguale.

Cominciando con l'anno di esercizio 1919, in

ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria è tenuta, giusta l'art. 3, a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio, sarà iscritta integralmente, nella parte passiva, l'anzidetta quota annua di ammortamento.

Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dell'esercizio, depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la parte di essa che rimarrà insoddisfatta, sarà riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento, nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualità di ammortamento di competenza.

È però patto espresso e inderogabile, che quale possa essere allo scadere della presente convenzione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui al precedente art. 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, la Ditta concessionaria non avrà diritto di ripetere dal Demanio il relativo rimborso, pure restando tali lavori e fornitura di assoluta proprietà del Demanio.

Art. 11.

RIDUZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER MANCATI LAVORI E FORNITURE.

Qualora la Ditta concessionaria non eseguisca, in tutto o in parte, nel termine stabilito i nuovi lavori e le forniture di cui al precedente articolo 7, giusta quanto è indicato nel capitolato speciale annesso ai progetti, la somma stabilita *à forfait* pei lavori e le forniture di cui agli articoli 7 e 9 dovrà essere diminuita, agli effetti dell'ammortamento, dell'importo corrispondente ai lavori e forniture non eseguiti, desunto dai valori rispettivamente indicati per categoria nel prospetto di cui all'articolo 1° del capitolato speciale sovraddetto.

Art. 12.

TERMINE DEI LAVORI E FORNITURE. — COLLAUDO.

I nuovi lavori e le forniture contemplate nell'art. 7 dovranno farsi e completarsi entro il 30 aprile 1918, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti.

È in facoltà della Ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potrà ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potrà eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la Ditta abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad essa Ditta sarà applicata, per ogni anno di ritardo, una penalità eguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte.

Agli effetti di tale penalità la frazione di anno vale per anno intero.

Se però la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la metà dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la Ditta si è obbligata di compiere, il Demanio potrà promuovere dal Collegio arbitrale di cui all' art. 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente convenzione.

L'Amministrazione demaniale avrà diritto di far assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui trattasi, persona di sua fiducia. L'Amministrazione inoltre provvederà al collaudo dei lavori e delle forniture in parola, per accertare se tali lavori e forniture sono stati eseguiti con buon materiale, secondo le migliori regole dell'arte e in conformità del ripetuto capitolato speciale e dei relativi disegni.

Le spese di collaudo saranno a carico esclusivamente della Ditta concessionaria.

Art. 13.

CAUZIONE SPECIALE PEI LAVORI FORNITURE ED ACQUISTI.

La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sarà garantita da una cauzione speciale di lire 30,000 da prestarsi entro il mese successivo alla approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Demanio dello Stato avrà facoltà di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che

possa spettargli, delle penalità di cui al precedente articolo 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della Ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti.

In tali casi la Ditta nel termine improrogabile di 15 giorni, dovrà reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di lire 30,000.

Lo svincolo e la restituzione di questa speciale cauzione si farà soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, semprechè dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 14.

ARBITRATO PER LE QUESTIONI IN MATERIA DI LAVORI, FORNITURE ED ACQUISTI.

Tutte le questioni tecniche che possono sorgere circa la esecuzione dei nuovi lavori, forniture ed acquisti di cui agli articoli 7 ed 8 saranno risolte inappellabilmente da tre periti arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla Ditta concessionaria ed il terzo dai due arbitri così nominati, ed in caso di disaccordo dal presidente della Corte d'appello di Trani.

La remissione alla decisione degli arbitri si intende stabilita e stipulata fra le parti come clausola compromissoria, ai sensi ed agli effetti del titolo preliminare. Capitolo II del Codice di procedura civile.

Le spese occorrenti per la nomina, per la convocazione degli arbitri e per l'emissione del loro giudizio saranno a carico del Demanio e della Ditta concessionaria in parti uguali.

Art. 15.

ARREDAMENTO DEGLI STABILIMENTI.

I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli stabilimenti tanto vecchi quanto di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche ed, eventualmente, gli impianti telefonici per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti e i diversi stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a spese della Ditta

concessionaria, la quale avrà anche l'onere della loro manutenzione, e quello del ricambio e della sostituzione degli oggetti ed impianti che per l'uso o per altra causa qualsiasi venissero a mancare o si rendessero inservibili; rimanendo però tutti detti mobili o impianti di proprietà di essa Ditta.

Nessun rimborso di spesa la Ditta concessionaria avrà diritto di pretendere dal Demanio per le forniture, la manutenzione, i ricambi, le sostituzioni di cui sopra.

Come compenso dell'onere assunto pei titoli anzidetti la Ditta potrà soltanto esporre la cifra fissa ed invariabile di lire 1300 annuali, che sarà iscritta fra le spese generali di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

Al termine della concessione o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, l'Amministrazione demaniale avrà la facoltà di ritenere in tutto od anche solo in parte i mobili e gli impianti sovra indicati, corrispondendo alla Ditta concessionaria il prezzo che sarà determinato di comune accordo, o in difetto di accordo, da un collegio arbitrale da costituire in conformità del precedente articolo 14.

Art. 16.

CURE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE.

Qualora la Ditta concessionaria, oltre alle cure dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'Azienda termale, d'introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie avrà facoltà di farlo previo accordo col Demanio, che si pronuncierà sentita l'Autorità sanitaria.

A tal fine i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale è anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari e accessorie dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese esclusive della Ditta concessionaria.

A titolo di compenso per dette spese e per l'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi e impianti di cui sopra, la Ditta potrà soltanto esporre annualmente fra le spese generali d'esercizio nella parte passiva del bilancio dell'azienda, una somma commisurata al 12 per cento dell'importo effettivamente speso per la provvista degli apparecchi e per il loro impianto.

Tali apparecchi ed impianti rimangono di proprietà della Ditta. Al termine della concessione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, il Demanio avrà però facoltà di ritenere in tutto o in parte gli apparecchi e gli impianti anzidetti corrispondendo alla Ditta concessionaria il prezzo che sarà determinato con le norme dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili od impianti di cui trattasi nell'articolo precedente, si farà un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, nel bimestre che precede l'apertura degli Stabilimenti, allo scopo di constatarne le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Art. 17.

SUBAFFITTO E CESSIONE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

È assolutamente vietato alla Ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformità dei successivi articoli 34 e 35.

La Ditta concessionaria però, senza che venga meno la sua diretta responsabilità come contraente coll'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone ed anche costituire una Società, se e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Art. 18.

DIVIETO DI ESERCIZI CONCORRENTI.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare né direttamente né indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona, altre aziende

termali di qualsivoglia natura nella provincia di Lecce, senza aver riportato al riguardo la preventiva autorizzazione del Demanio.

Art. 19.

GODIMENTO DELLE NUOVE SORGENTI.

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali nella proprietà demaniale data in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potrà la Ditta concessionaria impossessarsene od usarne senza il consenso del Demanio, il quale però ne rilascerà il godimento alla Ditta medesima; fermo il patto del corrispettivo proporzionale sugli eventuali maggiori utili, a termini dell'art. 3, lettera b.

Il Demanio si impegna altresì a dare la preferenza alla Ditta concessionaria pel godimento delle nuove sorgenti termo-minerali di spettanza demaniale che si scoprissero in altre località della provincia di Lecce. Tale godimento sarà subordinato alle condizioni che verranno all'occorrenza pattuite, in armonia con la presente convenzione, e cesserà col cessare di questa ultima.

Art. 20.

RIPARAZIONI E MANUTENZIONE.

La Ditta concessionaria durante l'esercizio della concessione dovrà provvedere, a sue cure e sotto la sua responsabilità, a tutte le riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie, anche se dovute a difetti originari di costruzione, occorrenti per ben conservare e per mantenere in perfetto stato così le tre Grotte termali, come gli stabilimenti relativi, il macchinario, le vie di accesso, i piazzali, i giardini e gli accessori tutti compresi nell'esercizio.

Del pari la Ditta concessionaria dovrà provvedere pel cambio di quei macchinari e loro accessori dei quali sono forniti gli Stabilimenti e che per guasti o per l'uso si rendano inseribili.

Qualora il cambio riguardi le caldaie, i motori, le pompe, i serbatoi d'acqua e gli apparecchi di disinfezione, il cambio medesimo deve essere preventivamente autorizzato dal Demanio, cui spetta collaudare i nuovi impianti compiuti.

Art. 21.

ASSICURAZIONE DEGLI STABILIMENTI.

La Ditta concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi, del fulmine e dello scoppio del gas, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari ed annessi edifici pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale.

Art. 22.

TUTELA DAGLI ABUSI DEI TERZI.

Verificandosi da parte o per opera dei terzi alcuna innovazione o servitù, o qualunque pregiudizio anche minimo a carico degli immobili compresi nella concessione, la Ditta concessionaria sarà tenuta, non solo ad opporvisi, ma anche a renderne subito intesa l'Amministrazione demaniale, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifazione dei danni che ne fossero derivati.

Art. 23.

DIVIETO DI LAVORI NON PREVISTI IN CONTRATTO.

Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori e forniture di che all'articolo 7, la Ditta concessionaria non potrà modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione essa Ditta sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessità o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamenti degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso più comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il De-

mauo si impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione e che l'ammontare complessivo di detti nuovi lavori non abbia da superare le lire trecentomila;

b) che l'esecuzione di detti nuovi lavori sia assunta dalla Ditta concessionaria alle stesse condizioni stabilite per i lavori di cui all'art. 7 e che la spesa relativa sia ammortizzata coi criteri di cui all'art. 10 nel periodo intercedente fra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti, compreso il corrispettivo in forma di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.

Art. 24.

REGIME DOGANALE E MARITTIMO.

Per quanto riguarda la vigilanza doganale e la polizia marittima, l'esercizio della concessione si intende soggetto alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 25.

RICERCHE SCIENTIFICHE.

Quando di comune accordo fra il Demanio e la Ditta concessionaria si riconosca l'opportunità e la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque termali e sulle sorgenti, la spesa relativa sarà imputata fra le spese di esercizio.

Art. 26.

ZONA DI MARE ANTISTANTE ALLE GROTTI.

Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non consentire concessioni per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nelle zone di mare antistanti al tratto di costa compreso fra le imboccature delle *Grotte Fetida* e *Gattulla* e lateralmente alle Grotte stesse per un tratto di 300 metri.

Art. 27.

CONCESSIONE DI SPAZIO MARINO PER USO BALNEARE.

Qualora la Ditta concessionaria lo richiederà e nel punto che essa designerà di volta in volta, le sarà consentito di utilizzare gratuitamente uno spazio non superiore a metri quadrati 5000 nella zona di mare antistante al tratto di costa che da 300 metri prima della imboccatura della Grotta Fetida si estende fra questa e la Grotta Gattulla e si svolge per altri 300 metri oltre l'imboccatura di quest'ultima.

La zona richiesta non potrà servire che per impianti destinati all'esercizio di bagni marini.

È espressamente inteso che anche l'esercizio di bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti del precedente art. 16 e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'Azienda anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale sugli utili netti a favore del Demanio.

Art. 28.

STAGIONE DI CURA E PUBBLICITÀ.

Gli stabilimenti balneari dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 1° giugno, nè potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

L'apertura sarà annunciata per cura della Ditta concessionaria almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovrà darsi la massima diffusione.

Un esemplare di tali avvisi sarà prima della pubblicazione inviato all'Intendenza di finanza di Lecce, alla quale è riservata la facoltà di introdurre le aggiunte e le modificazioni che crederà del caso.

È fatto obbligo alla Ditta concessionaria di provvedere nel modo più efficace per la pubblicità relativa all'Azienda, sia direttamente sia partecipando alle speciali Associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

Il Demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicità che giudicherà non convenienti.

Art. 29.

RAPPRESENTANZA LOCALE
DELLA DITTA CONCESSIONARIA.

Un rappresentante della Ditta concessionaria dovrà fissare la sua residenza negli stabilimenti balneari dal 1° maggio a tutto il 15 ottobre di ogni anno per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dello esercizio.

Art. 30.

BAGNI GRATUITI.

Sarà obbligo della Ditta concessionaria, nei mesi di giugno e settembre di fornire a 120 poveri, divisi in quattro gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di quindici giorni, bagni gratuiti nelle grotte esercite.

Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei comuni di Minervino e di Ortelle.

L'ammissione dei poveri ai bagni gratuiti spetta all'Intendenza di finanza di Lecce sentito il medico provinciale e la Ditta concessionaria.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a detta Intendenza per mezzo del sindaco del comune di residenza non più tardi del 15 aprile, ed in essa saranno chiaramente indicati il cognome, nome, paternità ed età del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) il certificato di miseria rilasciato dal sindaco del comune di provenienza, confermato dall'agenzia delle imposte;

b) il certificato del medico condotto del comune di provenienza.

La domanda ed i certificati saranno in carta libera.

Spetta alla Ditta concessionaria di stabilire i turni e gli orari in cui i poveri dovranno prendere il bagno.

Art. 31.

SERVIZI IGIENICO-SANITARI.

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti e la scelta del personale medico dovranno riportare l'approvazione del

Demanio, che si pronuncierà sentita la Direzione generale della Sanità pubblica.

La Ditta concessionaria sarà inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti, le saranno impartite, a termine della legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sarà subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato, previa la ispezione locale.

Art. 32.

ONERI TRIBUTARI.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse di commercio, quella di licenza di esercizio ed ogni altra imposta, tassa od aggravio, anche straordinario, che per legge e per consuetudine sono dovuti dai conduttori, saranno a carico della Ditta concessionaria.

L'imposta sui terreni e fabbricati sarà a carico dell'Amministrazione demaniale limitatamente alla parte erariale ed a carico della Ditta concessionaria per la parte provinciale e comunale, comprese le addizionali alle imposte sui terreni e fabbricati.

Art. 33.

RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

Alla scadenza della presente convenzione tutte le costruzioni con i loro accessori, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione saranno rilasciati, insieme alle tre Grotte, nella piena ed assoluta disponibilità del demanio dello Stato, che ne è proprietario, senza che questo sia tenuto a dare alcun corrispettivo per nessun titolo alla Ditta concessionaria; così essendo convenuto per patto espresso ed assoluto, in difetto del quale non si sarebbe stipulata la presente convenzione.

Tutte le costruzioni di cui sopra dovranno dalla Ditta essere rilasciate al Demanio in perfetto stato di manutenzione, nel termine di quindici giorni dopo la scadenza della convenzione, senza che la Ditta medesima possa, per nessuna ragione e anche in pendenza di contestazioni giudiziarie, ritardare la consegna oltre il termine fissato.

Art. 34.

INADEMPENZE O VIOLAZIONI DEI PATTI.

Qualora la Ditta concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Demanio avrà facoltà di procedere a rischio e pericolo, e in luogo e per conto della Ditta stessa, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto e il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Ditta concessionaria - ove ritenga ciò necessario e conveniente - affinchè entro un congruo termine, che sarà fissato dal Demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine senza che la Ditta concessionaria abbia ottemperato alla fattale ingiunzione, il Demanio riferirà senz'altro al giudizio arbitrale, in conformità del successivo art. 40, la proposta di applicare alla Ditta medesima per le inadempienze o violazioni contrattuali una penalità non minore di lire 1000 nè maggiore delle lire 5000, oltre il risarcimento dei danni ed accessori.

Qualora, ciò malgrado, la Ditta persista nella inosservanza, o nella resistenza contrattuale, il Demanio deferirà al collegio arbitrale la proposta di rescindere la presente convenzione.

Nei casi però in cui la Ditta: 1° o non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabilito; 2° o non provveda all'esercizio della concessione, oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la normale stagione balneare l'esercizio stesso, senza giusto motivo; 3° o eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo al precedente art. 18; 4° o non presenti al Demanio i regolari bilanci annuali, il Demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salvo alla Ditta concessionaria la facoltà di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale giusta l'art. 40.

Art. 35.

EFFETTI DELLA RESCISSIONE
DELLA CONVENZIONE.

La rescissione della convenzione, ai termini del precedente art. 33, importerà il pieno di-

ritto al Demanio di incamerare le cauzioni di cui agli articoli 13 e 39 a titolo di penalità e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione o diritto.

Inoltre la Ditta concessionaria, avrà l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Demanio proprietario e senz'altro diritto che quello al compenso di cui in appresso, le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.

Il Demanio sarà tenuto unicamente a corrispondere alla Ditta concessionaria un compenso equivalente, senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti compiuti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e della presente convenzione, che ancora non fosse ammortizzato nei modi previsti dall'art. 10.

Art. 36.

SCIoglimento DEL CONTRATTO
PER FORZA MAGGIORE.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle tre Grotte venissero a mancare o le dette Grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a termini dell'art. 1578 del Codice civile, la Ditta concessionaria dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Demanio proprietario tutto quanto rimane delle Grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione e il Demanio dovrà corrispondere alla Ditta concessionaria la metà dell'importo dei lavori delle forniture e degli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione, non ancora ammortizzato giusta il precedente art. 10.

Tale importo sarà determinato, senza interessi, in base alla cifra complessiva stabilita giusta il 1° comma dell'art. 10 ai fini dell'ammortamento.

Nel caso di disaccordo, fra Demanio e la Ditta concessionaria circa l'applicabilità dello scioglimento del contratto, la risoluzione della controversia sarà deferita in conformità dell'art. 10 agli arbitri, i quali, ove ritengano

non essere il caso della risoluzione, determineranno, in base al nuovo stato di fatto, le condizioni secondo le quali debbano essere regolati gli ulteriori rapporti giuridici contrattuali fra Demanio e Ditta concessionaria.

Art. 37.

RISCATTO DELLA CONCESSIONE.

Il Demanio, per ragioni d'interesse pubblico o d'interesse generale dello Stato, si riserva la facoltà di procedere non prima del maggio 1934, al riscatto della presente concessione. In tal caso, la Ditta concessionaria dovrà lasciare nella piena ed assoluta disponibilità del Demanio proprietario le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.

Il riscatto dovrà essere preceduto dal preavviso di un anno e darà diritto alla Ditta concessionaria ai seguenti compensi:

a) Al rimborso senza interessi dell'importo effettivo dei lavori, forniture ed acquisti di cui sopra non ancora ammortizzati al momento del riscatto.

b) Ad un compenso, corrispondente al valore che avrebbero al momento del riscatto, al saggio dell'interesse legale, gli utili di esercizio che verrebbero a mancare negli anni restanti della pattuita concessione, purchè però nella valutazione il coefficiente dato dal numero degli anni non superi quello di venti, a termini dell'art. 25 della legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Quest'ultimo compenso verrà stabilito prendendo per base la media annuale della quota degli utili netti di esercizio, di cui all'art. 3, lettera b, spettanti alla Ditta concessionaria nel quinquennio immediatamente antecedente all'anno in cui avverrà il riscatto, tolti gli anni di maggiore e di minor profitto.

La risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere sul modo di determinare detti compensi sarà deferita, in conformità dell'articolo 40, agli arbitri.

Art. 38.

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIENDA.

Per tutti gli effetti della presente convenzione, in particolare ai fini della liquidazione

del corrispettivo, in base agli utili di esercizio, il Demanio avrà diritto di vigilare e controllare, nei modi che crederà migliori, la gestione dell'azienda termale.

A tale scopo la Ditta concessionaria dovrà principalmente:

a) permettere ai funzionari all'uopo delegati di accedere liberamente, ed in ogni tempo, agli stabilimenti, alle grotte ed alle loro dipendenze, per tutte le verifiche che si ritengano opportune;

b) mettere in ogni tempo a disposizione dei detti funzionari le contabilità dell'azienda coi relativi documenti giustificativi, pel loro esame.

Le nomine riguardanti il personale direttivo, tecnico ed amministrativo dell'azienda, e la determinazione degli stipendi ed assegni dovuti al personale stesso e a quello sanitario di cui all'art. 31 saranno subordinati al nulla osta del Demanio. Le divergenze che eventualmente sorgessero al riguardo saranno deferite al giudizio degli arbitri di cui all'articolo 40.

Il Demanio si riserva di istituire un Commissariato governativo presso gli stabilimenti, pel diretto esercizio della vigilanza.

Art. 39.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'ammontare della cauzione da prestarsi dalla Ditta concessionaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione sarà di lire 10,000 (dico lire diecimila).

La cauzione verrà prestata entro quindici giorni dalla firma del contratto mediante deposito nella Cassa depositi e prestiti in numerario, biglietti di banca aventi corso legale nel Regno o titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, ovvero con la formale annotazione di vincolo sopra corrispondente certificato nominativo di rendita pubblica.

Quando l'Amministrazione demaniale, per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualità di corrispettivo o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dal contratto o dalle leggi e regolamenti in vigore, fosse costretta ad incamerare od a spendere in tutto od in parte la prestata cauzione, questa dovrà

per cura della Ditta concessionaria, e dentro un mese dall'invito ricevuto, essere reintegrata nel normale ammontare di lire 10,000 (lire diecimila), salvo in difetto, la facoltà dell'Amministrazione di promuovere, a' termini del precedente articolo 34, la rescissione del contratto, facendo proprio a titolo di penalità il residuo importo della cauzione stessa, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento dei danni, e fermo restando il disposto dell'articolo 35 della presente convenzione.

La cauzione sare restituita quando la presente convenzione avrà cessato di avere efficacia o per normale scadenza o per altra causa non imputabile alla Ditta concessionaria, dopo che questa avrà provato di avere adempiuto le obbligazioni tutte con la medesima assunte e salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 40.

ARBITRATO PER LA INTERPRETAZIONE
ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Se insorgerà qualche dubbio circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o qualche controversia circa la loro esecuzione, la questione sarà risolta in via amministrativa, in primo grado dalla Intendenza di finanza di Lecce, ed in secondo grado dal Ministero delle finanze.

Ove la Ditta concessionaria non accetti le decisioni emesse in via amministrativa o queste non le siano comunicate entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso all'Intendenza di finanza, la controversia sarà risolta inappellabilmente da tre arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla Ditta concessionaria e il terzo dai due arbitri così nominati, e in caso di disaccordo dal Presidente della Corte di appello di Trani.

La remissione alla decisione degli arbitri si intende qui stabilita come clausola compromissoria, ai sensi e agli effetti del titolo preliminare, capo II, del Codice di procedura civile.

Art. 41.

DEFINIZIONE DELLE CONTESTAZIONI IN CORSO.

Il contratto 3 febbraio 1902 cessa di aver vigore dalla data di approvazione della presente convenzione che lo sostituisce in ogni sua parte,

e per effetto della quale si intendono troncate, rimosse o definite, nel modo più assoluto, le contestazioni sorte o che potrebbero sorgere in dipendenza della esecuzione del mentovato contratto 3 febbraio 1902.

Art. 42.

CONDIZIONE SOSPENSIVA PEL DEMANIO.

La presente convenzione, mentre impegna fin da ora la ditta Oronzo Sticchi e Figli di Maglie, non sarà esecutiva pel Demanio se non dopo approvata per legge.

Art. 43.

SPESE DEL CONTRATTO E CONSEGUENTI.

Saranno a carico esclusivo della Ditta concessionaria tutte le spese occorrenti per la stipulazione del contratto, per la sua registrazione, per la copia esecutiva di esso da consegnarsi al Demanio, per formalità ipotecarie, per pubblicazioni ed inserzioni se del caso e tutte le altre che saranno diretta conseguenza della stipulazione del contratto.

Art. 44.

ELEZIONI DI DOMICILIO.

Agli effetti della presente convenzione la Ditta concessionaria elegge domicilio legale nella segreteria del municipio di Lecce.

La presente convenzione, scritta da persona di mia fiducia, consta di fogli undici e pagine quarantuno e di essa e degli allegati ho data lettura a chiara ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti le quali dichiarano di trovarla conforme alla loro volontà e coi testimoni medesimi e col rappresentante di S. E. il ministro delle finanze e con me funzionario rogante si sottoscrivono in segno di accettazione e conferma.

CAMILLO PEANO.

LUIGI BARILE, *rappresentante il Demanio.*

SAVERIO STICCHI.

AFREDO CODACCI-PISANELLI, *teste.*GIUSEPPE SCAZZA, *teste.*EUGENIO MOLLAME, *teste.*GIOVANNI D'ALESSANDRO, *funzionario rogante.*

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli** » (N. 1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la iscrizione della somma di L. ottantacinquemilacinquecentosettantacinque (85,575), da operarsi con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1912 13 onde provvedere al pagamento della rata di saldo dei lavori suppletivi di completamento del secondo lotto nell'edificio di Castelcapuano in Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Approvazione del piano regolatore della parte alta della valle di S. Ugo a Genova** » (N. 1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Approvazione del piano regolatore della parte alta della valle di S. Ugo a Genova** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1095).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore della parte alta della Valle di S. Ugo in Genova, nella zona compresa fra via Ambrogio Spinola, via Napoli, via Paleocapa e Salita Oregina, compilato da quell'ufficio tecnico municipale ed approvato dal Consiglio comunale in data 18 aprile 1910. Un esemplare di questo piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici sarà depositato nello Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle nuove vie di comunicazione nel piano stesso comprese, a mente degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà la facoltà di approvare con Regio decreto, previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della citata legge 25 giugno 1865, le modificazioni al piano che nel corso della sua attuazione fossero riconosciute opportune e deliberate dal comune.

(Approvato).

Art. 4.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Genova ed approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 5.

È assegnato il termine di anni 25 per l'esecuzione del piano, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio » (N. 1087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il capoluogo e la frazione Mosorrofa del comune di Cataforio restano compresi, agli effetti dello spostamento dell'abitato, nella tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti » (N. 1105).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1105).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1913 il ruolo organico della Corte dei conti è stabilito in conformità dell'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

Gli attuali segretari di 2^a e 3^a classe conseguiranno le promozioni in base all'organico approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304, modificato dalla legge 13 luglio 1910, n. 431, per i posti di segretario di 1^a e di 2^a classe, fino a che tutti abbiano raggiunto la 1^a classe.

Gl'impiegati che risulteranno in eccedenza al ruolo organico della carriera di concetto saranno conservati temporaneamente in soprannumero nel grado e nella classe che presentemente occupano.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale, proposto dal ministro del tesoro, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per l'esercizio del riscontro della Corte medesima sugli impegni delle spese in rapporto alle somme debitamente autorizzate.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

TABELLA ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE.

Ruolo organico del personale della Corte dei conti.

	Numero dei posti		Stipendio	
	per classe	per grado	individuale	complessivo
MAGISTRATURA.				
Presidente	1	1	15,000	15,000
Presidenti di Sezione	3	3	12,000	36,000
Consiglieri	16	16	10,000	160,000
Procuratore generale	1	1	10,000	10,000
Vice Procuratore generale	1	1	9,000	9,000
Segretario generale	1	1	9,000	9,000
Referendari	di 1 ^a classe	24	8,000	96,000
	di 2 ^a classe		7,000	84,000
		47		419,000
CARRIERA DI CONCETTO.				
Direttori superiori	3	3	9,000	27,000
Capi Divisione	di 1 ^a classe	18	8,000	72,000
	di 2 ^a classe		7,000	63,000
Capi Sezione	di 1 ^a classe	72	6,000	228,000
	di 2 ^a classe		5,000	170,000
Primi Segretari	di 1 ^a classe	92	4,500	207,000
	di 2 ^a classe		4,000	184,000
Segretari	di 1 ^a classe	123	3,500	140,000
	di 2 ^a classe		3,000	120,000
	di 3 ^a classe		2,500	100,000
	di 4 ^a classe		2,000	26,000
		318		1,337,000

Segue TABELLA ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE.

	Numero dei posti		Stipendio		
	per classe	per grado	individuale	complessivo	
CARRIERA D'ORDINE.					
Archivisti capi	11	11	4,000	44,000	
Archivisti	di 1ª classe	78	3,500	157,500	
	di 2ª classe		33	3,000	99,000
Applicati	di 1ª classe	134	2,500	167,500	
	di 2ª classe		47	2,000	94,000
	di 3ª classe		20	1,500	30,000
		223		592,000	
PERSONALE DI SERVIZIO.					
Commessi e capi uscieri.	di 1ª classe	4	2,000	8,000	
	di 2ª classe	10	1,800	18,000	
Uscieri	di 1ª classe	15	1,600	24,000	
	di 2ª classe	9	1,400	12,600	
	di 3ª classe	2	1,200	2,400	
Inservienti	11		1,200	13,200	
		51		78,200	
RIEPILOGO					
Magistratura	47	...	419,000	
Carriera di concetto	318	...	1,337,000	
Carriera d'ordine	223	...	592,000	
Personale di servizio	51	...	78,200	
		639		2,426,200	

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento della R. Avvocatura Erariale » (N. 1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della Regia Avvocatura erariale ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1106).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 1, primo capoverso, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1907, n. 485, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali; inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

Art. 3. La Regia Avvocatura erariale è costituita dall'Avvocatura generale erariale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice-avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali a norma dell'annessa tabella.

Le attribuzioni dell'Avvocatura generale era-

riale e quelle delle Avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

La distribuzione del personale addetto alla Regia Avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi col regolamento.

Art. 5. Dal 1° luglio 1913, il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle Regie Avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 6. I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 14 della citata legge 19 dicembre 1912, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7. — I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'art. 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di Magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di esercizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8. Le promozioni di grado del personale delle Regie Avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvo-

cato generale erariale l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 5 della presente legge:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense;

b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Questo disegno di legge sotto il modesto titolo di « Riordinamento della Regia Avvocatura erariale » contiene delle disposizioni molto importanti; per noi anzi il disegno di legge è anche più importante, in quanto molte cose rinvia, contrariamente all'usato, al regolamento. Ad ogni modo, ci troviamo in una condizione, in cui discussioni non si possono fare, sia perchè l'altro ramo del Parlamento è ormai chiuso, sia perchè sono prossime le elezioni generali. Ciò non toglie però che, se io non posso discutere partitamente il disegno di legge, posso invece domandare all'onor. ministro una dichiarazione, la quale non solo mi è imposta dal mio dovere, ma anche dal desiderio di giustizia. Infatti, dalla dichiarazione che farà l'on. ministro, tanto se essa corrisponderà al mio intendimento, quanto se sarà contraria, deriverà questo effetto; che forse si elimineranno questioni, che ormai sono diventate troppo frequenti; e la quarta Sezione del Consiglio di Stato sa bene quanti reclami si inoltrino contro le disposizioni di leggi, che riguardano la carriera degl'impiegati.

Ecco la dichiarazione che io desidero dalla gentilezza dell'onor. ministro.

La Regia avvocatura erariale è, con questo disegno di legge, costituita a questo modo: Avvocato generale 1; vice avvocato generale erariale 1; sostituti avvocati generali erariali 4;

poi vengono gli avvocati distrettuali, i procuratori ecc., ma di questi non mi occupo.

L'art. 8 regola il modo come si debbono verificare le promozioni; stabilisce cioè una regola, che pare una regola generale, definitiva e da non ammettere eccezioni. Dice infatti l'articolo 8: « Le promozioni di *grado* del personale delle Regie avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado immediatamente inferiore ».

Segue poi un'altra regola per le promozioni che riguardano unicamente la *classe*. Mentre l'articolo nella prima parte ha già stabilito quello che ha avuto l'onore di leggere, che cioè le promozioni avvengono per merito, segue poi il quarto comma, il quale sancisce che al posto di vice avvocato generale erariale e alla metà dei posti vacanti in ciascun grado e in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati *possono* essere nominati ecc.

Quel « possono » pare che lasci al Ministero, e dico al Ministero perchè è il Consiglio dei ministri che provvede, la mano libera in queste promozioni, prescindendo anche, e del tutto, dall'esame se tra i quattro sostituti avvocati ve ne sia alcuno meritevole della nomina, o meglio della promozione a vice avvocato generale.

Ora, a me pare che se così dovesse interpretarsi l'articolo, ne verrebbe una doppia e non desiderabile conseguenza.

La prima è che il Ministero (e quando io parlo del Ministero parlo impersonalmente, perchè ritengo che tutti i ministri vogliano fare e facciano giustizia) può esser sospettato di parzialità, di volersi lasciare mano libera per fare favori, e questo è da evitare.

Seconda conseguenza è che si tarpano le ali allo zelo dei sostituti avvocati erariali, che, dopo lunghi anni di lavoro, si possono veder sfuggire la meritata promozione, perchè al ministro piace chiamare a quel posto un estraneo all'Avvocatura. Io ammetto che il Ministero possa e debba scegliere, ma solo quando non trovi in coloro, che hanno consumato lunghi anni nella carriera, chi sia meritevole per dottrina ed intelligenza della promozione al più alto grado di viceavvocato generale.

Quindi io desidererei che l'on. ministro dichiarasse se questa parola « possono » debba

intendersi nel senso che quando tra i sostituti avvocati erariali non trovasi chi sia meritevole possa il Governo nominare un estraneo al posto di viceavvocato generale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Anzitutto mi preme dichiarare che le disposizioni del disegno di legge, che rinviano al regolamento, contengono in piccola parte una delegazione di poteri legislativi, ma per il rimanente sono l'esplicazione del diritto, che ha il potere esecutivo, di regolare con norme particolari l'applicazione delle leggi.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Petrella, debbo confermare che il disegno di legge è informato al concetto di costituire dell'Avvocatura erariale un organismo sceltissimo perchè si possa provvedere alla vigorosa difesa degli interessi dello Stato, che talune volte assumono una importanza economica di primissimo ordine.

Questo fine il Governo, col proporre il presente disegno di legge, ha inteso raggiungere elevando gli stipendi in misura che rappresentino una vera eccezione nei tipi degli stipendi italiani. Tanto vero che mentre lo stipendio iniziale nell'Amministrazione italiana è di lire 2000, ed eccezionalmente di 3000, per i funzionari dell'Avvocatura erariale lo stipendio iniziale verrebbe stabilito in 5000 lire. In questo modo con alti stipendi si è, a me sembra, giustamente provveduto agli interessi economici delle persone. Ma il Governo si è preoccupato soprattutto di provvedere alla difesa degli importanti interessi pubblici, e ha pensato che l'Avvocatura erariale debba essere posta in condizione di attrarre i migliori elementi, i quali abbiano fin dal primo giorno l'attitudine a difendere le cause dello Stato, e di costituire altresì un Corpo aperto a nuove correnti. Ed è precisamente per avere queste vive correnti dal libero Foro e dalla magistratura che si è proposta la disposizione di cui all'articolo 8.

Codesta disposizione non vincola certo il Ministero nè, come teme in via generale il senatore Petrella, con essa si lascia mano libera al Ministero. Infatti, come è detto all'art. 8, le nomine avvengono su proposte di una Commissione permanente, che è istituita presso l'Av-

vocatura generale erariale, ed è presieduta dall'avvocato generale.

Naturalmente l'avvocato generale, il quale ha la responsabilità della difesa di alti interessi, è il primo a volere che l'Avvocatura erariale sia dotata di buoni elementi, e così anche gli altri componenti della Commissione. A ciò si aggiunga la responsabilità costituzionale del ministro del tesoro, il quale deve vagliare che le scelte, fatte dalla Commissione permanente, rispondano ai fini della disposizione, che s'ispira a ragioni di ordine superiore. Inoltre per l'eventuale nomina del viceavvocato generale v'è la garanzia del voto del Consiglio dei ministri.

Come intende il senatore Petrella, io oggi non potrei fare una dichiarazione nel senso che al posto di viceavvocato generale erariale non sarà chiamata, quando occorra la nomina, una persona estranea: sono questioni che si esamineranno caso per caso, e potrà ben verificarsi che nel Corpo dell'Avvocatura erariale non manchi un funzionario, il quale, a suo tempo, sia degno di sostituire l'attuale nel posto molto delicato di viceavvocato generale erariale. Ma, a mio avviso, data la disposizione che ha per fine di riservare agli avvocati del libero Foro ed ai magistrati una metà dei posti, è da presumere che a questa disposizione, si possa normalmente ricorrere, appunto per avere elementi nuovi scelti all'infuori dell'amministrazione, i quali abbiano gli alti requisiti che noi domandiamo.

Io spero che di queste dichiarazioni possa chiamarsi soddisfatto l'on. senatore Petrella.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'on. ministro della gentile risposta, mi preme però di dichiarare che, forse, per non essermi con molta chiarezza espresso, egli mi ha fatto dire quello che io non ho detto, e non ho neppur pensato.

Io non ho detto che il Ministero non possa o non debba, in taluni casi, ricorrere agli avvocati liberi ed ai magistrati, a persone cioè che siano al di fuori dell'Avvocatura erariale, io ho detto che questo ricorso deve essere, a mio modesto modo di vedere, e come un omaggio alla giustizia, subordinato al caso che tra i sostituti avvocati erariali non ci sia persona che per solo merito, come dice la prima parte dell'articolo, non possa essere assunto alla qua-

lità di viceavvocato generale erariale. Io convingo che le persone più dotte e più esperte siano chiamate a difendere il patrimonio dello Stato, ma tutto questo deve farsi senza poi ledere, non dirò i diritti acquisiti di coloro che sono già nella carriera, ma le speranze fondatissime di coloro che, per anni ed anni, hanno lavorato e sudato per proteggere e difendere con tutto l'ardore e tutto il loro zelo gl'interessi dello Stato.

Questo era quello che desideravo. Il ministro non ha creduto di aderire alla interpretazione che io volevo dare all'articolo, ed allora resti l'articolo, ma resta pure, e si sperda il vaticinio che io intendo fare in questo momento, cioè a dire, che dal confronto della prima parte dell'articolo con il comma del quale è oggetto la mia osservazione, può uscire materia da portarsi al Consiglio di Stato, poichè quel « possono », confrontato con la prima parte dell'articolo, assai probabilmente darà buono in mano a coloro che vorranno ricorrere, se furono trasandati e se credono di essere meritevoli della promozione.

TAMI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI, *dell'Ufficio centrale*. Nella momentanea assenza del relatore, in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che mi associo a quanto ha detto l'on. ministro.

L'Ufficio centrale ha accettato anche questo articolo del progetto di legge, considerando che lo scopo di esso è, in sostanza, quello di eccitare lo zelo dei funzionari dell'avvocatura erariale a emergere onde dimostrarsi meritevoli delle promozioni ai gradi superiori, ma lasciando nello stesso tempo facoltà al Governo di chiamare nell'avvocatura avvocati liberi o magistrati; quando lo ravvisi necessario, od opportuno, e nei limiti segnati nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle disci-

pline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo 5, il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

(Approvato).

Art. 3.

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settanta anni di età.

(Approvato).

Art. 4.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti, non corrispondano per qualsiasi motivo all'esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.

(Approvato).

Art. 5.

È istituita una Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale — e in caso di suo impedimento dal vice avvocato generale — in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'Ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'articolo 8, fa parte della Com-

missione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, designato dal ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'Erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907, n. 485, con le disposizioni della presente legge e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia Avvocatura erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della presente legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

TABELLA ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE.

ORGANICO

GRADO	Classe	Stipendio	Num.	Spesa
Avvocato erariale generale	»	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale	»	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (a)	»	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali	»	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali	I	9,000	12	108,000
Id.	II	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali	I	7,000	26	182,000
Id.	II	6,000	25	150,000
Id.	III	5,000	10	50,000
			103	773,000
Procuratori erariali	I	7,000	6	42,000
Id.	II	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali	I	5,000	18	90,000
Id.	II	4,000	14	56,000
Id.	III	3,000	6	18,000
			50	242,000
Archivisti capi	»	4,000	4	16,000
Archivisti	I	3,500	16	56,000
Id.	II	3,000	16	48,000
Applicati	I	2,500	27	67,500
Id.	II	2,000	16	32,000
Id.	III	1,500	6	9,000
			85	228,500

Segue TABELLA ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE.

ORGANICO

GRADO	Classe	Stipendio	Num.	Spesa
Uscieri capi	»	1,800	4	7,200
Uscieri	I	1,600	12	19,200
Id.	II	1,400	7	9,800
Id.	III	1,200	4	4,800
			27	41,000
Riepilogo.				
Avvocati			103	773,000
Procuratori			50	242,000
Personale d'ordine			85	228,500
Personale subalterno			27	41,000
(a) Indennità di carica di annue lire 1,000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali			»	4,000
			265	1,288,500

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai » (Numero 1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*. legge:

(V. Stampato N. 1145).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi limito, per economia di tempo, a chiedere all'onorevole ministro d'agricoltura se fra gli operai contemplati in questo provvido disegno di legge, sieno compresi non solo gli operai addetti alle industrie, ma ancora quelli addetti all'agricoltura, i quali, non meno dei primi, soffrono e lavorano ed hanno, come questi, diritto alla protezione benevola dello Stato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A chiarimento di quanto ha chiesto l'onor. Tamassia, dirò semplicemente che il titolo di « Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai » è il titolo attuale dell'Istituto quale fu creato e governato dalla legge vigente; quindi, col disegno di legge in esame, che viene a provvedere ad alcune urgenti necessità, non si muta in nulla lo stato giuridico esistente.

Circa poi al desiderio espresso dal senatore Tamassia, che quanto riguarda la previdenza per le classi operaie industriali sia esteso anche alle classi agricole, devo ricordare che la legge 4 aprile 1912, pel monopolio delle assicurazioni sulla vita, prescrive che nello spazio di due anni deva essere presentato al Parlamento un disegno di legge che riordini la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

I nuovi provvedimenti dovranno essere sottoposti all'esame del Parlamento prima del 4 aprile dell'anno prossimo; ed a quest'obbligo il Governo si propone di adempiere.

In quell'occasione, quando cioè il totale riordinamento della Cassa nazionale sarà discusso dal Senato, il senatore Tamassia, meglio che in questa sede, potrà fare le sue osservazioni sul problema che lo interessa, il quale, intanto, l'assicuro, sarà anche oggetto di studio pel Ministero di agricoltura.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ringrazio l'on. ministro della fattami promessa, che confido vedere, in nome della giustizia, presto realizzata.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le norme intese ad agevolare il passaggio alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione, sia italiane che estere, messe in liquidazione in virtù della legge 4 aprile 1912, n. 305, o anteriormente a questa, saranno, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, determinate con Regio decreto promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 2.

La misura e la modalità delle operazioni consentite alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai dall'art. 1 della legge (testo unico approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89) saranno determinate con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri. Però l'ammontare di tali operazioni non potrà eccedere nel complesso dodici milioni di lire, nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa nazionale, con l'approvazione del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, stabilisce per partecipare ad Istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annuncio di una interpellanza.

PRESIDENTE. Informo il Senato che è pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza, del senatore Parpaglia:

« Chiedo interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e dell'agricoltura se abbiano notizia del nubifragio che distrusse i prodotti dell'Agro del comune di Solorussa, Simaxis e comuni limitrofi presso Oristano e quali provvedimenti abbia dato il Governo per i più gravemente danneggiati ».

Prego l'on. ministro di agricoltura, industria e commercio, che è presente, di voler dichiarare se e quando il Governo intende di rispondere a questa interpellanza del senatore Parpaglia, per poter fissare lo svolgimento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se il Senato consente, io pregherei che lo svolgimento di questa interpellanza dell'onor. senatore Parpaglia fosse posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha dichiarato di esser disposto di rispondere domani alla interpellanza del senatore Parpaglia.

Non facendosi osservazioni in contrario, lo svolgimento di questa interpellanza sarà dunque posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani » (N. 1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1064).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono stati presentati due ordini del giorno, proposti l'uno dall'Ufficio centrale e l'altro dai senatori Chironi e Garavetti. Quello dell'Ufficio centrale è così redatto:

« Il Senato, richiamando l'attenzione del Governo sulla urgente necessità di una nuova legge sulle derivazioni e sugli usi delle acque pubbliche, lo invita a risolvere definitivamente l'importante problema, presentando nel principio della nuova Legislatura un apposito disegno di legge che possa essere discusso ed approvato dal Parlamento ».

Quello dei senatori Chironi e Garavetti è così concepito:

« Il Senato, confidando che il Governo agevolerà la sollecita costruzione dei bacini d'irrigazione del Coghinas e Cedrino in provincia di Sassari, nonché quelli di Santa Gilla e del Campidano di Cagliari, proponendo al Parlamento, ove occorra, quei provvedimenti legislativi che a tale uopo reputasse necessari, passa alla discussione degli articoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare al senatore Garavetti per svolgere il suo ordine del giorno.

GARAVETTI. Onorevoli senatori, consentite che io dica poche parole a spiegazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Chironi e da me.

Anzitutto io debbo un vivo ringraziamento all'Ufficio centrale, il quale, nella sua relazione, ha dato il suo più autorevole conforto al contenuto del nostro ordine del giorno.

Debbo poi rivolgere una preghiera all'onorevole ministro proponente, e la preghiera è questa: di far opera sollecita perchè i voti della provincia di Sassari siano al più presto esauditi.

Io non voglio dire le ragioni di opportunità politica di questa sollecitudine che invoco, e mi riferisco alle parole contenute nella relazione in cui si dice « che il Governo farà opera saggia contribuendo acciocchè le due nobili provincie, ambedue egualmente contemplate dalla legge per la Sardegna, concorrano insieme all'elevamento economico e morale della bella isola, così ricca di risorse naturali ».

Un'altra preghiera vorrei rivolgere all'onorevole ministro, quella di riprendere in serio esame tutto il problema idraulico della Sardegna. La sistemazione idraulica è certamente, più che altrove, in Sardegna, il precipuo problema della sua rigenerazione economica.

La Sardegna, posta nel centro del Mediterraneo, tra le linee isotermiche della parte più meridionale d'Italia, esposta alla prevalenza dei venti libici, ha forse, per tutte queste ragioni, penuria di piogge. A ciò si aggiunge che essa non ha alte montagne in cui si formino grandi ghiacci, che possano alimentare corsi perenni d'acqua.

Vi fu un bello spirito che, parodiando Archimede, disse: « datemi un punto di appoggio perchè io possa elevare di qualche migliaio di metri la catena centrale dei monti della Sardegna e potrò gridare *eureka* sulla risoluzione del problema ». Ora, questi difetti della geografia e della geologia sarda furono anche aggravati nelle loro conseguenze da una insipiente legislazione forestale, e da una più insipiente pratica e politica forestale, che ha perdurato per un cinquantennio in Italia.

La legge speciale per la Sardegna intende appunto alla soluzione di questo problema igienico-agricolo-industriale dell'isola, predisponendo quattro ordini di opere: correzione di fiumi, prosciugamento di paludi, rimboschimenti, bacini di irrigazione; fa delle prime tre categorie opere di Stato, prevede la spesa di 17 milioni 430 mila lire da erogarsi in 25 anni; della quarta categoria, ossia dei bacini di irrigazione, fa oggetto di un sistema di concessioni con un massimo di 55 anni di durata, e con la corresponsione per parte dello Stato di un compenso di lire 200 mila; ma, onorevoli senatori, la prova dell'insufficienza di questa previsione nell'ammontare dei canoni, si ha precisamente nell'attuale disegno di legge.

Infatti la legge sulla Sardegna dispone che per il bacino del Campidano di Cagliari lo Stato corrisponda un canone di lire 70 mila, per quello di Santa Gilla pure in Cagliari, di lire 40 mila, per quello del Tirso di lire 40 mila, per quello del Coghinas di lire 30 mila, e per quello del Cedrino di lire 20 mila.

Ora, è evidente che il presente disegno di legge implica il riconoscimento dell'impossibilità di costruire il bacino del Tirso col canone che era stabilito nella legge sulla Sardegna per questo bacino: gli è perciò che in questo progetto di legge in applicazione dell'art. 48 della legge sulla Sardegna, si attribuisce alla costruzione del bacino del Tirso una somma corrispondente ai canoni preveduti per il bacino del Campidano di Cagliari e per il bacino di Santa Gilla, in totale 150 mila lire, cioè tre quarti di quanto è stabilito nella legge sulla Sardegna per tutti i bacini dell'Isola.

Ora, mi consentano il ministro ed il Senato che io creda che il concetto ispiratore della legge sulla Sardegna, fosse quello di un'equa integrazione statale, per provvedere a supremi e vitali bisogni dell'Isola.

Il programma di lavori con quella legge ordinati, era diretto a raggiungere la finalità della redenzione igienica della terra sarda, dello svolgimento e del progresso della vita agricola e industriale delle due sue provincie; certamente non era nell'intendimento del legislatore di predisporre una imbandigione di diverse opere, alcune grasse e alcune magre, per lasciare la facoltà alla speculazione di scegliere quelle, che meglio rispondessero ai suoi appetiti capitalistici.

A questo concetto si ispirò certamente l'Ufficio centrale allorchè, nella sua relazione, così si esprimeva: « A questo proposito dichiariamo che l'Ufficio centrale unanime sarebbe stato lieto se fossero stati contemplati in questo disegno di legge anche il bacino del Coghinas e quello del Cedrino, interessante particolarmente lo sviluppo agrario del Nuorese, ambedue della provincia di Sassari, tanto più che dai progetti di massima presentati dal Coghinas il terzo fiume dell'Isola, si deduce che non si tratta di grandi spese. Ma noi riteniamo che il Governo non fosse in condizioni di poterlo fare ».

Ora, onor. ministro, lo scopo del nostro or-

dine del giorno è appunto quello d'invitare il Governo a mettersi in condizione di poterlo fare. E noti, onorevole ministro, che è urgente decidersi.

Ieri ella, nel suo applaudito, e meritamente applaudito discorso, sul bilancio dei lavori pubblici, ebbe a dire che il pernio del problema idraulico si era ormai spostato dalla valle al monte.

Ora, questo moderno criterio della, dirò così, politica idraulica, urge che sia applicato più che altro in Sardegna; poichè la legge speciale per la Sardegna evidentemente apparisce informata a quel principio, che ormai può dirsi sorpassato, d'impostare la lotta contro la malaria nella lotta contro il paludismo; e nella fede ormai scossa della funzione risanatrice e di difesa delle opere di arginatura fluviale. Questo moderno criterio può dirsi già applicato nell'attuale disegno di legge, e precisamente dall'art. 9; a spiegazione del quale nella relazione ministeriale all'altro ramo del Parlamento si leggono queste parole:

« Con la costruzione del serbatoio come è ora progettato una notevole parte dei previsti lavori di arginamento del Tirso, o non sarà più necessario o sarà ridotto a più modeste proporzioni, e sembrerà quindi equo di corrispondere al concessionario una parte almeno della somma che per effetto appunto del serbatoio del Tirso, sarà dallo Stato risparmiata ».

Ora, onorevole ministro, se volete davvero porvi nella condizione di adempiere al voto della Commissione e di adempiere al vostro intendimento, che è sicuramente quello di giovare agli interessi della Sardegna, io vi dico: Affrettatevi a trovare comunque sia una soluzione. Pensate che la tabella unita alla legge sulla Sardegna, porta una spesa per l'arginatura del Coghinas di 1,520,000 lire; per l'arginatura del Cedrino di lire 1,040,000 lire.

Considerate, onorevole ministro, che queste opere sono appena iniziate, che potrebbero continuare, e che dopo di avere speso tutto quei fondi assegnati per esse, voi vi troverete con opere che saranno dichiarate inutili. Non è meglio che fin da ora voi poniate opera assidua a fare in modo che queste somme, preventivate per l'arginatura, siano applicate alla costruzione dei bacini? Affrettatevi dunque onorevole ministro a realizzare il voto dell'Ufficio cen-

trale, che è anche il desiderio vivo delle popolazioni sarde. Avrete fatto così opera economicamente utile, e politicamente saggia.

Io sono fermamente convinto che il *porro unum est necessarium* del risorgimento della Sardegna, sotto il riguardo agricolo e industriale, consista precipuamente nella moltiplicazione dei bacini per la varia e benefica funzione che essi possano esercitare di difesa montana, anche come coefficiente del rimboschimento, di distributori d'acqua di irrigazione, e di generatori di energia elettrica.

Se voi, onorevole ministro, vi metterete veramente su questa via, vi avrete assicurato la riconoscenza dei sardi, ed anche il plauso della coscienza nazionale.

È ancora viva l'eco della rampogna che Eliseo Réclus muoveva all'Europa civile, nel magnifico capitolo che egli dedicò alla Sardegna, nella sua grande opera di geografia universale. Allora l'Italia non esisteva. Egli esordisce in quel capitolo con queste parole: « è un fenomeno storico, veramente straordinario, che dovrebbe umiliare l'Europa civile, l'abbandono relativo nel quale fu lasciata fino ai dì nostri questa grande e bella isola di Sardegna, così fertile, e ricca di metalli, così magnificamente situata nel centro del Mar Tirreno ».

Sarà gran merito vostro, onorevole ministro ed amico Sacchi, se con la vostra opera energica, intenta a promuovere seriamente e sollecitamente la sistemazione idraulica della Sardegna, avrete grandemente concorso a rendere immeritata, per la terza Italia, questa rampogna del grande geografo francese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Io non sono sardo; ma amo molto la Sardegna, perchè passai una parte del mio esilio, prima del 1859, in quell'isola tanto ospitale cogli emigrati, ed ebbi occasione di studiarne le condizioni idrauliche.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

CADOLINI. Ma, appunto perchè io amo quell'isola, non vorrei che si formassero delle illusioni, coll'ammettere, per esempio, che, facendo i serbatoi, i grandi laghi montani, si evitano le arginature di difesa dei campi. Questo è troppo pretendere. Che la relazione ministeriale

alla Camera dei deputati abbia esposto simili apprezzamenti, non fa nè caldo nè freddo.

Giova infatti osservare come principio, che nell'alta Italia abbiamo parecchi fiumi, i quali defluiscono da amplessimi serbatoi formati dalla natura. Il lago di Como per esempio è un vasto serbatoio formato dalla natura, dove le grandi piogge, le acque dei disciolti ghiacciai, si distendono, e poi discendono alla pianura con attenuata corrente. Ma questo fatto rese forse inutili gli argini del fiume Adda? Tutt'altro. Dunque procediamo con prudenza, non diffondiamo simili erronee previsioni.

Quella dell'irrigazione, preparata con i serbatoi, è una questione molto grave, e facilmente le persone che non sono dell'arte, si formano singolarissime illusioni.

Io ho scritto poche parole su quest'argomento e amo esporle al Senato: « Convieni notare che i serbatoi creati nelle alte valli, sono molto lontani dalle campagne pianeggianti, che cominciano ai piedi dei colli. Le notevoli distanze fra i dirupi sono superate, per la forza motrice, con mezzi molto semplici, cioè con le trasmissioni elettriche e con le condotture metalliche. Per la irrigazione invece occorre creare, a valle del serbatoio, un largo canale, che deve essere percorso da copiosa corrente, in parte scavato nella roccia e in parte sostenuto con pareti di muratura: perciò la spesa è tanto più grave, quant'è maggiore la distanza fra il serbatoio e la pianura.

Sono stati compiuti questi studi? Costruiti i serbatoi non riuscirà eccessiva la spesa dei canali?

Io faccio voti che l'irrigazione si porti nel Campidano, perchè ciò significa triplicare la quantità dei prodotti: forse esagero, ma è qualche cosa di simile. Però non facciamoci illusioni sul modo di raggiungere il fine; perchè delle illusioni nelle leggi per la Sardegna se ne sono preparate molte; infatti di leggi sulla Sardegna se ne emanarono successivamente parecchie, ma i frutti raccolti sono quasi invisibili. Devesi dunque temere che, se non si compiono accurati studi, si creino illusioni nella popolazione col dire che si è compiuta una grande conquista. Si vogliono autorizzare coloro che faranno il serbatoio ad espropriare i beni destinati ad essere irrigati; ma questa è un'altra illusione delle più strane, perchè coloro

ai quali voi offrite l'irrigazione dovranno spianare e sistemare i terreni e sostenere una spesa che può variare da lire 500 a lire 1000 l'ettare; poichè occorre che il campo abbia la pendenza regolare di circa il 0.20 per cento. Dunque, non si tratta soltanto di portare l'acqua; il proprietario, per ridurre il terreno irriguo, dovrebbe impiegare un capitale enorme che non possiede. È possibile che l'industriale faccia l'espropriazione dinanzi a tali difficoltà? Ora, come io già dissi ieri, nella Campagna romana si riuscì a promuovere lo svolgimento della bonificazione agraria, coll'offrire ai proprietari i mutui della Cassa depositi e prestiti, ad interesse ridotto.

Fu questo veramente il segreto che risolse la questione. Prima si dovevano fare le espropriazioni, ma ciò fu tentato senza frutto per diciotto anni, e invece si ottenne lo scopo allora soltanto, che si offrì al proprietario una agevolazione, la quale costituì per esso il tornaconto a bonificare i propri campi. Lo stesso provvedimento converrebbe adottare per incoraggiare la sistemazione delle terre del Campidano al fine di renderle irrigue. Certo è che gli studi fatti finora sono molto elementari; noi non abbiamo davanti agli occhi nessun elemento atto a dimostrare che, colle disposizioni proposte, si raggiungerà il fine predetto. I concessionari non potranno mai avere la convenienza di espropriare i fondi per affrontare tali difficoltà.

Una parola ancora sopra un altro argomento. Giusto nei tempi, in cui io mi trovai nell'Isola, fu operata la distruzione di tutti i boschi, perciò la intera vallata superiore del Tirso rimase spogliata. Bisogna notare che, a quanto allora si affermava, nei tempi anteriori questo fiume, allorchè inondava le campagne, lasciava un deposito benefico, come quello tanto vantato nel Nilo. Dopo lo spoglio dei monti, porta invece arena e ghiaia.

Ora, siffatto stato di cose deve impegnare il Governo a sollecitare, per quanto sarà possibile, l'opera di rimboschimento della valle superiore del Tirso, perchè altrimenti avverrà che il deflusso delle acque, determinerà così copioso trasporto di materiali, che potrà anche minacciare la colmata dei laghi. Soltanto col ripristinare i boschi, si potrà impedire l'immenso trasporto di materie alluvionali.

Non voglio aggiungere altro; e, mentre approvo le proposte dell'Ufficio centrale, e darò

di gran cuore il modesto mio voto al disegno di legge, concludo col dire che occorre studiare molto accuratamente il piano tecnico, economico e finanziario dell'opera, cercando di non creare nelle popolazioni troppe illusioni, che poi produrranno dolorosi disinganni.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori. Permettete a me, che vivo in Oristano, che posso chiamare mia seconda patria, di interloquire nella discussione di una legge, che assicura la formazione di un grande lago, onde provvedere alla irrigazione di una zona di oltre 20,000 ettari di quell'ubertoso vasto Campidano. Camillo Cavour disse che l'opera migliore di pubblica utilità era di portar l'acqua alle terre assetate, e precisamente tale opera benefica si fa con questa legge.

Debbo anzitutto esprimere la compiacenza che provo di essere oggi qui a concorrere col mio voto all'approvazione di una legge, che ritengo così benefica, specialmente dopo le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati; e debbo esprimere la più sincera gratitudine mia e del paese al Governo, e specialmente all'amico Sacchi, ministro dei lavori pubblici, che con tanto zelo, intelligenza e tenacia la seppe portare in porto.

L'on. Cadolini, mosso dall'affetto per la Sardegna, e specialmente per Oristano, ove per alcuni anni visse profugo politico, elevò qualche dubbio, che questa legge non abbia avuto sufficiente preparazione, e crede che non abbiano avuto luogo studi e progetti sufficientemente elaborati, ed esorta a studiare ancora.

Signori senatori. Questa parola « studiamo » da oltre mezzo secolo si ripete in Sardegna per le opere specialmente idrauliche. Nel 1897 si pubblicò una legge speciale per la Sardegna, che tra gli altri provvedimenti conteneva disposizioni per bonifiche e bacini d'irrigazione. Ora, doveva ritenersi fosse quella legge frutto di meditati studi. Si constatò invece che per la parte dei lavori idraulici conteneva, direi, indicazioni, con designazione di cifre fantastiche, tanto che cinque anni dopo l'onor. Giusso, ministro dei lavori pubblici, dovette confessare che per questa parte era necessario riformare la legge con elementi tecnici.

Nel 1907, ministro l'onor. Cocco-Ortu, si pubblicò una legge, che portava importanti modificazioni alla prima, e provvedeva per i bacini d'irrigazione, assegnando un concorso annuo complessivo di lire 200,000 per le due provincie. Nel discutersi in Senato quella legge, avevo preveduto che quel concorso sarebbe insufficiente. E così fu; passarono sei anni, nessuna domanda di cessione fu fatta, ed ora si presenta questa legge, che per un solo bacino assorbe tutto il concorso assegnato alla Provincia di Cagliari, oltre le somme destinate per l'arginamento del Tirso; e ciò era necessario. Così finalmente si assicura la formazione di questo lago di grande beneficio anche per tutta l'isola, per la energia elettrica che somministra.

CADOLINI. (*Interrompendo*) Ma io pure voto il progetto.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Questo progetto assicura due opere importantissime una per la Calabria e l'altra per la Sardegna, e sono lieto di trovare associati questi due nomi. Lunghi dolori e lunghe sofferenze hanno in comune queste care provincie; speriamo che possano allietarsi domani del comune risorgimento economico.

Ed ora io mi permetto alcune brevi osservazioni.

Questa legge ha certamente destato grandi speranze di progresso agricolo ed industriale, ma nel tempo stesso ha destato dei timori, e di questi voglio specialmente fare accenno per tranquillar l'animo dei miei concittadini. Non parlo del timore che la diga dell'enorme lago possa franare, perchè oramai contro questo pericolo provvede il progresso della tecnica in queste opere, nè del pericolo dell'interrimento del lago, perchè anche per questo la tecnica appresta mezzi. E, per me, è anche garanzia che una Società industriale assuma l'opera con l'esercizio per 60 anni, impiegando ingenti capitali; certo non vorrà buttarli con animo leggiero.

Lungo il corso del fiume diversi comuni abbeverano il bestiame nei luoghi più adatti; ora se si immargina l'acqua, e questa si devia dal suo corso per la irrigazione, mancheranno gli abbeveratoi. Per togliere questo pericolo provvede il comma dell'art. 2°, e provvederà specificatamente il disciplinare.

Non lontano da Oristano, e precisamente nel

comune di Cabros, esiste un importante stabilimento per la pesca dei muggini (cefali) e spigole. Queste peschiere sono di privata proprietà, ma all'esercizio di quell'industria sono legati importanti interessi di indole generale. Oltre un notevole numero di persone impiegate nella pesca ed in tutti gli altri molteplici lavori, una gran parte di quegli abitanti vive col piccolo commercio, vendendo in diversi comuni dell'isola il pesce, che acquistano nella peschiera. Ed è tanto generale questo interesse, che diversi rappresentanti di comuni hanno sentito il bisogno di proclamarlo in una solenne riunione, chiedendo che l'industria di quella pesca non potesse nè dovesse subire detrimento dalle opere progettate pel Tirso.

Dovrei parlare a lungo, se dovessi dire come si svolge tale industria in quello stabilimento; per la presente discussione basta accennare che questa industria ha per base un vasto stagno salato, che con appositi canali comunica direttamente col mare, ma, per il così detto rifornimento del pesce, in epoche determinate, è assolutamente necessario che l'acqua salata sia modificata con acqua dolce, onde temperare il salso. Se così non è, la peschiera non può sussistere, quel pesce non può vivere in un lago salso.

Orbene, l'acqua dolce lo stagno la riceve e la riceveva dal Tirso nelle sue immancabili piene, che avvengono specialmente a fine di autunno e nell'inverno. Così l'acqua dello stagno si modifica, ed il pesce vi trova la sua dimora, aumenta di volume e diventa grasso. Così fu da secoli, così fu concesso dalla Corona di Spagna nel 1652, così fu confermato poi dalla Casa Savoia.

Colla costruzione dell'enorme serbatoio della capacità di oltre 330,000,000 di metri cubi, si vogliono appunto impedire le piene, e, così facendo, si toglie allo stagno il contributo dell'acqua dolce e si distrugge assolutamente la peschiera.

Nell'altro ramo del Parlamento per provvedere a ciò il deputato Carboni presentò un emendamento all'art. 2, che, nel suo concetto, di dover cioè provvedere alle peschiere esistenti l'acqua dolce necessaria, fu accolto dall'onor. ministro, ma si modificò la proposta nel senso che per le modalità si dovesse provvedere nei disciplinari, onde non possano le pe-

schiere sentir danno col modificarsi lo *statu quo*, fornendo il concessionario l'acqua a sua cura e spese. (*Il ministro fa segni di consenso*).

Siccome l'onorevole ministro mi fa cenno di consenso, io non insisto su questa parte.

I due bacini hanno in certo modo diversi gli obiettivi principali. I serbatoi silani la produzione dell'energia elettrica, il lago del Tirso la irrigazione. Ed è perciò che i Comuni e gli abitanti della vasta plaga del Campidano di Oristano si preoccupano soprattutto dell'irrigazione, onde essa possa essere attuata, tenendo conto delle condizioni dei terreni, e dello sperabile risultato del maggior prodotto.

L'art. 6 di questo disegno di legge accorda al concessionario il diritto, consentito dall'articolo 88 della legge 25 giugno 1906, ossia la vendita dell'acqua potabile e di irrigazione, ma il prezzo massimo deve essere stabilito nei disciplinari. All'art. 5 si concede al commissionario la facoltà, consentita dall'art. 49 della legge approvata con Regio decreto del 10 novembre 1907 n. 844 (provvedimenti per la Sardegna) ossia la espropriazione dei terreni irrigabili, nel caso che i proprietari si rifiutino ad usare dell'acqua. In sostanza, in questa parte nulla si rinnova delle leggi in vigore, ma tutto sta nello stabilire nei preliminari dei giusti criteri tenendo conto della condizione di quei paesi e della difficoltà di procurarsi i capitali.

Si dovrà così stabilire in massima, sia le condizioni minime alle quali sarebbe obbligato l'utente, sia la quantità minima da usarne per ettara. Confido che l'onorevole ministro e la Commissione presieduta dall'illustre nostro collega Fadda porranno tutto lo studio per conseguire gli sperati benefici risultati.

Parlando di irrigazione, è questione importantissima quella dei canali, e su ciò richiamo l'attenzione anche del collega Cadolini. I canali debbono essere dal concessionario distribuiti in modo, che torni meno grave la presa dell'acqua per i singoli fondi. Il sistema dei canali dovrebbe rappresentare, mi si permetta il paragone, una spina di pesce; non basta un solo canale o assai pochi, tenuto conto della vasta estensione, altrimenti la spesa per la condotta dei fondi sarebbe assai grave, e trovandosi nell'impossibilità di farlo, dovrebbero subire l'*ultima ratio* dell'espropriazione. Non

voglio già che il cessionario costruisca canali per ogni particella di terreno, ma desidero tutto un sistema, per cui l'acqua sia a portata di designati reparti di terreni.

Ed ora mi permetto di fare una raccomandazione, che non riguarda alcuna disposizione di questa legge, ma che dovrebbe esserne il complemento.

Io ritengo che, perchè una legge sulla irrigazione possa avere attuazione ed esecuzione, sono assolutamente necessari i consorzi; non si può riuscire ad ottenere una zona di campo irriguo, se si lascia l'azione unicamente ai singoli proprietari; sorgeranno gli ostacoli creati da apatia, da ignoranza, da caparbia dei singoli o per non usare o per abusare dell'acqua.

A mio avviso, si impone il consorzio, perchè, distribuendosi l'acqua a misura, non si potrà pretendere che si stabilisca un contatore per ogni singolo appezzamento. Stabilito il consorzio, si prenderà l'acqua necessaria per quella zona, ed il consorzio determinerà le norme per usarne, stabilendo anche i turni, onde potersi avere una razionale distribuzione dell'acqua.

Stabilito con legge il Consorzio, esso ne determinerà la forma, e gli ordinamenti; vi sarà una direzione, che potrei dire il magistrato per l'irrigazione, in modo da assicurare il proficuo uso dell'acqua.

In una vasta zona, ridotta a terreno irriguo, saranno necessari piccoli canali, saranno necessarie strade, e sorveglianza per la stabilità, regolare distribuzione dell'acqua. A tutto ciò si può solo provvedere col Consorzio.

Ma vi è anche qualcosa di più importante. Per ridurre quei campi a terreni irrigui, sono certo necessari dei lavori di varie indole, e perciò occorrono capitali che i proprietari non hanno, nè sono in condizione di potersi procurare a buone condizioni, specialmente in Sardegna, ove ancora perdura la piaga dell'usura. All'incontro, costituito il Consorzio, riconosciuto come ente morale con tutti i suoi dritti ed obblighi, può esso facilmente procurarsi i capitali di favore dagli Istituti di credito agrario o da altri Istituti; anzi si dovrebbe riconoscere il dritto a mutui dalla Cassa depositi e prestiti, offrendo il Consorzio le garanzie, che erano già stabilite colla legge del 26 febbraio 1886 e col regolamento nella stessa data.

Se la Lombardia ha il primato nella più larga applicazione della irrigazione, si deve ai Consorzi che si moltiplicarono onde condurre l'acqua ai terreni dai canali principali, regolarne la distribuzione, e creare così un armonioso modo di usare dell'acqua.

Dei Consorzi obbligatori abbiamo altri esempi nella nostra legislazione, ed ultimamente si riconobbe necessario questo istituto per combattere le malattie delle piante.

Se vi è servizio, in cui il Consorzio sia più che utile, necessario, è quello per l'irrigazione.

Prima che arrivi il giorno, in cui sia disponibile l'acqua, correrà certo del tempo, ed il Governo dovrebbe provvedere con una legge a disciplinare questa materia, adottando l'istituto del Consorzio, studiando il modo di renderlo di sollecita ed efficace attuazione.

Se si lascia ai proprietari la libertà di costituirsi il Consorzio, non si farà nulla; la coazione, circondata di accorte provvide garanzie, è in questi casi una necessità nell'interesse generale.

Prima che termini, quantunque superfluo, perchè faccio parte dell'Ufficio centrale, tengo a dire che di cuore mi associo all'ordine del giorno degli amici Chironi e Garavetti, coi quali voglio si assicuri la sorte degli altri bacini delle due provincie, come il nostro relatore, ha con significanti parole, raccomandato al Governo.

Io credo, signori senatori, sia stata fortunata coincidenza l'essere in questa legge comprese grandi opere, una sul Neto, l'altra sul Tirso, una in Calabria, l'altra in Sardegna. Io vi prego del vostro suffragio a questa legge, e sia il vostro voto il voto augurale della rigenerazione economica e sociale di queste regioni così care all'Italia. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola solo per osservare, che l'irrigazione nell'Alta Italia non è opera di Consorzi. Il canale Cavour è un'opera di Stato, il famoso canale Mussa dell'Alta Lombardia, fu opera dei Visconti e così tutti i grandi canali. I Consorzi poco fecero per le opere di irrigazione, e, come avvenne nel Veronese, il Consorzio giunse a disastrose conseguenze per i proprietari.

La legge del 1886 sull'irrigazione è fondata sulla costituzione dei Consorzi, i quali

non si formano mai. Abbiamo un solo esempio di fortunato successo, il canale di Marzano nella provincia di Cremona, creato, come ho detto ieri, con l'opera indefessa del compianto nostro Vacchelli; ma quel Consorzio fu una parvenza. Il Vacchelli creò quanto occorreva, e fece scaturire i cinque milioni in modo meraviglioso; ma la felice riuscita derivò dalla circostanza che, come dissi in una precedente discussione, quello era un canale di impinguamento che portava nuove acque a terreni già irrigui, che ne scarseggiavano, e che l'acquistarono, senza intraprendere alcuna spesa per la sistemazione dei loro terreni.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Io ho già consegnato nella mia relazione le mie osservazioni intorno a questo disegno di legge, il quale, quantunque sotto apparenze modeste, è importantissimo.

Ritengo però utile per i colleghi, e per il signor ministro, di riassumere brevemente i concetti della relazione, perchè attendiamo anche dall'onorevole ministro la risposta alle raccomandazioni che abbiamo fatte. Questo disegno di legge, per cui va data lode all'onorevole ministro Sacchi, che, insieme ai suoi colleghi delle finanze e dell'agricoltura, l'ha presentato, si basa sopra delle proposte concrete che sono state fatte al ministro su due progetti presentati da due società già costituite, l'una per il Tirso in Sardegna, l'altra per il fiume Neto e suoi affluenti in Calabria. I progetti presentati al Ministero, sono stati esaminati dall'ispettore comm. Pelleri, il quale ha fatto due relazioni favorevoli ai due progetti che io, per fare la mia relazione, ho creduto mio dovere di leggere.

Nella questione del Tirso, si tratta di un grandissimo serbatoio, come ha osservato il collega senatore Parpaglia, capace di oltre 330 milioni di metri cubi. Con questo serbatoio si pensa, mediante canali distributori, di irrigare 20,000 ettari del Campidano di Oristano ed in parte si crea una forza motrice di oltre 11 mila cavalli teorici.

Mi permetta in questa occasione l'onorevole senatore Cadolini di dirgli che anche dai serbatoi, fatti a scopo d'irrigazione, si possono trarre forze motrici, ed in Sardegna, dove man-

cano corsi di acqua continui, bisogna profittare dei serbatoi anche a scopo industriale.

Per il progetto della Calabria si tratta invece della costruzione di tre serbatoi, che si fanno sul fiume Neto e suoi affluenti, Arvo e Ampolini; questi serbatoi sono ad oltre 1000 metri di altezza sul livello del mare, mentre quello della Sardegna, che è possibile per l'irrigazione, è a circa 100 metri, e quindi non valgono per il bacino del Tirso le osservazioni fatte dal senatore Cadolini, relative alle difficoltà per l'irrigazione.

Il progetto per la Calabria è molto importante; si tratta di creare una forza colossale di circa 170 mila cavalli di forza teorici, che poi vanno ridotti attraverso le turbine e le dinamo e le linee di distribuzione. Questa forza va distribuita nella Calabria, nella Basilicata ed anche nella Puglia; s'intende provvedere alla irrigazione di 10 mila ettari, a sollevare le acque sotterranee della Puglia per servirsene a scopo agricolo, e si istituiscono industrie elettrochimiche vicine agli impianti idroelettrici. Vedete che la base di questo progetto è tutt'altro che ipotetica, e su questa base il comm. Pelleri, che conosco per un ispettore assai valente, ha dato voto favorevole. Quindi è giustificato da parte del Governo l'aver presentato questo disegno di legge. Per il Tirso sono preventivati 25 milioni, per la Calabria 66 milioni. Ora voi sapete che il capitale non si avventura in queste imprese senza agevolazioni. Sono imprese che, da principio specialmente, devono superare grandi difficoltà tecniche e finanziarie. E il Governo ha fatto bene a riunire in questo disegno di legge tutte le facilitazioni già fatte nelle leggi per la Calabria e per la Sardegna; domandando inoltre la facoltà di aumentare da 30 a 60 anni l'esenzione dal canone per concessioni gratuite.

Secondo le leggi attuali sulla Calabria e Sardegna, per le derivazioni, si possono fare concessioni gratuite per 30 anni, cioè senza alcun canone; naturalmente si tratta di concessioni eccezionali. È però intendimento del Governo, come si vede dallo stesso disegno di legge, di non lasciarsi trascinare solo dal sentimento di favorire queste due nobili regioni, ma anche dal sentimento di salvaguardare gl'interessi dello Stato e delle regioni di fronte alle eventuali pretese eccessive e alle negligenze delle

Società durante tutto il periodo dei 60 anni. Quindi, partendo da questo intendimento del Governo, che è anche quello dell'Ufficio centrale, noi non abbiamo modificato il disegno di legge, ma abbiamo proposto che sia votato tal quale come venne dalla Camera elettiva, sicchè il ritardo potrebbe esser nocivo.

Ma vi sono i disciplinari, troviamo che per raggiungere meglio questo scopo, si debba nei disciplinari tener conto di alcune speciali raccomandazioni dell'Ufficio centrale.

Ora, una di queste raccomandazioni (accennerò alle principali), riguarda l'articolo 3 che appunto, comè diceva l'amico Pàrpaglia, impone ai proprietari di attuare l'irrigazione pagando alla Società un determinato canone. Ora l'articolo dice di stabilire il prezzo massimo; ma non è sufficiente questo, bisogna stabilire anche il minimo degli obblighi che hanno i proprietari verso la Società.

Io non vorrei che per l'articolo 49 della legge per la Sardegna, che tratta di espropriazioni, esteso a questa legge, la Società per l'irrigazione si mutasse in Società di espropriazione.

Noi abbiamo quindi fatto una raccomandazione sull'articolo 3; che oltre al prezzo massimo siano stabiliti questi prezzi minimi rispetto ai proprietari. Quanto poi al prezzo massimo, che, secondo il penultimo e non l'ultimo comma dell'art. 88 della legge sulla Calabria, esso riguarda l'acqua potabile e l'acqua di irrigazione.

Ora, noi facciamo qui una viva raccomandazione al Governo, e cioè che il prezzo massimo si stabilisca anche per gli usi della forza motrice. Il Governo dà tutte queste agevolazioni alla Società, la quale, se da principio troverà delle difficoltà, certamente avrà in seguito buona fortuna; quindi bisogna che noi evitiamo che gli enti locali siano angariati, sottoponendoli a pretese che potrebbero essere esagerate.

Io ricordo che a Padova la Società lionese del gas (e le società del gas hanno guadagnato molto) faceva pagare 38 centesimi al metro cubo. Quando il comune di Padova municipalizzò l'azienda, si poté avere il gas a diciotto centesimi, con una differenza di venti centesimi in più, che la Società intascava.

Quindi il Governo deve avere la facoltà, in caso di pretese eccessive, di stabilire anche il

prezzo massimo; e ciò anche perchè si tratta qui di una Società che avrà quasi il monopolio di questa energia, specialmente in Calabria. Sarà una grande Società che si viene a stabilire nella Calabria, ed è difficile che altre Società possano farle concorrenza; ed è dunque giusto che prendiamo le nostre precauzioni perchè, ad esempio, per la illuminazione, il prezzo non sia troppo grave.

Oltre al prezzo di massima, c'è anche il prezzo di costo dell'energia, che deve essere ceduta allo Stato. Questo prezzo di costo è stabilito o di mutuo accordo, o mediante una Commissione arbitrale. Ma noi riteniamo necessario che, tanto i prezzi massimi, che quelli di costo, siano riveduti di decennio in decennio, perchè sappiamo che mentre al principio le Società idroelettriche danno dei dividendi zero, dopo quindici o vent'anni i dividendi possono diventare molto lauti, ed è quindi giusto rivedere i prezzi.

All'art. 8 si dice che alla scadenza della concessione resteranno allo Stato i serbatoi, i canali principali e le centrali elettriche. Due osservazioni abbiamo da fare. Prima di tutto sui canali principali non si dice nulla, non si dà una esatta idea di quel che si intende per principale, quindi la necessità che nel disciplinare si dia l'elenco dei canali principali. Inoltre la Società nell'ultimo periodo della concessione, avrà interesse a trascurare la manutenzione di queste opere, che debbono passare allo Stato. Perciò preghiamo il ministro che, nei disciplinari, si stabilisca che queste opere debbono essere consegnate in buono stato, perchè non avvenga, come ha accennato ieri l'onorevole ministro del tesoro per le ferrovie, che ci troviamo a possedere un mucchio di pietre, un mucchio di materiali inservibili, o di opere che debbono essere rifatte.

Inoltre, a proposito del comma secondo dell'art. 8, dovè si dice che lo Stato dopo i trenta anni darà un compenso al concessionario per le opere che intendesse fare, bisogna intendersi; non per tutte le opere il concessionario avrà diritto a compensi; lo Stato deve contribuire solo per quelle opere che resteranno a lui dopo i 60 anni; perchè lo Stato avrà un vantaggio se il concessionario, dopo 30 anni, costruirà opere nuove che debbono rimanere a lui dopo 30 anni anzichè dopo 60 anni. E così noi ac-

cettiamo che si concedano gratuitamente degli arenili per l'impianto d'industrie, che si servono dei serbatoi; ma bisogna però stabilire bene che, in caso di decadenza, quando questi arenili non fossero usati dalla Società, devono tornare allo Stato, e se sono usati, bisogna stabilire un prezzo di penalità da pagarsi allo Stato.

Ed ora vengo ad una osservazione fatta dal collega Garavetti. L'art. 9 stabilisce che alla Società per il Tirso si danno 150,000 lire annue; ma il nostro Ufficio centrale ha anche raccomandato al ministro che, qualora la Società non facesse tutti i lavori contemplati nella tabella A, che riguardano la provincia di Cagliari, reintegri le somme corrispondenti. Ed inoltre, rispetto al Tirso, siccome alla Società si concede un compenso fino a tre milioni, perchè si ritiene che la sistemazione del Tirso possa essere utile per regolare le piene, noi diciamo: date anche i tre milioni, purchè però effettivamente sia constatato che la costruzione del serbatoio è veramente utile alla regolarizzazione delle piene; perchè sarebbe inutile dare tre milioni *a priori*, quando poi non ne avessimo i benefici, che ce ne ripromettiamo.

E quanto alla provincia di Sassari, ho osservato che la Società ha 5000 cavalli di forza effettiva disponibile, quindi deve essere stabilita una certa proporzione fra Cagliari e Sassari nell'impiego di questa forza. A questo proposito l'Ufficio centrale si associò all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati, per la sistemazione del Coghinas e del Cedrino in provincia di Sassari, e mi rimetto al ministro, che so animato dalla migliore buona volontà e che quindi farà di tutto per provocare anche da parte di Società esistenti nella Sardegna la sistemazione dei bacini del Coghinas e del Cedrino. Come ho detto nella relazione, dai progetti presentati la spesa non sarebbe poi tanto forte, ed auguro e spero che i desideri del collega Garavetti saranno presto soddisfatti.

Veniamo ora all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e su di esso richiamo anche l'attenzione dei ministri delle finanze e di agricoltura. Questo progetto di legge è collegato intimamente colla legge delle derivazioni di acque pubbliche, tanto è vero che l'art. 10 di questo progetto si riferisce alla legge dell'84. Ora il Senato ricorderà che è stato presentato

un disegno di legge dall'onor. Bertolini insieme all'onor. Lacava su questo problema importante delle derivazioni e di usi delle acque pubbliche nel marzo 1909: questo disegno era stato preceduto da un altro presentato nel 1897 dall'onorevole Massimini, e questo a sua volta era stato preceduto nel 1900 da un altro, del quale fu relatore il collega Adamoli, e che fu discusso dal Senato, ma che non passò alla Camera.

Tutti questi progetti erano poi stati precduti da studi di varie Commissioni. Il Senato era pronto con la propria relazione nella primavera del 1911, ma l'on. presidente del Consiglio dichiarò che, essendo cambiato il Ministero, era necessario che questo disegno di legge fosse riveduto dal Governo e il disegno di legge Lacava-Bertolini fu ritirato. La nostra Commissione di finanze non ha mancato di insistere perchè questo disegno fosse ripresentato, e quest'anno poi la Camera se ne è occupata in vari bilanci; in quello delle finanze, in quello dell'agricoltura, ed anche a proposito del disegno di legge pei provvedimenti per la costruzione dei serbatoi e laghi artificiali.

Veramente la Giunta del bilancio alla Camera non mostrò di conoscere lo stato dei lavori del Senato su questo disegno di legge, perchè l'onorevole amico Pozzo disse che giaceva innanzi al Senato il disegno di legge delle derivazioni mentre, come ha osservato l'onorevole collega Lucca, nella discussione del bilancio delle finanze, non giace più al Senato, essendo stato ritirato. E l'onorevole Zaccagnino, nella sua relazione sul disegno di legge sui serbatoi, dopo aver parlato della legge del 1884, dice che « faticosamente si è cercato di modificare la legge del 1884; ma l'ultimo disegno di legge presentato al Senato il 15 dicembre 1908, ha incontrato tali critiche, ed è così imperfetto, che è da augurare che non venga nemmeno alla Camera ». Tante parole, tante inesattezze, e mi dispiace doverlo dire verso un collega dell'altro ramo del Parlamento: il disegno di legge non è stato presentato il 15 dicembre 1908 ma il 27 marzo 1909; non ha incontrato critiche, come le aveva incontrate da parte degli industriali il progetto Massimi, e che d'altra parte era reclamato dalle provincie e dai comuni interessati. E poi il disegno di legge Lacava-Bertolini non può andare alla Camera, perchè fu ritirato dal Governo. Queste

non sono sviste, sono errori di metodo. Ad ogni modo Senato e Camera sono d'accordo, che a questa benedetta legge bisogna provvedere nell'interesse dello Stato e dell'industria nazionale. Quindi noi abbiamo presentato quest'ordine del giorno, affinché alla ripresa dei lavori il Governo presenti un progetto di legge per definire tale questione.

Vi sono due tendenze nel Governo: la prima basata sulla legge del 1884 e modificata dall'onor. Bertolini, l'altra sulla nazionalizzazione delle forze idrauliche, rappresentata dall'onorevole Nitti, il quale ha scritto un pregevole lavoro sulla conquista della forza idraulica nel 1905, nel quale per ottenere la nazionalizzazione si propone un piccolo canone, ad esempio di 50 centesimi, e dopo 20, 25 o 30 anni al più le opere e gli impianti restino in proprietà dello Stato.

Veramente la nazionalizzazione, come è accennata nel disegno di legge sui serbatoi, che è davanti alla Camera, e in questo, si riduce a poca cosa: anche nel progetto di legge Bertolini si prevedeva che vi fossero delle opere che alla scadenza della convenzione dovessero rimanere allo Stato. Io credo che vi sia un nesso tra la legge sui serbatoi e la legge sulle derivazioni. Credo che le grandi derivazioni bisogna farle con i serbatoi, perchè le acque più facili ad essere sfruttate sono già state concesse, e oggi per fare delle grandi derivazioni bisogna andare a cercare le acque nelle gole delle montagne e trattenerle in serbatoi.

Comunque sia, l'Ufficio centrale ritiene che il disegno di legge sulle derivazioni delle acque debba andare innanzi. Epperò raccomandiamo al Governo la presentazione di un disegno di legge per modificazioni alla legge sulle derivazioni di acque alla ripresa dei lavori parlamentari. Diceva benissimo l'onor. Nitti: quello che più preme, è di uscire dall'incertezza e di avere un programma chiaro e definitivo, qualunque sia la via che s'intenda di seguire. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio gli onorevoli Garavetti, Parpaglia e Veronese dell'appoggio dato a questo disegno di legge e mi conforta anche di aver sentito che

l'on. Cadolini, il quale tanta competenza ha in materie di questo genere, ha dichiarato di votarlo.

Il disegno di legge risponde a voti già espressi da tempo in Senato e sostenuti anche in pregevoli pubblicazioni dall'autorevole relatore senatore Veronese. E di questi voti io tenni appunto conto nel formulare l'attuale disegno di legge.

Nel rinnovamento generale della legislazione delle acque, cui modestamente ho cooperato, è avvenuto, come già dissi ieri e come ricordò oggi l'on. Garavetti, un vero spostamento del perno della politica idraulica, dal piano al monte; tanto che può dirsi che ormai non si può più parlare di bonifiche e di sistemazioni a valle se non sono connesse strettamente con la sistemazione montane.

Mentre lo Stato si accinge, dopo così lungo oblio, al rinsaldamento e rimboschimento degli alti bacini, e la bonifica della valle non può ormai più andare disgiunta, come ho osservato, da quella montana, si è affermata la necessità di coordinare, più che sia possibile, alle opere idrauliche o forestali propriamente dette, la creazione di quei laghi e serbatoi di raccolta, che io credo saranno una spinta decisiva al rinnovamento economico di tante regioni. (*Benissimo*).

Un disegno di legge generale è già stato presentato all'altro ramo del Parlamento, ove trovasi, come ha accennato l'on. Veronese, in istato di relazione, e verrà ripreso in esame e non abbandonato certamente dal Governo che ha mostrato quanto interesse prende a siffatti problemi.

Ma intanto, essendosi presentata la concreta possibilità di provvedere a due colossali opere, non si poteva lasciarla sfuggire; ed è perciò stato preparato, da una Commissione presieduta dal senatore Fadda, l'attuale disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che ora il Governo raccomanda al suffragio del Senato.

Si tratta di due regioni che già avevano leggi speciali anche in materia idraulica; e di iniziative per le quali eravi già concretezza di progetti tecnici controllati ed approvati dai funzionari del Governo Civile, delle miniere e delle foreste, e inoltre, per la consistenza della base finanziaria, eravi pure quell'affidamento

di poter condurre a termine la concessione, senza il quale non sarebbe prudente sollevare speranze nelle popolazioni, e chiedere il suffragio del Parlamento.

Se altre proposte egualmente concrete vi fossero state, il Governo non avrebbe mancato di comprendere negli attuali provvedimenti, che vogliono essere provvedimenti legislativi di pronta realizzazione; e però, appena approvato l'attuale disegno di legge, con l'ausilio della Commissione presieduta dal senatore Fadda, si disporrà la più rigorosa istruttoria per accertare quali domande per l'uno e per l'altro serbatoio presentino quelle condizioni di più largo vantaggio pubblico che devono essere di norma per la Commissione. La concessione con questo disegno di legge non è fatta a date Società, ma mentre si hanno già proposte concrete, si prenderanno in esame tutte quelle che siano presentate anche in seguito e si presceglierà quella più confacente agli interessi generali. Nello studio delle condizioni da imporsi nei disciplinari si terrà il massimo conto delle osservazioni dell'ufficio Centrale ed il Governo cercherà d'imporre l'accettazione a chi risulterà concessionario. Certamente però in questa materia, che è per così dire contrattuale, in quanto chi espone i suoi capitali chiede date clausole che lo garantiscano, occorre lasciare una certa libertà nelle trattative ed avere fiducia nel Governo che alla concessione deve addivenire.

Io confido che le condizioni indicate dalla relazione dell'Ufficio Centrale possano essere tutte accettate, e certamente altre ne saranno imposte di ancora maggiore importanza a tutela dello Stato; ma io non posso per tutte impegnare fin da ora la decisione dell'Amministrazione.

L'Ufficio centrale ha osservato che grande è il vantaggio che allo Stato deriverà dalle future concessioni. Per la Sila in realtà non si concede nulla di più di quanto accordava già la legge speciale, che soltanto viene chiarita ed integrata. E lo Stato senza contribuire neppure per un soldo, alla fine della concessione diverrà proprietario delle opere e fin da ora otterrà di avere a prezzo di costo l'energia occorrente per i pubblici servizi.

Per la Sila, dunque, non sarebbe occorso neppure un disegno di legge; ma siccome occorre per il Tirso io ho voluto abbinare queste

due grandi, colossali opere per un riguardo al Parlamento, trattandosi di una così vasta quantità di acque, e sembrando anche di buon augurio riunire in solo disegno di legge le disposizioni che dovranno dare un impulso rigeneratore sia all'una che all'altra di queste due nobili regioni.

Per il Tirso non si è fatto che estendere alla Sardegna i benefici fiscali che furono già elargiti alla Calabria; e questo altro non è che giustizia. Il contributo che si accorda ad esso, come ha notato l'onor. Garavetti, corrisponde a somme che erano già destinate a tale scopo o effettivamente risparmiate dallo Stato nei lavori della bonifica valliva, come hanno accertato con dati indiscutibili i tecnici governativi che si sono recati sul posto ed hanno studiato a fondo la questione. E ad ogni modo questo contributo dello Stato sarà dato soltanto se ed in quanto le economie si siano realizzate.

L'onor. Cadolini, che ha con la sua grande competenza trattato l'argomento, ha richiamato l'attenzione sulle molte difficoltà di attuazione; ma io lo assicuro che, sebbene la legge sia di autorizzazione; vi sono però progetti concreti, controllati e studiati da funzionari d'indiscussa competenza, ed approvati anche dalla Commissione presieduta dal senatore Fadda. La legge è di autorizzazione, perchè si vuole che lo Stato abbia la maggiore libertà nella scelta, che sia messo cioè nella possibilità di scegliere le migliori proposte, anche nuove, che si presentassero; ma la legge, pure essendo di autorizzazione, contiene già in sé la possibilità di diventare immediatamente legge di attuazione.

Quanto alla facoltà data ai concessionari di espropriare i terreni dei proprietari che si rifiutassero di acquistare l'acqua, osservo all'onorevole Cadolini che tale facoltà non è una novità, ma è una disposizione già contenuta nella legge della Sardegna.

Ed infatti l'art. 49 della legge 10 novembre 1907 sulla Sardegna già stabilisce che « ai concessionari potrà essere data facoltà di espropriare tutto o in parte i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sono rifiutati di acquistare l'acqua per l'irrigazione ».

Ripeto ancora una volta, questo disegno di legge di fronte a concrete proposte applica a queste proposte quelle facoltà che già esistevano nella legge per la Sardegna e che fino

ad ora non erano state attuate, e le applica con quelle modificazioni che sono appunto necessarie perchè quella legge possa essere attuata. Ciò è stato riconosciuto anche dal senatore Garavetti nel suo eloquente discorso fatto con quel caldo affetto filiale per la Sardegna che lo distingue.

E, continuando, nell'esame delle varie osservazioni rivolte, dichiaro subito che ritengo anch'io e convengo che sarebbe stato desiderabile il poter provvedere con questo disegno di legge anche ad altri laghi, specialmente della Sardegna, ma, come anche l'Ufficio centrale nella sua equità ha riconosciuto, questo non era possibile di fare perchè mancavano le concrete proposte tecniche e finanziarie che si avevano invece per i laghi della Sila e del Tirso. Quando queste proposte siano presentate il Governo sarà lieto di provvedere anche per altri laghi e serbatoi, ed esaminerà le proposte con la maggior benevolenza, disposto anche a promuovere, ove occorran, i provvedimenti legislativi necessari. Posso perciò accogliere volentieri l'invito dell'onor. Garavetti il quale in fondo ha riconosciuto che il fondamento della legge del 10 novembre 1907, base del presente disegno, per la parte che concerne il Tirso, è la concessione. Occorrono, quindi, proposte concrete. Ed all'onor. Garavetti, che mi invita a sollecitare l'esecuzione degli altri serbatoi e laghi artificiali, io rispondo: io non posso impegnarmi a mutare la base della legislazione: ma affrettate i progetti, affrettate le proposte, ed il Governo non mancherà di agevolarne la attuazione.

In questo senso e con la opportuna modificazione, io non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Garavetti e Chironi.

Onorevoli senatori: le opere che sorgeranno, mercè questo disegno di legge, in Calabria e in Sardegna, costeranno un centinaio di milioni di lire e rappresenteranno i più grandi serbatoi che siano finora sorti in Europa a scopo d'irrigazione, e di forza motrice. Sessanta chilometri di periferia misurerà il gran lago del Tirso, e dalle giogaie della Sila, con altri laghi, meno vasti, si otterranno 150,000 cavalli di forza, quanto niun altro impianto finora ha saputo ottenere da un solo luogo.

Sembra a me che sia giusto che l'Italia ab-

bia fra breve questo vanto, perchè qui nel nostro suolo si affermò l'antica sapienza della irrigazione, che diede tanta ricchezza all'agricoltura, e fu in Italia, da pochi anni, che il genio di Galileo Ferraris, aprì la via, con la trasmissione a distanza, a quelle utilizzazioni idrolettriche, che sono destinate ad alimentare le industrie italiane. Giacchè in questo ramo il primato italico si è vittoriosamente affermato, era doveroso che di siffatti impianti rigeneratori si giovassero non delle sole regioni più favorite d'Italia, ma anche quelle, in cui è più necessario, nel Mezzogiorno e nelle isole, l'impulso dell'azione statale.

Questo disegno di legge pertanto, mentre conferma un primato italico, è anche un atto di giustizia regionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro gli ordini del giorno presentati?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno presentato dal senatore Garavetti, con le modificazioni che vi sono state apportate. Quanto all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, relativo al progetto di derivazione, siccome si tratta di un disegno di legge da presentare, non potrebbe essere accettato che come raccomandazione, perchè si addivenga alla presentazione di un disegno di legge sulla materia delle derivazioni.

VERONESE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta che sia convertito in raccomandazione l'ordine del giorno da esso presentato, purchè si sappia che il Senato anche in questa importantissima questione ha fatto il suo dovere.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io ho dichiarato che di tutto cuore darò il mio voto al disegno di legge, come ho dichiarato che approvo intieramente tutte le argomentazioni, e le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale, per condurre a buon fine le opere proposte.

Quello che intendo riaffermare è quanto ho detto circa le espropriazioni dei terreni da irrigare. Non ripeterò le ragioni, ma confermo che il vero sistema di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, sia quello d'incoraggiare i proprietari a compiere essi stessi le opere neces-

sarie per rendere irrigui i terreni, dando loro i mezzi a ciò necessari; e che il modo migliore onde raggiungere lo scopo, sia quello che fu adottato per la bonificazione agraria della Campagna romana, cioè di autorizzare i mutui con la Cassa depositi e prestiti ad interesse ridotto.

Non ho altro da aggiungere.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Mi perdoni l'onor. amico Sacchi se quello stesso caldo affetto all'Isola mia che egli mi mi riconosce dandomene lode, mi renda perplesso riguardo alle sue risposte. Appunto perchè molto amo il mio paese, molto temo che le proposte, che egli prevede di altre Società per la costruzione dei bacini nella provincia di Sassari, non vengano. E non vengano perchè si tratta di bacini che presentano una previsione minore di lucro per le Società concessionarie; non vengano perchè per i bacini del Coghinas e del Cedrino, soli nella provincia di Sassari, lo Stato non potrà ricorrere a quel ripiego che ha usato per il bacino del Tirso nella provincia di Cagliari, cioè di assegnare alla concessione di questo anche i canoni che erano previsti per gli altri due bacini della stessa provincia.

Questo mio timore, dico francamente, è anche approvato dalla condotta tenuta dalla Società che assumerà la concessione del Tirso, la quale aprì delle trattative con la provincia di Sassari per assumere anche la concessione del bacino del Coghinas; ma quando vide che il progetto di legge era già inoltrato, e si limitava al solo bacino del Tirso, rispose alle nuove sollecitazioni della provincia di Sassari che oramai la Società credeva di aver affrontato un'alea capitalistica troppo rischiosa, assumendo la concessione del bacino del Tirso, e che quindi non intendeva più occuparsi del bacino del Coghinas. Questo è lo stato delle cose, e questa è la ragione per cui i membri del Senato come prima nell'altro ramo del Parlamento i rappresentanti della provincia di Sassari sono tormentati continuamente dai reclami e dalle proteste per la condotta poco leale - lo dico francamente - della Società del Tirso.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dei senatori Garavetti e Chironi:

« Il Senato, confidando che il Governo agevolerà la sollecita costruzione dei bacini del

Coghinas e del Cedrino in provincia di Sassari, nonchè quelli di Santa Gilla e del Campidano di Cagliari, quando siano presentate domande e progetti che risultino tecnicamente e finanziariamente approvabili, proponendo al Parlamento, ove occorra, i provvedimenti legislativi che a tale uopo reputasse necessari, passa alla discussione degli articoli ».

GARAVETTI, CHIRONI.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione:

Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Canevaro, Cefalo, Cefaly, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Faravelli, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Minervini, Monteverde, Morra.

Pagano, Parpaglia, Passerini, Paternò, Pedotti, Petrella, Pigorini, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tiepolo, Todaro, Tommasini. Vacca, Veronese, Vidari, Volterra.

Presentazione di una relazione.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bava Beccaris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani ».

Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere per la durata di anni 60 la costruzione e l'esercizio di serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso in Sardegna e sul fiume Neto e suoi affluenti nella Sila, con prelazione alla domanda che presenti la migliore e più vasta utilizzazione per produzione di energia e per irrigazione.

Le concessioni avranno luogo con distinti decreti Reali, previa pubblicazione delle domande e relativi progetti, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire negli appositi disciplinari che insieme ai progetti ed ai piani finanziari saranno approvati coi medesimi decreti di concessione.

(Approvato).

Art. 2.

Resta a carico dei concessionari, per tutti gli effetti delle concessioni, la tacitazione degli

eventuali diritti dei terzi, nonchè la ricostituzione delle opere pubbliche di cui per l'esecuzione dei bacini si rendesse necessaria la soppressione totale o parziale, comprese le necessarie varianti alle strade nei tratti da occupare con i serbatoi.

Nel disciplinare saranno stabilite disposizioni per assicurare che il concessionario continui la erogazione di acqua per le peschiere e gli abbeveratoi esistenti ed esegua le opere all'uopo necessarie, salvo sempre, ove ciò sia incompatibile coi fini della presente concessione, l'obbligo della tacitazione da parte del concessionario.

Le opere tutte relative alla costruzione e all'esercizio dei serbatoi e quelle conseguenti ed accessorie per la produzione e distribuzione della energia elettrica, dell'acqua potabile ed irrigua sono dichiarate di pubblica utilità; e le indennità per le occorrenti espropriazioni saranno valutate in base all'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo potrà accordare ai concessionari le agevolazioni:

1° di cui al 1° comma dell'art. 88 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per tutta la durata della concessione, determinando nei disciplinari il prezzo massimo dovuto dagli utenti, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

2° di cui agli articoli 89 e 90 della legge precitata;

3° di cui al 2° comma della lettera *b* dell'art. 146 del testo unico approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, per gli atti tutti relativi alla concessione, costruzione ed esercizio dei serbatoi e laghi ed opere connesse.

Le agevolazioni di cui al n. 2 del presente articolo decorreranno dalla data di ultimazione dei vari gruppi di opere accertata dai competenti uffici tecnici governativi nei termini che saranno stabiliti nei disciplinari delle concessioni.

(Approvato).

Art. 4.

Ove ne ricorra la opportunità, il Governo è autorizzato ad affidare ai concessionari delle

opere predette, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato: »

1° La esecuzione di opere di bonifica classificate in prima categoria che siano strettamente connesse ai regimi di corsi d'acqua nei quali sono costruiti i serbatoi;

2° La manutenzione delle strade nazionali che interessino il territorio ove sono stabiliti i serbatoi ed opere annesse, corrispondendo ai concessionari un canone che sarà determinato, sentiti i predetti Corpi consultivi;

3° La sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino i serbatoi con facoltà di espropriare i terreni occorrenti, facendo fronte alla relativa spesa nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio dei lavori pubblici per le sistemazioni idraulico-forestali in Sardegna ed in Calabria.

Le indennità di espropriazione per la esecuzione dei lavori saranno valutate in base all'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774; ed in base all'art. 9 della legge stessa le indennità per eventuali occupazioni temporanee.

Ai concessionari dei serbatoi e laghi potranno essere concesse gratuitamente zone di arenili per l'impianto di industrie che utilizzino i serbatoi ed impianti annessi.

(Approvato).

Art. 5.

Ai concessionari potrà essere accordato il diritto di cui all'art. 49 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.

Il compenso per l'espropriazione verrà però regolato dall'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774, ed il reddito netto effettivo sarà calcolato sulla media del quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge.

A tale effetto i concessionari dovranno presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i piani di irrigazione contenenti la indicazione dei terreni da irrigare ripartiti in zone ed il prezzo di vendita dell'acqua, il cui massimo dovrà essere stabilito nei disciplinari delle concessioni.

Tali piani saranno pubblicati a norma degli articoli 17, 18 e 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e previa risoluzione degli even-

tuali reclami, saranno approvati dal Ministero predetto.

La facoltà di espropriare è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che i terreni si prestino per natura e per convenienza economica ad essere irrigati con grande vantaggio pubblico;

2° che l'espropriazione sia limitata alle zone che il Ministero di agricoltura, industria e commercio riconoscerà strettamente necessarie in relazione al piano finanziario in base al quale si sono effettuate le concessioni.

Prima di esercitare il diritto di espropriazione nei limiti di cui al presente articolo i concessionari dovranno darne avviso con diffida, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'Amministrazione della provincia nel cui territorio sono le zone irrigabili.

Nel termine di tre mesi la Provincia potrà sostituire sé od altro ente o Consorzio o persone solvibili ai singoli espropriandi nell'acquisto dell'acqua ad essi incombente.

Per effetto di tale sostituzione verrà meno in ciascun caso il diritto di espropriazione da parte dei concessionari, che spetterà invece alla Provincia.

(Approvato).

Art. 6.

I concessionari avranno l'obbligo di cedere allo Stato l'energia elettrica occorrente per i pubblici servizi al prezzo di costo. In caso di contestazione tale prezzo sarà determinato da una Commissione che deciderà inappellabilmente e sarà costituita volta per volta da un membro designato dal Governo, da un altro designato dal concessionario e da un terzo nominato dal presidente della Corte d'appello che ha giurisdizione nel territorio ove si trovano i serbatoi.

(Approvato).

Art. 7.

Nei disciplinari di cui all'art. 1 verranno stabiliti i termini per l'inizio e per l'ultimazione delle opere, l'ammontare delle cauzioni che i concessionari dovranno depositare a garanzia degli obblighi inerenti alle concessioni, i casi di decadenza per l'inadempimento di tali obblighi e per la inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Il Ministero dei lavori pubblici eserciterà un'alta vigilanza sulla costruzione, sull'esercizio dei serbatoi nei riguardi del regime idraulico e per l'osservanza delle norme stabilite nei disciplinari.

(Approvato).

Art. 8.

Alla scadenza delle concessioni e nei casi di rinunzia o di decadenza previsti nei disciplinari di cui all'art. 1, i serbatoi, le centrali elettriche ed i canali principali di irrigazione, passeranno senza compenso in proprietà dello Stato.

Nel disciplinare saranno stabilite le modalità per l'eventuale concessione di compensi per quelle opere che il concessionario intenda eseguire dopo il primo trentennio, salva in ogni caso la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Lo Stato avrà inoltre il diritto di acquistare ogni altro edificio, macchinario e impianto di distribuzione o di utilizzazione (escluse le condutture e le opere accessorie per la distribuzione di acqua potabile) corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore venale calcolato indipendentemente dalla concessione. Tale prezzo sarà determinato d'accordo fra il Governo ed il concessionario: ed in caso di dissenso da una Commissione costituita ai sensi del precedente art. 6.

Le condutture ed opere accessorie per la distribuzione di acqua potabile passeranno in proprietà dei comuni interessati mediante compensi da determinare a norma del comma precedente.

Il concessionario potrà stipulare contratti di vendita di acqua e di energia elettrica con scadenza oltre quella della concessione, semprechè ottenga la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 9.

La sovvenzione che potrà essere concessa ai termini dell'art. 48 della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico) sulla Sardegna al concessionario della costruzione ed esercizio del serbatoio del Tirso per la durata di anni 45, non potrà superare la somma di annue lire 150,000 stabilita nella tabella A, II, annessa alla legge stessa per opere in provincia di Cagliari.

Il concessionario dovrà fornire energia elettrica agli utenti della provincia di Sassari a

prezzi non superiori a quelli adottati in provincia di Cagliari, e nei limiti che saranno determinati nei disciplinari.

In corrispettivo del risparmio che si potrà verificare nelle opere di sistemazione idraulica del Tirso e di bonifica del Campidano di Oristano, di cui ai numeri 5 e 15, della tabella E annessa alla citata legge della Sardegna, per il migliorato regime idraulico del fiume Tirso in dipendenza della costruzione del serbatoio, potrà essere accordato al concessionario, qualora ciò sia indispensabile attese le risultanze del piano finanziario debitamente approvato, un concorso che sarà determinato con giudizio insindacabile dal ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, in relazione alla effettiva economia nella spesa delle opere suindicate.

Tale contributo in ogni caso non dovrà superare la somma di lire 3,000,000, e sarà corrisposto, senza interessi, in più annualità da stabilirsi dal ministro dei lavori pubblici.

Al pagamento di tali annualità sarà provveduto col fondo che sarà stanziato nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le sistemazioni idrauliche e bonifiche della Sardegna ai termini della citata legge 10 novembre 1907, n. 844.

(Approvato).

Art. 10.

Sono applicabili alle concessioni di cui ai precedenti articoli le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2684 e del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, in quanto non siasi ad esse derogato con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BLASERNA

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa »
(N. 1089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa ».

Ne do lettura;

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, e a stabilire una tassa di centesimi dieci per ogni metro di pellicola.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare con suo decreto gli stanziamenti dipendenti da questa legge nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari » (N. 1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1110).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari.

Tale spesa, ripartita in cinque quote, delle quali la prima di lire 120,000 e le altre quattro di lire 100,000 ciascuna, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze a cominciare dall'esercizio 1914-915 e fino all'esercizio 1918-919.

(Approvato).

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere e le eventuali espropriazioni occorrenti per la costruzione del palazzo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e di sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali » (N. 1111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e di sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 delle quali lire 1,250,000 per acquisto di stabili per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi e lire 250,000 per la costruzione di un edificio in servizio della azienda dei sali.

La detta somma sarà ripartita in tre rate uguali di lire 500,000 ciascuna, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16.

Apro la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione all'Ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gemignano » (N. 1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione all'Ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gemignano ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 1113).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Avverto che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a dare la massima pubblicità all'applicazione delle disposizioni del disegno di legge, onde l'ignoranza del termine perentorio dei due anni stabilito dagli articoli 2 e 5, non abbia ad arrecare danni irreparabili agli interessati ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale, che riferisce su questo disegno di legge, ha presentato un ordine del giorno col quale, visto il termine di due anni assegnato nell'art. 2, per il passaggio delle iscrizioni dall'ufficio delle ipoteche di Volterra a quello di Siena, invita il Governo a dare la massima pubblicità a questa disposizione, onde l'ignoranza del detto termine perentorio non abbia ad arrecare danni irreparabili agli interessati.

Il termine di due anni è più che sufficiente perchè gli interessati abbiano cognizione della legge, e possano provvedere in tempo opportuno alla tutela dei loro legittimi interessi. Ad ogni modo, non ho difficoltà ad assicurare l'Ufficio centrale che si farà ogni opera perchè le disposizioni della legge abbiano la maggiore pubblicità; e prego l'onorevole relatore di voler consentire che l'ordine del giorno sia mutato in una raccomandazione.

FRASCARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce di buon grado al desiderio del ministro, perchè l'ordine del giorno presentato sia convertito in raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo l'ordine del giorno convertito in raccomandazione, non occorre porlo ai voti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria il territorio del comune di San Gimignano verrà staccato dalla circoscrizione dell'ufficio ipotecario di Volterra ed aggregato alla circoscrizione dell'ufficio ipotecario di Siena.

(Approvato).

Art. 2.

Tutte le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nel territorio del comune di San Gimignano dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena.

Tale passaggio si eseguirà su denuncia da farsi all'ufficio ipotecario di Siena dagli interessati, entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La denuncia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca e della trascrizione effettuata nell'ufficio di Volterra, unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si aggiungerà la richiesta del passaggio con la indicazione inoltre degli immobili ai quali il passaggio dovrà essere limitato, nel caso in cui la formalità contenuta nella nota si riferisce anche ad immobili situati nel territorio del circondario di Volterra.

Il conservatore custodirà negli archivi, in appositi volumi, la nota autentica come titolo del passaggio e restituirà al richiedente una delle sue copie, apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'eseguito passaggio con la data ed il numero d'ordine del medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Le denunce sono esenti dalla tassa di bollo, ed i passaggi, che ne conseguiranno, saranno eseguiti gratuitamente.

(Approvato).

Art. 5.

Le denunzie presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 non usufruiranno del beneficio di cui all'articolo precedente e non varranno che come nuova iscrizione o trascrizione dalla loro data quando abbiano le condizioni volute dal Codice civile.

(Approvato).

Art. 6.

Scaduto il termine indicato nell'art. 2 il conservatore dell'ufficio della ipoteche di Volterra non dovrà più comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni che a termini della presente legge dovranno far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena, fuori del caso che si estendessero anche ad immobili posti in territori rimasti compresi nella circoscrizione del suo ufficio.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i passaggi prescritti dagli articoli precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello; oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908 » (Numero 1108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 85,486 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-13 a titolo di pagamento delle migliorie sui fondi *Bisocchi* e *Cortorello* espropriati a Luigi Pirandello, spese del giudizio e relativi interessi.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Modificazione all'articolo 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli, ed aggiunta alla legge stessa** ». (N. 1112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazione all'articolo 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli, ed aggiunta alla legge stessa ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1112).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, sul riordinamento delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Roma e Napoli è sostituito il seguente:

« I posti di commissario di 2ª classe sono conferiti, per una terza parte, ai vincitori di concorso mediante esame per merito distinto,

al quale sono ammessi gli ufficiali ed i contabili di qualunque classe, che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 5, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693; e per le altre due parti, seguendo l'ordine di anzianità, a coloro fra i detti impiegati, che nello stesso concorso siano stati riconosciuti « idonei ».

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al ministro delle finanze di trasferire, per ragioni di servizio e per periodi non superiori a un biennio, o su loro domanda, gli impiegati di qualsiasi grado o classe e gli agenti subalterni dell'Amministrazione daziaria di Roma, a quella di Napoli e viceversa, pure rimanendo essi a far parte dei ruoli nei quali si trovano iscritti.

Del pari, senza passaggio di ruolo, quando eccezionali esigenze del servizio lo richiedano, udito il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero, i detti impiegati ed agenti potranno dal ministro delle finanze essere destinati in servizio presso le dogane e quelli delle dogane in servizio dell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma e di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi del fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 ».
(N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi del fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, segretario, legge.

(V. Stampato n. 360).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPITOLO I.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1902-903.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in L. 3,672,916.02
delle quali furono riscosse . . . » 3,136,957.51
e rimasero da riscuotere . . . L. 535,958.51

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 3,672,916.02
delle quali furono pagate . . . » 3 134,333.76
e rimasero da pagare . . . L. 538,582.26

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1902-903 del Fondo per l'emigrazione, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 2,442,205.75
Spesa » 882,180.40
Avanzo L. 1,560,025.35

Movimento di capitali.

Entrata L. 1,230,710.27
Spesa (impiego di capitali) . . » 2,790,735.62
Disavanzo L. 1,560,025.35

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in L. 107,194.93
 delle quali furono rimosse . . . » 107,079.11
 e rimasero da riscuotere . . . L. 115.82

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in L. 87,488.37
 delle quali furono pagate . . . » 85,682.30
 e rimasero da pagare . . . L. 1,806.07

(Approvato).

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 1) L. 535,958.51

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 115.82

Somme rimosse e non versate » 4,314 »

Resti attivi al 30 giugno 1903 . L. 540,388.33

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 2) L. 538,582.26

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 1,806.07

Resti passivi al 30 giugno 1903 L. 540,388.33

(Approvato).

Art. 8.

È convalidata nella somma di lire centoquarantadue (lire 142) la reintegrazione di fondi al capitolo 10 del bilancio dell'esercizio finan-

ziario 1902-903 per le spese di competenza dell'esercizio stesso in seguito a corrispondente versamento in Tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

(Approvato).

Art. 9.

Sono convalidate nella somma di lire quattromiladuecentosessantasette e centesimi 68 (lire 4267.68) le reintegrazioni di fondi a vari capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

(Approvato).

CAPITOLO II.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1903-904.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in L. 2,325,224.56
 delle quali furono rimosse . . . » 2,225,196.99
 e rimasero da riscuotere. . . . L. 100,027.57

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1903-904, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2,325,224.56
 delle quali furono pagate . . . » 1,842,341.02
 e rimasero da pagare L. 482,883.54

(Approvato).

Art. 12.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1903-904 del Fondo per l'emigrazione, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 2,322,486.49
Spesa	» 913,610.24
Avanzo	L. <u>1,408,876.25</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L. 2,738.07
Spesa (impiego di capitali)	» <u>1,411,614.32</u>
Disavanzo	L. <u>1,408,876.25</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in L. 1,328,399.53 delle quali ne furono riscosse. » 1,328,399.53

(Approvato).

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in L. 1,332,713.53 delle quali furono pagate . . . » 527,987.42 e rimasero da pagare . . . L. 804,726.11

(Approvato).

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1903-904 (art. 10)	L. 100,027.57
Somme riscosse e non versate »	» <u>12,916.99</u>
Resti attivi al 30 giugno 1904 L.	<u>112,944.56</u>

(Approvato).

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1903-904 (art. 2)	L. 482,883.54
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti »	» <u>804,726.11</u>
Resti passivi al 30 giugno 1904 L.	<u>1,287,609.65</u>

(Approvato).

Art. 17.

Sono convalidati i decreti Reali 29 novembre 1903, n. 478 e 24 aprile 1904, n. 196, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme di lire 4000 e di lire 3000 dal Fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo 19 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904 rispettivamente per l'istituzione di un nuovo capitolo 9-bis « Rimborso delle spese di viaggio delle famiglie dei funzionari del Commissariato dell'emigrazione in missione all'estero » e da portarsi in aumento al capitolo 21 « Spese per lavori straordinari » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 18.

È convalidata nella somma di lire undicimilaottocentoottantanove e centesimi uno (lire 11,889.01) la reintegrazione di fondi al capitolo 10 del bilancio dell'esercizio finanziario 1903-904 in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

(Approvato).

CAPITOLO III.

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO PER L'EMIGRAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1904-1905.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in L. 2,777,429.77 delle quali furono riscosse. . . » 2,646,831.10 e rimasero da riscuotere . . . L. 130,598.67

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. L. 2,777,429.77 delle quali furono pagate . . . » 1,208,604.50 e rimasero da pagare. L. 1,568.825.27

(Approvato).

Art. 21.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1904-905 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 2,761,418.74
Spesa.	» 1,056,801.35
Avanzo	L. <u>1,704,617.39</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L. 16,011.03
Spesa (impiego di capitali). »	1,720,628.42
Disavanzo	L. <u>1,704,617.39</u>

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in L. 137,218.77
 delle quali furono rimosse. . . » 106,108.61
 e rimasero da riscuotere . . L. 31,110.16

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in L. 1,324,800,58
 delle quali furono pagate . . » 1,255,748.82
 e rimasero da pagare . . . L. 69,052.03

(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1904-905 (art. 19) . . . L. 130,598.67

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) » 31,110.16

Somme rimosse e non versate » 1,280.16

Resti attivi al 30 giugno 1905 L. 162,988.99

(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1904-905 (articolo 20). L. 1,568,825.27

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 69,052.03

Resti passivi al 30 giugno 1905 L. 1,637,877.30

(Approvato).

Art. 26.

È convalidato il decreto Reale 7 maggio 1905, n. 218 col quale venne autorizzata la prelevazione della somma di lire 3000 dal Fondo di riserva per le spese imprevedute iscritte al capitolo n. 24 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-1905, in aumento al capitolo 26: « Spese per lavoro straordinario » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 27.

Sono convalidate nella somma di lire mille dodici e centesimi nove (lire 1012.09) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 730).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in L. 3,744,423.83
delle quali furono riscosse . . . » 3,519,963.56
e rimasero da riscuotere . . . L. 224,460.27
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 3,744,423.83
delle quali furono pagate . . . » 2,038,249.07
e rimasero da pagare L. 1,706,174.76
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 3,743,726.66
Spesa	» 2,211,482.49
avanzo	L. <u>1,532,244.17</u>

Movimenti di capitali.

Entrata	L. 697.17
Spesa (impiego di capitali) . . . »	1,532,941.34
disavanzo	L. <u>1,532,244.17</u>

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 170,969.80
interamente riscosse.
(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-1905 restano determinate in L. 1,645,858.11
delle quali furono pagate . . . » 1,574,381.20
e rimasero da pagare L. 71,476.91
(Approvato).

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per competenza propria dell'esercizio 1905-906 (articolo 1). . . . L.	224,460.27
Somme riscosse e non versate. »	30,137.74
Residui attivi al 30 giugno 1906 L.	<u>254,598.01</u>

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1905-906 (articolo 3). L.	1,706,174.76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti. »	71,476.91
Resti passivi al 30 giugno 1906 L.	<u>1,777,651.67</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del rendiconto consuntivo della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 1126).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul « Rendiconto consuntivo della

colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1126).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in L. 18,008,265.74
delle quali furono riscosse. . . » 16,379,640.13
e rimasero da riscuotere . . . L. 1,628,625.61

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 18,058,837.38
delle quali furono pagate. . . » 16,409,894.75
e rimasero da pagare . . . L. 1,648,942.63

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 2,101,024.50
delle quali furono riscosse . . » 1,892,103.22
e rimasero da riscuotere . . . L. 208,921.28

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-1908 restano determinate in L. 2,008,655.71
delle quali furono pagate. . . » 1,682,558.79
e rimasero da pagare . . . L. 326,096.92

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanz. 1908-909 (art. 1) . L. 1,628,625.61
Somme da riscuotere sui residui degli esercizi finan. precedenti (art. 3) » 208,921.28
Somme riscosse e non versate » 211,170.16
Residui attivi al 30 giugno 1909 L. 2,048,717.05

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908 909 (art. 2) . L. 1,648,942.63
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) : » 326,096.92
Residui passivi al 30 giugno 1909 L. 1,975.039.55

(Approvato).

Art. 7.

È accertata nella somma di lire cinquecentosettantasettemilaottantadue e centesimi ottantadue (lire 577,082.82) la differenza passiva del conto finanziario della Colonia Eritrea alla fine dell'esercizio 1908-909, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

Attività		Passività	
Fondo di cassa nella Tesoreria al 30 giugno 1909	149,367.74	Debiti della Colonia (registro debitori e creditori)	1,112,047.88
Crediti della Colonia (registro debitori e creditori)	889,002.64	Somme rimaste da pagare in conto competenza	1,648,942.63
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	1,628,625.61	Somme rimaste da pagare in conto residui	326,096.92
Somme rimosse e non versate (conto competenza)	211,170.16	Differenza passiva al 30 giugno 1909	577,082.82
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui	208,921.28		
Rimanenza di disavanzi di gestioni precedenti al 30 giugno 1909	577,082.82		
Totale	3,664,170.25	Totale	3,664,170.25

(Approvato).

Art. 8.

Il disavanzo finale della gestione di competenza 1908-909 di lire 50,571.64 è coperta da un eguale avanzo finale risultante nella gestione dei residui dei precedenti esercizi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 1127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assesta-

mento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1912-1913, descritte nelle tabelle annesse alla presente legge.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA			
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	+	30,000 »
2	Tasse di consumo e private	+	4,500 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	+	102,500 »
4	Proventi ferroviari	+	50,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	+	2,000 »
6	Redditi di beni demaniali	—	10,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	+	5,000 »
8	Tributi	+	20,949.20
9	Proventi di stabilimenti sanitari	+	18,900 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	+	38,500 »
11	Tasse e multe varie	—	10,000 »
12	Proventi diversi	+	11,000 »
12 <i>bis</i>	Contributo della Colonia della Somalia italiana nelle spese del deposito delle Regie truppe coloniali in Napoli	+	18,000 »
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	+	1,191,951.17
16	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)	—	2,250,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata		—	776,699.63

TABELLA B.

SPESA			
2	Personale di ruolo	+	71,000 »
3	Personale avventizio	+	80,600 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	+	48,000 »
6	Spese per la giustizia	+	1,500 »
7	Servizi di carattere municipale	+	54,000 »
8	Servizio sanitario generale	+	13,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	—	4,000 »
11	Spese varie di carattere politico	—	524.86
12	Agenzie commerciali in Etiopia	+	106,000 »
13	Istituto siero-vaccinogeno	—	8,300 »
14	Servizio di cassa	+	5,500 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	+	1,900 »
16	Servizi postali e telegrafici	—	1,800 »
17	Esercizio della ferrovia	+	20,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	+	300 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie	+	20,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale	+	60,000 »
23	Servizio Economato	+	16,840 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero	—	15,000 »
27	Spese varie	—	1,150 »
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	+	9,900 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma ai militari indigeni	+	1,000 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi	—	10,000 »
<i>Da riportarsi</i>		+	468,765.14

		<i>Riporto</i> . . .	+	468,765.14
36	Trasporti		+	10,000 »
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Spesa obbligatoria)		+	1,191,951.17
38	Spese per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)		—	2,250,000 »
39	Spesa per interessi sui prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Spesa obbligatoria).		—	522,908.31
40	Spesa per interessi sui prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Spesa obbligatoria).		—	164,868.69
41	Lavori pubblici		—	131,339.78
42	Foraggi e spese per i quadrupedi		—	20,000 »
43	Spese del Genio		—	48,500 »
44	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale		—	100,000 »
45	Acquisto carri e vetture automobili		+	148,500 »
46	Quota di ammortamento dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Spesa obbligatoria)		+	476,832.15
47	Quota di ammortamento dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 (Spesa obbligatoria)		+	164,868.69
		Totale delle variazioni alla spesa	—	776,699.63

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assesta-

mento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-13 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1912-13, descritte nelle tabelle annesse alla presente legge.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA	
1	Proventi doganali + 50,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici + 29,000 »
3	Tasse varie + 22,000 »
7 <i>bis</i>	Utili sulla circolazione monetaria + 170,000 »
11	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione + 45,000 »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . . + 316,000 »

TABELLA B.

S P E S A		
2	Personale di ruolo	— 58,800 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (Spesa obbligatoria) . .	+ 95,000 »
4	Personale indigeno	+ 30,000 »
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatrii, licenze.	+ 30,000 »
6	Indennità di carica, di rappresentanza, di reggenza, assegni personali per cariche civili	— 20,000 »
6	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 20,000 »
<i>bis</i> 7	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti in Colonia	+ 5,000 »
9	Spese di giustizia	+ 3,000 »
10	Spese per servizi varii (Spesa obbligatoria)	+ 46,000 »
11	Spese generali	+ 90,000 »
16	Spese per il servizio automobilistico	+ 30,000 »
17	Missioni varie	+ 15,000 »
20	Sovvenzioni alle mense	+ 5,000 »
24	Spese causali	+ 9,388.51
25	Spese impreviste	— 5,841.09
35	Edifici doganali in Mogadiscio e Brava	— 30,000 »
42	Opere portuali in Mogadiscio (pontile)	+ 30,000 »
43	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (leggi 2 luglio 1905, n. 319, e 30 giugno 1907, n. 499 e articolo 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543), terza rata del residuo (Spesa obbligatoria)	— 40,554.67
44	Interessi trattenuti dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma anticipata in base al Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297 (Spesa obbligatoria)	+ 5,761.02
	<i>Riporto</i>	+ 258,953.71

Segue TABELLA B.

	<i>Da riportarsi</i>	+	258,953.77
45	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297) (Spesa obbligatoria)	—	43,239.83
46	Quote di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (leggi 2 luglio 1905, n. 319, e 30 giugno 1907, n. 499, e articolo 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543), terza rata del residuo (Spesa obbligatoria)	+	40,554.67
47	Quota di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	+	14,731.39
48	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	+	45,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa	+	316,000 »
RIASSUNTO			
	Entrata	+	316,000 »
	Spesa	—	316,000 »
	Differenza		»

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stati di pre-

visione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1129).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	1,000,000 »
2	Tasse di consumo e privative	50,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	303,000 »
4	Proventi ferroviari	520,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili.	64,000 »
6	Redditi di beni demaniali	275,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	128,000 »
8	Tributi	850,000 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	61,000 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	126,500 »
11	Tasse e multe varie.	35,000 »
12	Proventi diversi	60,000 »
13	Contributo della Colonia della Somalia italiana nelle spese del deposito delle Regie truppe coloniali in Napoli.	18,000 »
14	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		3,490,500 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
15	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea.	6,350,000 »

Segue Tabella A.

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. -- MOVIMENTO CAPITALI.

Accensione di debiti.

16	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 giugno 1911, n. 763)	3,000,000 »
----	--	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.

Categoria I — Entrate effettive	{	Entrate proprie della Colonia	3,490,500 »
		Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	6,350,000 »
Totale entrate effettive			9,840,500

TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.

Categoria III — Movimento capitali — Accensione di debiti.	3,000,000 »
Totale generale	12,840,500 »

TABELLA B.

TITOLO I.		
SPESE ORDINARIE		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
1	Assegni al Governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	873,000 »
3	Personale avventizio	337,000 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	138,000 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	360,000 »
6	Spese per la giustizia	12,300 »
7	Servizi di carattere municipale	360,000 »
8	Servizio sanitario generale	95,000 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	20,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	36,000 »
11	Spese varie di carattere politico	283,592.74
12	Agenzie commerciali in Etiopia	300,000 »
13	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	122,600 »
14	Servizio di cassa	19,000 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	114,000 »
16	Servizi postali e telegrafici	102,700 »
17	Esercizio della ferrovia	310,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	105,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,664,592.74

Segue Tabella B.

	<i>Riparto</i> . . .	3,664,592.74
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie	98,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale	100,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa.	50,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio.	200,000 »
23	Servizio Economato	149,740 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero.	20,000 »
25	Restituzione di tasse indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
26	Spese casuali	20,000 »
27	Spese varie.	38,350 »
		4,340,682.74
	Spese militari.	
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	3,198,300 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.	75,000 »
30	Vettovagliamento.	114,100 »
31	Vestiario.	40,100 »
32	Servizio sanitario.	56,300 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi	190,700 »
34	Materiali d'artiglieria.	82,200 »
35	Spese del genio	114,800 »
36	Trasporti.	153,500 »
		4,025,000 »

Segue Tabella **B.**

TITOLO II.		
SPESE STRAORDINARIE		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
37	Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)	3,000,000 »
38	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi) (Spesa obbligatoria)	437,173.98
39	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Interessi (Spesa obbligatoria)	79,187.97
40	Lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		3,516,361.95
Spese militari.		
41	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale	250,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
42	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	537,514.02
43	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	170,941.29
		708,455.31

Segue Tabella **B**.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	4,340,682.74
Spese militari	4,025,000 »
	<hr/>
Totale spese ordinarie	8,365,682.74
	<hr/>

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	3,516,361.95
Spese militari	250,000 »
	<hr/>
	3,766,361.95
	<hr/>
Categoria III — Movimento di capitali — Estinzione di debiti.	708,455.31
	<hr/>
Totale spese straordinarie	4,474,817.26
	<hr/>
Totale generale	12,840,500 »
	<hr/>

Segue Tabella B.

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive:	
Titolo I. — Parte ordinaria	8,365,682.74
Titolo II. — Parte straordinaria	3,766,361.95
	12,132,044.69
Categoria III — Movimento capitali	708,455.31
	12,840,500 »

Do lettura dell'articolo unico con cui sono approvati gli stanziamenti testè letti.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12, comma secondo della legge 24 maggio 1903, n. 205, di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale, con suo decreto, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1130).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

TITOLO I.		
ENTRATE ORDINARIE		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Entrate proprie della Colonia.		
1	Proventi doganali	590,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	115,000 »
3	Tasse varie.	77,000 »
4	Multe, ammende, diritti di giustizia	20,000 »
5	Diritti di stato civile e di notariato.	3,000 »
6	Vendita di materiale fuori d'uso.	2,000 »
7	Proventi diversi	40,000 »
8	Introiti eventuali	5,000 »
9	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		852,000 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
10	Contributo ordinario dello Stato	3,629,000 »
TITOLO II.		
ENTRATE STRAORDINARIE		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Entrate proprie della Colonia.		
111	Utili della circolazione monetaria.	180,000 »

	Contributo straordinario dello Stato.	
12	Assegnazione straordinaria per la estensione graduale dell'Amministrazione diretta della Colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur-Acaba-Dafet-Scidle (legge 18 luglio 1911, n. 864)	600,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di debiti.	
13	Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio Decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	770,000 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
14	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	45,000 »
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	ENTRATE ORDINARIE.	
	<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
	Entrate proprie della Colonia	832,000 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	3,629,000 »
	Totale entrate ordinarie effettive	4,481,000 »

TITOLO II.

\ ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	180,000 »
Contributo straordinario dello Stato	600,000 »
Totale entrate straordinarie effettive	780,000 »

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Accensione di debiti	770,000 »
Totale movimento di capitali	770,000 »

Totale entrate straordinarie	1,550,000 »
--	-------------

Totale entrate reali	6,031,000 »
--------------------------------	-------------

CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro</i>	45,000 »
--	----------

Totale generale	6,076,000 »
---------------------------	-------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:

Titolo I. — Entrate ordinarie	4,481,000 »
---	-------------

Titolo II. — Entrate straordinarie	780,000 »
--	-----------

Totale entrate effettive	5,261,000 »
------------------------------------	-------------

Segue TABELLA A.

Categoria III. — Movimento di capitali	770,000 »
Totale entrate reali	6,031,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	45,000 »
Totale generale	6,076,000 »

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE.

1	Assegni al governatore (Spesa fissa)	76,100 »
2	Personale di ruolo (Spesa fissa)	232,800 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (Spesa obbligatoria)	240,000 »
4	Indennità di rappresentanza, di reggenza e assegni personali per cariche civili.	60,000 »
5	Personale indigeno	120,000 »
6	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze	50,000 »
7	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti in Colonia	15,000 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	10,000 »
		803,900 »
	Spese generali.	
9	Spese di carattere politico	180,000 »
10	Missioni varie	5,000 »
11	Affitto e manutenzione di locali	70,000 »
12	Acquisto e manutenzione di mobili	30,000 »
13	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	85,000 »
14	Carovane e trasporti	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	415,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	415,000	,
15	Mantenimento di quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione. . .	10,000	,
16	Spese per la tipografia.	6,000	,
17	Spese d'ufficio.	30,000	,
18	Soprassoldo per medaglie al valor militare	1,600	,
19	Sovvenzione alle mense	15,000	,
20	Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del deposito centrale per le truppe Coloniali in Napoli (Spesa fissa) .	18,000	,
21	Spese casuali	20,759.29	
		516,359.29	
	Spese per servizi vari.		
22	Spese di giustizia	8,000	,
23	Percentuale sui diritti di giustizia e di notariato spettanti ai cancellieri ed ai cadì (Spesa d'ordine).		<i>per memoria</i>
24	Tesoreria - Spese d'ufficio al tesoriere e spese varie	5,000	,
25	Trasporto e spedizione di numerario e differenze sui cambi e sui raggugli	30,000	,
26	Carceri e servizio di pubblica sicurezza	25,000	,
27	Servizio sanitario, igienico e zoiiatrico.	150,000	,
28	Dogana	15,000	,
29	Capitaneria di porto	30,000	,
30	Insegnamento	10,000	,
31	Studi ed esperimenti agricoli	20,000	,
32	Funzionamento fari e fanali	10,000	,
33	Stazioni radiotelegrafiche gestite dall'Amministrazione	15,000	,
	<i>Da riportarsi</i> . . .	318,000	,

Segue TABELLA B.

		<i>Riporto</i> . . .	318,000 »
34	Spese per il servizio automobilistico		33,000 »
35	Servizi urbani.		8,000 »
36	Spese per acquisto quadrupedi, bardature ed oggetti di selleria . .		23,000 »
37	Aggio agli esattori di tasse (Spesa d'ordine).		<i>per memoria</i>
38	Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni (Spesa d'ordine) .		<i>per memoria</i>
			382,000 »
	Spese per servizi speciali.		
39	Linea di navigazione fluviale sul Giuba		55,000 »
40	Concorso nelle spese per aziende non gestite direttamente dall'Amministrazione coloniale		5,000 »
			60,000 »
	Lavori pubblici.		
41	Lavori pubblici in conseguenza delle occupazioni.		160,000 »
	Spese varie.		
42	Restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa d'ordine) . . .		<i>per memoria</i>
43	Spese impreviste.		35,775.46
			35,775.46
	SPESE MILITARI		
	Personale.		
44	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana.		670,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	670,000 »

Segue TABELLA B.

	<i>Riporto</i>	670,000 »
45	Paghe, premi di rafferma e gratificazioni di riforma alla truppa indigena	1,218,000 »
46	Corpo di polizia	180,000 »
47	Imposta di ricchezza mobile e ritenuta in conto pensioni sugli stipendi di organico degli ufficiali, da versare al Tesoro	26,000 »
48	Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze, ecc.	55,000 »
49	Arruolamenti e congedamenti truppe indigene	70,000 »
50	Indennità di marcia agli ufficiali, viveri di marcia alla truppa, spesa di viaggio per trasferimenti nella Colonia	100,000 »
51	Compensi per servizi e lavori straordinari	9,000 »
52	Soprassoldi per solennità e feste indigene.	15,000 »
53	Premi di tiro	2,700 »
		2,345,700 »
	Spese generali.	
54	Acquisto e mantenimento quadrupedi delle truppe coloniali e del Corpo di polizia	50,000 »
55	Viaggi e cambi di guarnigione nell'interno della Colonia: carovane e trasporti militari.	100,000 »
56	Equipaggiamento.	170,000 »
57	Spese di servizio.	25,000 »
		345,000 »
	Materiali.	
58	Materiali d'artiglieria e d'armamento	60,000 »
59	Materiale del genio.	10,000 »
		70,000 »

Segue TABELLA E.

	Spese per l'Agenzia degli Arussi.	
60	Agenzia commerciale degli Arussi	35,000 »
61	Spese speciali per la Somalia settentrionale.	
	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale	225,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Opere di pubblica utilità.	
62	Opere portuali di Brava	350,000 »
63	Strade	100,000 »
64	Edifici doganali in Mogadiscio e Brava	30,000 »
65	Azienda agricola sperimentale in Geuale-Caitoi	110,000 »
66	Impianto vaccinogeno	30,000 »
67	Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli	150,000 »
		770,000 »

Interessi sui prestiti.

68	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319 e 30 giugno 1907, n. 499, e art. 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 - Interessi - Quarta rata del residuo (Spesa obbligatoria)	105,782.05
69	Interessi da trattarsi dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 770,000 che si prevede di prelevare nell'esercizio 1913-14 in base al Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297	20,533.33
70	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297) - Interessi (Spesa obbligatoria)	83,775.28
		210,090.66

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.**Estinzione di debiti.**

71	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (legge 2 luglio 1905, n. 319; 30 giugno 1907, n. 499 e articolo 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543). Ammortamento (Quarta rata del residuo) (Spesa obbligatoria).	42,176.86
72	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297). Ammortamento (Spesa obbligatoria)	29,997.73
		72,174.59

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

73	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	45,000 »
----	--	----------

Segue TABELLA E.

RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese per il Governo e per l'Amministrazione	803,900 »
Spese generali	516,359.29
Spese per servizi vari	382,000 »
Spese per servizi speciali.	60,000 »
Lavori pubblici	160,000 »
Spese varie.	35,775.46
	1,958,034.75
Spese militari.	
Personale	2,345,700 »
Spese generali.	345,000 »
Materiali	70,000 »
	2,760,700 »
Spese per l'Agenzia degli Arussi	35,000 »
Spese speciali per la Somalia Settentrionale.	225,000 »
	4,978,734.75

Segue TABELLA **B.**

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Opere di pubblica utilità	770,000 »
Interessi sui prestiti	210,090.66
Totale spese straordinarie effettive . . .	980,090.66
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	72,174.59
Totale movimento di capitali . . .	72,174.59
Totale parte straordinaria . . .	1,052,265.25
Totale spese reali . . .	6,031,000 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	45,000 »
Totale generale . . .	6,076,000 »

Segue TABELLA B.

RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive:	
Titolo I. — Spese ordinarie	4,978,734.75
Titolo II. — Spese straordinarie	980,090.66
Totale spese effettive	5,958,825.41
Categoria III. — Movimento di capitali	
Totale spese reali	72,174.59
Categoria IV. — Partite in giro	
Totale generale	45,000 »
	6,076,000 »

Do ora lettura dell'articolo col quale si approvano questi stanziamenti:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia della Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al Governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'art. 9 della

legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero delle colonie, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat, lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche » (N. 1125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat, lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1125).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di lire 8,222,000, di cui lire 7,722,000 occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia da Cheren ad Agordat e lire 500,000 occorrenti per l'acquisto di materiale di trazione e rotabile.

La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.

Ad incominciare dall'esercizio 1913-14 sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti sul bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagata dal Tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per la colonia Eritrea.

L'inizio dell'ammortamento delle lire 500,000 e la corrispondente riduzione di contributo dello Stato nel limite dei due quinti dell'annualità di ammortamento e interessi, per materiale di trazione e rotabile, avranno luogo col 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale, in seguito alla esecuzione della fornitura, saranno somministrate le predette lire 500,000.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Governo della colonia Eritrea la somma di lire 3,700,000 occorrente per i lavori più urgenti per la sistemazione del porto di Massaua, compresa la condotta dell'acqua in quella città, e per altre opere di pubblica utilità.

La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà le somme a richiesta del Ministero delle colonie, in seguito ad analoga domanda del Governatore della colonia Eritrea.

Sulle somme che verranno prelevate, la Cassa tratterrà gli interessi del 4 per cento dalla data del mandato di pagamento al 31 dicembre successivo. L'importo dei prelevamenti effettuati in ogni anno sarà rimborsato alla Cassa predetta in 35 annualità comprensive di una quota di capitale e degli interessi scalari del 4 per cento decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo e pagabili a fine d'anno. Ove il pagamento delle annualità sia effettuato entro il 25 giugno di ciascun anno, sarà computato a favore della colonia lo sconto di un semestre al 4 per cento.

Le quote annuali comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale, saranno iscritte in uno speciale articolo del bilancio della colonia Eritrea e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero delle colonie con prelevamenti sul contributo dello Stato per l'Eritrea a incominciare dall'esercizio finanziario nel quale scadrà, al 31 dicembre, la prima quota da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli ». (Numero 1121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 1121).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, allegato A, concernente la cinta e la tariffa daziaria del comune di Napoli, con le modificazioni risultanti dall'allegato B, le quali ultime avranno effetto dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla parte di territorio del comune di Soccavo compresa nella cinta daziaria di Napoli, a termini del succitato decreto, saranno applicabili agli effetti del dazio di consumo le disposizioni degli articoli 10 della legge 6 luglio 1905, n. 323; 35 del testo unico approvato col Regio decreto 7 maggio 1908, n. 248 e 276 del regolamento, approvato col Regio decreto 17 giugno 1909, n. 455.

È data facoltà al Ministero delle finanze di introdurre per decreti Reali da comunicarsi al Parlamento, quelle modificazioni di tracciati della nuova cinta daziaria che, nell'interesse del servizio, si rendano necessarie nella prima attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1,250,000 per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza delle modificazioni determinate dal Regio decreto summentovato.

La spesa sarà iscritta in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita nei tre esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915, come segue:

nell'esercizio 1912-913	L.	250,000
» 1913-914	»	500,000
» 1914-915	»	500,000

(Approvato).

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie all'attuazione della nuova cinta daziaria, giusta il piano che sarà approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 5.

Per le espropriazioni di fabbricati e di terreni l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili sarà determinata nel modo indicato nell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 15 giugno 1865, n. 2350, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 6.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli e di Roma, approvati con la legge 9 luglio 1911, n. 675, sono introdotte le variazioni risultanti dagli allegati C e D alla presente legge.

Al momento dell'attuazione della presente legge i posti contabili che si dovranno coprire, per effetto dell'aumento portato dalla legge stessa, potranno essere conferiti anche agli ufficiali delle prime due classi, provvisti di stipendio eguale o immediatamente inferiore a quello dei posti da occupare.

(Approvato).

Art. 7.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1913-14 per i collocamenti a riposo di autorità stabilito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1912, n. 1358, è, per il Ministero delle finanze, elevato da lire quarantamila a lire novantamila.

(Approvato).

Art. 8.

Il maggior provento lordo derivabile dall'allargamento della cinta daziaria del comune di Napoli, dall'imposizione di nuovi dazi e dall'inasprimento di quelli preesistenti, in con-

formità alle disposizioni della presente legge, sarà per metà devoluto al comune medesimo in aggiunta al canone annuo stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.

A tale effetto sarà tenuto un conto speciale del maggiore reddito effettivo derivante dalla imposizione di nuovi dazi e dall'inasprimento di quelli preesistenti.

Il maggior reddito dipendente dall'ampliamento della cinta sarà invece devoluto in ragione di 1/20 (e per l'esercizio finanziario 1912-1913 di 1/48) dell'entrata complessiva lorda della gestione daziaria accertata in ciascun esercizio finanziario, detratto il maggior reddito riferibile agli aumenti di tariffa summentovati.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al ministro delle finanze di rivedere le tare attualmente in vigore per l'applicazione della tariffa daziaria del comune di Napoli e di pubblicare un nuovo testo della tariffa stessa e delle tare.

Le ulteriori modificazioni che in seguito occorresse di apportare alla tariffa daziaria, alle tare ed alla cinta daziaria del detto comune saranno adottate con le forme prescritte nell'art. 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni occorrenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per gli esercizi 1912-913 e 1913-914, in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

(Approvato).

N. B. — Per gli allegati al disegno di legge di legge A, B, C, e D, vedi stampato della Camera n. 1404.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

BERTOLINI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla Colonia Eritrea del Regio commissario civile Ferdinando Martini per gli anni dal 1902 al 1907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questa relazione.

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito dell'ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-914:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1913-914:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

Il Senato approva.

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste:

Senatori votanti	107
Favorevoli	95
Contrari	12

Il Senato approva.

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo:

Senatori votanti	107
Favorevoli	94
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13, e autorizzazione di maggiori spese:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

Il Senato approva.

Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica:

Senatori votanti	107
Favorevoli	93
Contrari	14

Il Senato approva.

Convenzione colla Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce:

Senatori votanti	107
Favorevoli	95
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli:

Senatori votanti	107
Favorevoli	99
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore della parte alta della Valle di San Ugo a Genova:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

Il Senato approva.

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti:

Senatori votanti	107
Favorevoli	94
Contrari	13

Il Senato approva.

Riordinamento della Regia Avvocatura erariale:

Senatori votanti	107
Favorevoli	88
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani (N. 1064);

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa (N. 1089);

Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari (N. 1110);

Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali (N. 1111);

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano (N. 1113);

Autorizzazione della spesa di lire 83,486, a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Cortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908 (Numero 1108);

Modificazione dell'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli, ed aggiunta alla legge stessa (N. 1112);

Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-1904 e 1904-905 (N. 360);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 730);

Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (Numero 1126);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1127);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1128);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1129);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1130);

Proseguimento della ferrovia Eritrea da Cheren ad Agordat; lavori portuari a Massaua ed altre opere pubbliche (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli (N. 1121).

II. Interpellanza del senatore Parpaglia ai ministri dell'interno e dell'agricoltura per sapere se abbiano notizia del nubifragio che distrusse i prodotti dell'Agro di Solarossa Simaxis e comuni vicini, e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1117);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 1116);

Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione (N. 1107);

Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e Cirenaica. - Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 (N. 1133);

Disposizioni per il risanamento della città di Napoli (N. 1136);

Norme per la stazzatura delle navi (Numero 1137);

Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata dall'estero (Numero 1141);

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo (N. 1124);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 30-*bis*);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 804);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1207-908 (N. 805);

Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1140);

Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (N. 1120);

Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio, n. 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1913

testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3^a), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera (N. 1119);

Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante (N. 1142).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2548 (N. 1016);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 19.20).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1913 (ore 19)

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.